

CCXXV.

TORNATA DEL 19 MARZO 1912

Presidenza del Vice-presidente BLASERNA

Sommario. — *Sunto di petizioni (pag. 7405) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Assesamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1911-912 » (N. 721) parlano il senatore Sonnino (pag. 7406) e il ministro del tesoro (pag. 7407) — Senza discussione sono approvati tutti i capitoli e i primi 16 articoli del disegno di legge — Sull'art. 17 fa osservazioni il senatore Finelli (pag. 7495), al quale risponde il ministro del tesoro (pag. 7796) — L'articolo 17 è approvato, e il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Presentazione di relazioni (pag. 7496, 7497, 7512) — È approvato senza discussione il disegno di legge: « Sostituzione di buoni del tesoro quinquennali ai titoli redimibili 3.50 e 3 per cento netto, autorizzati dalle vigenti leggi, per procedere a spese straordinarie della rete ferroviaria dello Stato e di nuove costruzioni di strade ferrate e a riscatti di ferrovie e di debiti redimibili onerosi » (N. 724) (pag. 7496) — votazione a scrutinio segreto — Si riprende la discussione delle « Modificazioni all'ordinamento giudiziario » (N. 583-A) — Sull'art. 4 parlano i senatori Falconi (pag. 7499), Vacca, relatore (pag. 7498) e il ministro guardasigilli (pag. 7498, 7499); sull'art. 5 parlano i senatori Casana (pag. 7500), Scialoja (pag. 7501, 7506), Polacco (pag. 7502), Mortara (pag. 7503, 7507), De Blasio (pag. 7509), Garofalo (pag. 7510), Vacca, relatore (pag. 7505) e il ministro guardasigilli (pag. 7502, 7510) — L'articolo è approvato con un emendamento — Parlano all'art. 6 i senatori Scialoja (pag. 7512), Polacco (pag. 7513) e il ministro di grazia e giustizia (pag. 7513) — Il seguito della discussione è rinviato alla successiva seduta — Risultato di votazione (pag. 7514).*

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti i ministri del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione.

BISCARETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole, segretario, Melodia di dar lettura del sunto di petizioni.

MELODIA, segretario, legge:

N. 126. Il signor Alfonso Petrone ed altri dodici impiegati dell'Archivio notarile provinciale

di Napoli fanno voti perchè al disegno di legge sull'ordinamento del notariato e degli Archivi notarili siano apportate le modifiche che essi propongono.

N. 127. Il presidente della Federazione fra Istituti di assicurazione in Italia trasmette una petizione firmata da 29 rappresentanti di Società di assicurazioni sulla vita legalmente operanti in Italia, intesa a richiamare l'attenzione del Senato su alcune disposizioni del disegno di legge: « Provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana da parte di un Istituto nazionale di assicurazioni ».

N. 128. Il sindaco del comune di Montottone (Ascoli Piceno) trasmette copia di una deliberazione in data 11 maggio 1911, con la quale quel Consiglio comunale fa voti perchè conceda dei ribassi ferroviari ai segretari comunali ed altri impiegati locali.

N. 129. Il conte ing. Giuseppe Orsi, rappresentante del Comitato promotore della costituzione Società italiana di credito fondiario industriale per la costruzione di case economiche, a nome di quel Comitato, fa voti al Senato perchè venga facilitata la realizzazione del problema delle case economiche, in rapporto alle nuove disposizioni del disegno di legge sul provvedimento per l'esercizio delle assicurazioni della durata della vita umana da parte di un Istituto nazionale di assicurazioni.

Discussione del disegno di legge: « Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1911-912 » (N. 721).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1911-912 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 721).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il senatore Sonnino.

SONNINO. Avendo letto la relazione, breve, ma succosa, dell'on. Finali, mi venne la curiosità di sfogliare il bilancio di assestamento presentato dall'on. ministro e che ora viene sottoposto al Senato per la sua approvazione.

E, sfogliando queste pagine, un dubbio mi arrestò, dubbio che avrei piacere l'on. ministro del tesoro mi chiarisse.

A me è sembrato di trovare qualche inesattezza nel calcolo che si riferisce al residuo attivo, all'avanzo, o avanzo - come alcuni vorrebbero dire - di questo bilancio.

L'on. ministro ritiene che fra i residui attivi vi siano 11 milioni e 443 mila lire di dubbia esazione; e rifacendo il conto per l'avanzo dell'anno in corso, toglie questi 11 milioni e 448 mila lire dal bilancio dell'anno 1911-1912, ma li toglie nuovamente o per l'istessa cifra dal consun-

tivo precedente. Dunque voi li togliete dai due termini della sottrazione, e così non scompaiono affatto, mentre l'avanzo finale dovrebbe essere calcolato al netto di questi crediti inesigibili.

Si tratta di un residuo attivo come qualunque altro, ma che si ritiene non riscuotibile; e se tale è, non deve figurare più nei bilanci perchè non ingenera che confusione.

Io chiederei quindi all'on. ministro una spiegazione sul valore di queste cifre. Forse potrei sbagliarmi perchè i nostri bilanci son fatti in modo che parecchie volte uno si perde nel labirinto dei capitoli e vi sarà una buona ragione per mantenerle; ma d'altra parte non si può negare che in queste cose bisogna essere sinceri ed espliciti.

Il credito italiano non ha bisogno di questi piccoli infingimenti.

La solidità del bilancio non si stabilisce e si assoda che con la verità e con la chiarezza. Anzi io credo che il ministro sarebbe stato forse più accorto se avesse incluso nel bilancio di assestamento anche le spese che si prevedono già sicure per la guerra.

Ad esempio, come giustamente dice il relatore, noi abbiamo già dianzi al Parlamento un disegno di legge di 205 milioni per la guerra in Libia. E aggiunge anche il nostro relatore, che nel bilancio figurano come entrata, delle cifre che non si possono considerare come entrate vere e proprie, come proventi effettivi.

Vi sono, ad esempio, dei nuovi debiti che figurano come una entrata, mentre è certo che essi sono una passività che si crea e non possono essere paragonabili alle entrate patrimoniali, o delle tasse.

Di tale natura sono i 14 milioni per le ferrovie, ed i prelevamenti per diverse ragioni in diversi articoli del bilancio, ad esempio negli articoli 227-bis, 227-ter, ecc. per molti milioni.

Non voglio precisare le cifre anche perchè ognuno le può verificare da sé.

Abbiamo poi delle proposte di legge che ci stanno davanti, con alcune delle quali si dispone di togliere, ad esempio, tre milioni al bilancio 1912-913 per supplire a deficienza del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, ed altri 15 milioni per supplire ad altre spese del bilancio della marina.

Se si sommano tutte queste cifre, l'avanzo prospettato viene a diminuire di assai, anzi si potrà dire con certezza che si arriverà ad un disavanzo, e non piccolo.

Comprendo che non sarà questo che potrà scuotere il credito dell'Italia, lo dico io per il primo, ma confesso che sarebbe assai meglio di essere molto espliciti e molto chiari in questa materia.

È perciò che io mi rivolgo alla cortesia dell'on. ministro del Tesoro per pregarlo di illuminarmi sull'argomento, e nel caso avessi sbagliato di correggermi. (*Approvazioni vicissime*).

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. (*Segni di vivissima attenzione*). Sono veramente grato all'on. senatore Sonnino che mi offre l'occasione, per me lieta, di fare delle dichiarazioni che confermano ancora una volta quanto sia favorevole la condizione della nostra finanza. (*Approvazioni*).

Incomincio col dare i chiarimenti desiderati dall'on. Sonnino.

Egli ha parlato di residui attivi di dubbia esazione che nel 1910-911 furono portati per una somma di poco più di 11 milioni.

La revisione dei residui attivi l'amministrazione italiana continuerà a fare anche in sede di consuntivo dell'esercizio 1911-912, e la farà con quella cura scrupolosa, perchè tutti gli anni, come il Senato sa, furono eseguite revisioni diligenti allo scopo di eliminare le attività dello Stato riconosciute di non sicura esazione.

Il senatore Sonnino si è richiamato altresì ad una osservazione fatta dal senatore Finali, l'illustre presidente e relatore della Commissione di finanze, per quanto riguarda il movimento dei capitali. Poichè il senatore Finali all'altezza della dottrina e dell'ingegno accoppia una lunga e fruttuosa esperienza amministrativa, le sue osservazioni non sono che degne della massima considerazione; ma nel caso speciale è confortante che lo avanzo di 59 milioni previsto nel disegno di assestamento dell'esercizio in corso sia costituito per la massima parte, cioè per 57 milioni, dal supero delle entrate effettive sulle spese effettive.

Aggiunge il senatore Sonnino: perchè non si è tenuto conto delle spese di guerra?

Per le spese della spedizione nella Libia trovansi innanzi al Senato un disegno di legge, che l'altro ramo del Parlamento approvò con una mirabile concordia. In quel disegno sono indicati i mezzi con i quali s'intende far fronte alle spese della guerra, e se il Senato mi consente, senza anticipare una discussione che potrà essere fatta al momento opportuno, dirò che le spese dipendenti dalla spedizione nella Libia a tutto febbraio ammontavano a 205 milioni, e sono distribuite così: 98 milioni per spese fatte dal Ministero della guerra indipendentemente dai reintegri dei magazzini, e 30 milioni spesi dal Ministero della marina; di più 42 milioni già spesi per ricostituzione dei materiali dall'Italia spediti nella Libia, altri 20 milioni destinati allo stesso scopo, e 15 milioni per acquisto di materiali e quadrupedi occorrenti per la costituzione delle nuove unità dell'esercito creato con Regio decreto del dicembre scorso. Per ora si è provveduto con mezzi di tesoreria nelle forme indicate dalla legge del 17 luglio 1910, aprendosi cioè un conto corrente a favore del Ministero della guerra, e un altro a favore del Ministero della marina.

Come queste spese entreranno in bilancio è stabilito appunto nel disegno di legge che ho testè ricordato. Alla spesa dei 205 milioni si farebbe fronte: 1° con l'avanzo di 57 milioni che risulta dalla gestione dei passati esercizi finanziari; 2° con l'avanzo del corrente esercizio 1911-12, che di qui a poco vedremo a che somma potrà ascendere; 3° col ripartire la somma rimanente in sei esercizi finanziari a cominciare dal 1912-13.

L'avanzo del 1911-12, nel mese di novembre 1910, quando fu presentato il bilancio che oggi si tratta di assestare, era previsto in circa lire 55 milioni. Con le proposte presentate nel novembre scorso fra maggiori entrate di 125 milioni e maggiori spese di 121 milioni circa, risulta un ulteriore avanzo di quattro milioni da aggiungere a quello presagito nel novembre 1910.

Ma a queste spese, che sono considerate nel bilancio d'assestamento, vi è da aggiungere un'altra somma notevole di oneri che dipendono da leggi e da disegni di legge. In questi oneri è compreso, onor. senatore Sonnino, il

trasporto dei 18 milioni, che è previsto nel disegno di legge sull'assestamento, trasporto di fondi dall'esercizio 1912-13 al 1911-12, che per tre milioni si riferisce al demanio forestale; perchè è nel voto del Parlamento come del paese che l'azienda del demanio forestale sia fortemente costituita e possa aver mezzi disponibili quanto più è possibile solleciti, perchè si possa provvedere alla ricostituzione dei boschi in Italia. Di più vi è il trasporto di altri 15 milioni per il bilancio della marina.

Tutti questi oneri, compresi i 18 milioni di cui ho parlato, ascendono alla somma di circa 55 milioni; e se si tiene conto delle maggiori entrate che si sono verificate dopo la presentazione del bilancio di assestamento e si potranno ancora verificare fino a giugno, la situazione non potrà che migliorare.

Mi permetto di ricordare al Senato che, in otto mesi del corrente esercizio, le entrate hanno gettato 49 milioni in più del periodo corrispondente dell'esercizio passato: da questo risulta che si è avuto una media mensile di sei milioni di entrata.

Ebbene, poichè è costume dei ministri del tesoro di esagerare in prudenza, ho calcolato soltanto per i quattro mesi successivi, dal marzo cioè al giugno prossimo, una media mensile di tre milioni e mezzo di maggiori entrate; il che vuol dire due milioni e mezzo in meno di quello che si è conseguito nel periodo precedente. E tutto questo fa sì che, tenuto conto di una partita d'imposta di ricchezza mobile riscossa in anticipazione, l'incremento delle entrate principali (escluso il dazio sul grano) potrà toccare i 60 milioni in confronto dei risultati dell'esercizio 1910-11.

Contrappongo il conto di tutte le maggiori spese, anche quelle di disegni di legge che saranno prossimamente presentati, e così io posso lietamente annunziare al Senato che l'avanzo dell'esercizio corrente si aggirerà intorno ai 60 milioni.

Se io dovessi argomentare dai presagi che mi permisi di fare negli anni scorsi, i sessanta milioni potranno certamente aumentare e mai diminuire. Non potranno diminuire anche perchè non ho tenuto conto nè delle economie che talvolta sono notevoli - l'anno scorso toccarono la somma cospicua di ventitre milioni, ma quest'anno non posso sperare che

pochissimo - nè ho calcolato l'aumento delle entrate minori. Da questi sessanta milioni bisognerà togliere altri tre milioni per il demanio forestale, perchè la legge del giugno 1910 prescrive che agli stanziamenti per il demanio forestale si faccia fronte con gli avanzi di bilancio, e per l'esercizio corrente è prevista la prelevazione di tre milioni.

Possiamo dunque prevedere per l'esercizio corrente un avanzo di 57 milioni, se non sopraggiungeranno, ciò che nessun sintomo lascia temere, gravi cause perturbatrici. I 57 milioni di avanzo dell'esercizio corrente, aggiunti ai 57 d'avanzo degli esercizi scorsi, costituiscono un totale di 114 milioni; cosicchè col 30 giugno prossimo possiamo estinguere qualche cosa di più della metà delle spese di guerra sostenute a tutto febbraio scorso. *(Bene).*

Rimarrebbero meno di 100 milioni da estinguere nei sei esercizi successivi. Come vede il Senato, è una somma molto esigua che le forze del nostro bilancio possono gagliardamente sostenere. Infatti, senza risalire a tempi molto lontani, cioè al 1871, quando il Sella calcolava un incremento di entrata di dieci milioni all'anno, o al 1891, quando il Perazzi lo determinava in 23 milioni, che poi furono ridotti dal Grimaldi in 14 o 15 milioni; se ci riportiamo soltanto al primo quinquennio del nostro secolo, noi vediamo che l'incremento spontaneo delle entrate non ha superato in quel quinquennio la somma media di 33 milioni. Nel successivo quinquennio però, e precisamente nel quinquennio dal 1906-907 al 1910-911, l'incremento medio delle entrate principali (escluso il dazio sul grano) ha toccato nientemeno che l'altissima cifra di 73 milioni; ed anche in quest'anno, benchè anno di guerra, le entrate fanno egregiamente il loro dovere; tanto che mentre nel quinquennio scorso la media mensile dell'incremento delle entrate fu di sei milioni, quest'anno nei cinque mesi di guerra abbiamo avuto un incremento che corrisponde a sette milioni e mezzo al mese. Infatti, abbiamo avuto dieci milioni di aumento di entrata nel trimestre luglio-settembre; circa 59 milioni nei cinque mesi di guerra dal settembre al febbraio scorso.

Avremo dunque mezzi più che sufficienti per sopportare l'onere delle spese finora occorse e anche altri oneri che certo non mancheranno.

E, poichè ho la parola, mi consenta il Senato di rilevare alcune parole della relazione dell'insigne presidente della Commissione di finanze.

« Ci è grato riconoscere - scrive l'illustre senatore Finali - che lo stato di guerra non deprime il corso normale e ascensionale delle entrate; segno evidente della vitalità, della elasticità e della saldezza della economia nazionale ».

Sta a dimostrare la grande esattezza di questa lieta osservazione un triplice ordine di fatti, cioè l'aumento delle entrate, e su questo mi pare d'aver detto abbastanza, gli scambi con l'estero, il traffico delle nostre ferrovie di Stato.

Gli scambi con l'estero che nel quarantennio 1871-1910 aumentarono di valore del 150 per cento, ci offrono anche nel periodo bellico un bel fenomeno. Dall'ottobre 1911 al febbraio scorso, le importazioni diminuirono di 106 milioni, ma diminuirono perchè fu importata in Italia una minore quantità di grano per 75 milioni e di granturco per 31 milioni; cosicchè la diminuzione di 106 milioni è interamente coperta per una causa di cui l'economia nazionale non può che compiacersi.

Quello però che è notevole appunto in istato di guerra, è che sono cresciute le esportazioni, perchè il loro valore nei cinque mesi di guerra è aumentato di 63 milioni.

Ma anche i traffici ferroviari han seguito un andamento veloce. Pur tenuto conto degli effetti dei lievi ritocchi alle tariffe ferroviarie, approvati con la legge 13 aprile 1911, è importante che dal 1° luglio 1911 al 29 febbraio scorso, si sia verificato un aumento di prodotti ferroviari di circa 20 milioni, e di questi 20 milioni la massima parte, cioè 16 milioni e mezzo,

si sia conseguita precisamente nel periodo della guerra.

Ora non mi resta che rivolgere una parola di viva gratitudine alla Commissione di finanze, all'eminente Commissione del Senato, che con la sua tradizionale competenza e con l'autorità del suo giudizio, sempre sereno, sempre rispettato, ha voluto accreditare, ed è opera altamente patriottica, la stima sincera che il Governo ha fatto delle buone condizioni della finanza italiana.

E non dispiaccia al Senato se io ripeto ancora una volta quello che ho detto nell'altro ramo del Parlamento, e cioè che la nostra finanza è veramente sana e gagliarda, perchè essa ha dato prove di resistenza in tutti i tempi, ma specialmente negli ultimi mesi, con grande stupore ed ammirazione degli altri paesi. (*Approvazioni*).

Noi abbiamo provveduto largamente a tutti i pubblici servizi. Della riforma scolastica a cui il Senato dedicò sapienti cure abbiamo già compreso nel bilancio prossimo un onere di 33 milioni, tre quarti cioè della intera spesa che si avrà a pieno sviluppo della riforma. Il nostro bilancio può sostenere questo ed altri grandi sforzi, e non manca di mezzi per fronteggiare gli oneri delle opere pubbliche per centinaia di milioni, perchè sono in corso lavori pubblici per mezzo miliardo.

La nostra finanza è sana e gagliarda ed il popolo italiano ne prova un sentimento, più che di compiacenza, di fierezza, perchè sa che quest'opera è dovuta al suo lavoro, al suo spirito di risparmio, alla sua virtù di sacrificio. (*Vive approvazioni - Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione dei capitoli che leggo.

TABELLA A.

Variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1911-912.

ENTRATA

CATEGORIA I. — Entrate effettive.		
1	Redditi di terreni e fabbricati del Demanio (escluso l'Asse ecclesiastico)	+ 72,000 »
2	Redditi del patrimonio mobiliare del Demanio	+ 100,000 »
3	Proventi dei beni del Demanio pubblico	+ 250,000 »
13	Prodotto netto dell'esercizio diretto delle ferrovie non concesse ad imprese private (art. 6 della legge 22 aprile 1905, n. 137)	+ 60,523 »
14	Partecipazione dello Stato ai prodotti netti dell'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata (art. 285 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, e convenzioni speciali)	— 110,000 »
15 <i>bis</i>	Quote spettanti allo Stato sui prodotti lordi di tramvie sovvenzionate (art. 13 della legge 16 giugno 1907, n. 540, e art. 17 della legge 12 luglio 1908, n. 444)	<i>per memoria</i>
16	Imposta sui fondi rustici	+ 1,343,000 »
17	Imposta sui fabbricati	+ 1,500,000 »
18	Imposta sui redditi di ricchezza mobile	+ 7,800,000 »
19	Tasse di successione	+ 1,900,000 »
22	Tasso di bollo	+ 2,100,000 »
23	Tasso in surrogazione del registro e del bollo	+ 300,000 »
24	Tasse ipotecarie	+ 700,000 »
26	Tasse sui velocipedi, sui motocicli e sulle automobili	+ 1,000,000 »
27	Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie dello Stato.	+ 2,200,000 »
28	Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie concesse all'industria privata.	+ 100,000 »
29	Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	+ 200,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	+ 19,515,523 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1912

		<i>Riporto</i> . . .	+ 19,515,523 »
30	Imposta sulla fabbricazione degli spiriti		- 2,000,000 »
32	Imposta sulla fabbricazione delle acque gassose		- 30,000 »
33	Imposta sulla fabbricazione delle polveri ed altre materie esplodenti.		+ 200,000 »
34	Imposta sulla fabbricazione della cicoria preparata		+ 200,000 »
35	Imposta sulla fabbricazione dello zucchero indigeno		+ 5,500,000 »
36	Imposta sulla fabbricazione del glucosio		+ 250,000 »
42	Imposta sul gaz-luce e sull'energia elettrica a scopo di illuminazione e riscaldamento		+ 1,500,000 »
43	Dogane e diritti marittimi		+ 7,200,000 »
45	Dazio di consumo della città di Roma		- 1,177,878 »
46	Tabacchi		+ 5,500,000 »
47	Parte dei proventi lordi ottenuti dall'esercizio diretto in economia delle rivendite di tabacchi esteri, erogabili in spese dipendenti dall'esercizio delle medesime		+ 10,000 »
48	Sali		+ 900,000 »
50	Lotto e tassa sulle tombole		+ 3,000,000 »
51	Poste		+ 6,000,000 »
52	Corrispondenza telegrafica		+ 2,500,000 »
53	Prodotto delle reti telefoniche urbane		+ 1,100,000 »
54	Prodotto delle linee telefoniche interurbane		+ 150,000 »
55	Proventi eventuali e diversi dell'amministrazione telefonica		- 20,000 »
56	Tasse di pubblico insegnamento		+ 1,900,000 »
57	Tasse varie e proventi di servizi pubblici che si riscuotono dagli agenti demanziali		+ 220,000 »
57 <i>bis</i>	Diritto di scritturazione stabilito in aggiunta ai diritti catastali dal- l'articolo 2 della legge 22 giugno 1911, n. 590, e destinati a norma dello stesso articolo.		+ 100,000 »
61	Tassa d'entrata nei musei, nelle gallerie, negli scavi di antichità e nei monumenti (art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554)		+ 40,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 52,557,645 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1912

	<i>Riparto</i> . . .	+ 52,557,645 »
65	<i>Gazzetta Ufficiale del Regno</i> e fogli provinciali per gli annunci amministrativi e giudiziari (legge 30 giugno 1876, n. 3195) . . .	+ 50,000 »
66	Proventi della vendita degli atti del Governo in edizione ufficiale e degli abbonamenti alla Raccolta ufficiale degli atti stessi (art. 5 del regolamento approvato con Regio decreto 11 giugno 1908, n. 525) . . .	+ 33,000 »
67	Proventi delle carceri . . .	+ 400,000 »
69	Proventi degli stabilimenti di reclusione militare . . .	— 4,680 »
70 <i>bis</i>	Utili derivanti dalle coniazioni di spezzati d'argento, di cui alla Convenzione monetaria internazionale, 4 novembre 1908, tra gli Stati dell'Unione latina, da devolversi al mantenimento ed al miglioramento della circolazione monetaria (legge 10 giugno 1909, n. 358, e articolo 4 della legge 29 dicembre 1910, n. 88*) . . .	— 260,000 »
71	Annualità a carico di società e stabilimenti di credito o di emissione per le spese di sorveglianza amministrativa per parte del Governo . . .	+ 1,800 »
72	Rimborso dai vari Ministeri della spesa per pensioni ordinario inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro . .	+ 1,602,500 »
74	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero del tesoro . . .	+ 2,700 »
76	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio delle ferrovie	+ 448,205 »
80	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica . . .	+ 150 »
81	Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spese di mantenimento dei Regi licei, ginnasi e convitti (legge 25 febbraio 1892, n. 71).	+ 37,392.07
82	Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spese di mantenimento delle scuole tecniche governative (legge 12 luglio 1900, n. 259) .	+ 102,601.44
83	Concorsi delle provincie nella spesa di mantenimento degli istituti tecnici e nautici (legge 12 luglio 1900, n. 259) . . .	+ 53,895 »
87	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici . . .	+ 67,840 »
92	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero della guerra . . .	— 877,997 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 54,220,051.51

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1912

		<i>Riporto</i> . . .	+ 54,220,051.51
93	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero della marina		- 15,000 »
94	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio.		+ 31,740 »
95	Ricuperi di spese di giustizia e di quelle anticipate pel servizio delle vulture catastali, ecc.		+ 5,000 »
96	Ritenute sugli stipendi, sugli aggi e sulle pensioni		+ 800,000 »
101	Ricuperi in seguito a frodi perpetrate nel servizio delle Casse di risparmio postali da versarsi alla Cassa depositi e prestiti		+ 785.28
103	Capitale, interessi e premi riferibili a titoli di Debito pubblico caduti in prescrizione ai termini di legge		+ 213,250 »
104	Proventi e ricuperi di portafoglio.		+ 1,449,000 »
107	Interessi attivi sul conto corrente con la Banca d'Italia ai termini dell'articolo 12 della convenzione 30 ottobre 1894, approvata con la legge 8 agosto 1895, n. 486.		+ 300,000 »
111 <i>bis</i>	Contributi anticipati dai comuni sulle spese per l'acquartieramento di corpi o reparti di truppa, da portarsi in aumento del bilancio della guerra (art. 3 della legge 17 luglio 1911, n. 540)		<i>soppresso</i>
113	Somme prelevate dal conto corrente con la Cassa depositi e prestiti costituito dalle assegnazioni destinate all'acquisto di cose d'arte e di antichità (art. 28 della legge 20 giugno 1909, n. 364)		+ 300,000 »
115	Diritti dovuti giusta l'articolo 1 della legge 26 giugno 1902, n. 272, per le visite sanitarie degli animali, delle carni e dei prodotti animali (grassi e strutti) che si importano nel Regno e degli animali che si esportano, ed ammende stabilite dalla legge medesima.		+ 200,000 »
116	Somme prelevate dal fondo di riserva costituito presso la Cassa dei depositi e prestiti, per le epizootie, agli effetti dell'art. 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272		+ 300,000 »
121	Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte e tasse.		+ 13,000 »
122	Entrate diverse dei Ministeri		+ 27,000 »
123	Entrate eventuali diverse dei Ministeri.		+ 108,500 »
126	Entrate eventuali diverse dell'Amministrazione demaniale.		+ 50,000 »
127	Entrate eventuali diverse dell'Amministrazione delle tasse sugli affari.		+ 50,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 58,053,326.79

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1912

	<i>Riporto</i>	+ 58,053,326.79
129	Ricupero di somme reintegrabili a capitoli di spesa iscritti in bilancio nella parte ordinaria della categoria I - Spese effettive	+ 1,325,000 »
134	Concorso degli enti interessati nelle nuove opere marittime e lacuali approvate colla legge 14 luglio 1889, n. 6280	+ 30,000 »
136	Concorso degli enti interessati nelle opere marittime in dipendenza della legge 13 marzo 1904, n. 102	+ 203,500 »
137	Concorso degli enti interessati nei lavori di ampliamento e di sistemazione del porto di Napoli (art. 29 della legge 8 luglio 1904, n. 351, e legge 22 marzo 1911, n. 258)	+ 80,000 »
140	Concorso degli enti interessati nelle opere marittime in dipendenza dalla legge 14 luglio 1907, n. 542	- 12,050 »
140 <i>bis</i>	Concorso degli enti interessati nelle spese portuali impreviste dipendenti dalle leggi emanate a tutto il 1910 (legge 13 aprile 1911, n. 311)	+ 36,300 »
143	Rimborsi diversi di spese straordinarie.	- 23,167.99
146	Anticipazione di terzi per lavori da eseguirsi per loro conto dall'Amministrazione telefonica	+ 12,446.33
147	Concorso di comuni e di altri enti interessati nella spesa per impianti ed estensioni di reti telefoniche urbane e per costruzione di linee telefoniche interurbane (legge 9 luglio 1908, n. 420)	+ 65,775 »
147 <i>bis</i>	Anticipazioni di comuni a titolo di contributo volontario nelle spese per l'acquartieramento di corpi o di riparti di truppa (legge 17 giugno 1911, n. 540)	<i>per memoria</i>
152 <i>bis</i>	Contributo della provincia e del comune di Bologna in dipendenza della convenzione per l'incremento di quella Regia Università, approvata con l'articolo 1 della legge 9 aprile 1911, n. 335 (1ª rata).	+ 90,000 »
152 <i>ter</i>	Concorso della Cassa di risparmio di Bologna in dipendenza della convenzione per l'incremento di quella Regia Università, approvata con l'articolo 1 della legge 9 aprile 1911, n. 335)	+ 1,700,000 »
164	Indennità assegnata all'Italia in dipendenza del protocollo firmato il 7 settembre 1901 fra i rappresentanti del Governo cinese e quelli delle potenze interessate.	+ 775,000 »
168	Addizionale sulle imposte dirette e sulle tasse sugli affari ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e all'articolo 1 della legge 28 luglio 1911, n. 842, destinata a sopperire a spese dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908	+ 3,527,658.10
	<i>Da riportarsi</i>	+ 65,863,788.23

		<i>Riparto</i> . . .	+ 65,863,788.23
171	Ricupero di spese per demolizione di case costruite, ricostruite o riparate nei paesi colpiti dal terremoto calabro-siculo del 28 dicembre 1908; in contravvenzione alle norme stabilite dal Regio decreto 18 aprile 1909, n. 193		— 50,000 »
172 <i>ter</i>	Somma prelevata dal fondo di riserva delle Casse postali di risparmio per provvedere alla costruzione dell'edificio destinato a sede dell'Amministrazione centrale delle Casse postali di risparmio in Roma (legge 2 febbraio 1911, n. 76).		<i>per memoria</i>
		Totale delle variazioni alla Categoria I . . .	+ 65,813,788.23
	<i>CATEGORIA II. — Costruzione di strade ferrate.</i>		
174	Concorso dei corpi morali interessati nella costruzione di strade ferrate complementari (leggi 27 luglio 1879, n. 5002, e 27 aprile 1885, n. 3048)		+ 140,000 »
175	Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti per far fronte alle spese di costruzione di strade ferrate secondo la tabella annessa alla legge 12 luglio 1908, n. 444.		+ 2,860,000 »
			+ 3,000,000 »
	<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali.</i>		
178	Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni perpetue o ricupero di mutui ed altri capitali ripetibili - Affrancamento dei canoni detti delle Tre Popolazioni (Tavoliere di Puglia).		+ 100,000 »
179	Prezzo capitale ricavato dalla vendita dei beni provenienti dall'Asse ecclesiastico		+ 70,000 »
189	Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti per far fronte a spese straordinarie stanziata nel bilancio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato		+ 14,000,000 »
191	Somma da ricavarsi nei modi previsti dall'articolo 4 della legge 11 luglio 1909, n. 488, per far fronte alle spese inerenti al riscatto delle ferrovie indicate all'articolo 3 della legge medesima		— 10,000 »
193	Anticipazione da farsi dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero di agricoltura, industria e commercio, per far fronte alle spese occorrenti in conseguenza dei danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (art. 58, lettera c, della legge 31 marzo 1904, n. 140 e art. 58 della legge 14 luglio 1907, n. 554)		+ 90,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 14,250,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1912

		<i>Riporto</i> . . .	+ 14,250,000 »
197		Somma da mutuarsì dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in virtù del compromesso 1° dicembre 1906, approvato con la legge 5 marzo 1907, n. 271, per la costruzione di un edificio destinato a sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio	+ 250,000 »
198 <i>bis</i>		Somma da mutuarsì dalla Cassa dei depositi e prestiti per provvedere all'acquisto del campo sperimentale di Rieti ed alla sistemazione completa del medesimo, in servizio di quella Regia stazione di granicoltura (legge 8 giugno 1911, n. 550, art. 3).	+ 125,000 »
201 <i>ter</i>		Anticipazione dalla Cassa dei depositi e prestiti per gli acquisti e per i lavori da eseguirsi dall'Amministrazione dei telefoni dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1911, n. 773) . . .	+ 3,700,000 »
201 <i>quater</i>		Anticipazioni di comuni e di Enti della metà della spesa occorrente per la sollecita esecuzione di collegamenti telefonici (art. 4 della legge 6 luglio 1911, n. 677).	<i>per memoria</i>
201 <i>quin- ques</i>		Anticipazione dalla Cassa dei depositi e prestiti della somma occorrente per la costruzione del tronco di ferrovia dall'Asmara a Cheren e per l'acquisto del relativo materiale rotabile (legge 6 luglio 1911, n. 763).	<i>per memoria</i>
203		Rimborso di somme dovute da provincie, comuni e corpi morali per debiti al 30 giugno 1901, sistemati ai sensi della legge 8 dicembre 1901, n. 497.	— 146,143.18
205		Annualità a carico delle provincie di Campobasso, di Chieti e di Salerno per contributi nelle spese delle opere stradali e portuali a termini della legge 13 luglio 1910, n. 465 e delle provincie di Aquila, Avellino, Benevento e Caserta a termini della legge 21 luglio 1911, n. 801	+ 71,733.59
205 <i>bis</i>		Quota a carico degli ospedali riuniti di Roma dell'annualità di estinzione del mutuo di lire 11,400,000 concesso dalla Cassa depositi e prestiti giusta l'articolo 1 della legge 18 giugno 1908, n. 286 . .	+ 474,635.84
206		Ricupero dai comuni debitori delle quote di spedalità per degenti non romani, anticipate dal Tesoro dello Stato all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma (articolo 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	+ 1,000,000 »
208		Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per l'ammortamento dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio speciale delle ferrovie	+ 110,176 »
216		Entrate proprie del fondo di previdenza, pei ricevitori del lotto . .	+ 40,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 19,875,402,25

		<i>Riporto</i> . . .	+ 19,875,402.25
217		Entrate proprie della Cassa di sovvenzioni per impiegati e superstiti di impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione (articoli 9 e 16 della legge 22 luglio 1906, n. 623)	+ 15,000 .
223		Ritenute sugli stipendi, da versarsi alla Cassa dei depositi e prestiti ai sensi e per gli scopi della legge 30 giugno 1908, n. 335, e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche	+ 100,000 .
224		Ritenute sulle paghe degli operai dipendenti dallo Stato da versarsi alla Cassa dei depositi e prestiti ai sensi e per gli scopi della legge 13 luglio 1910, n. 444, concernente la cedibilità degli emolumenti spettanti agli operai medesimi	+ 84,000 .
226	<i>bis</i>	Prelevamento dal conto corrente col tesoro dello Stato, di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421, e 30 giugno 1910, n. 391, al fine di fornire al Governo i mezzi necessari per corrispondere una indennità di disagiata residenza ai funzionari civili dello Stato che prestano servizio nei comuni più gravemente danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908	+ 1,193,000 .
227	<i>bis</i>	Prelevamento dalla Cassa per provvedere i fondi necessari al riscatto delle quote di indennità dovute dalla Cina alle Missioni e a privati ai termini dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1911, n. 543.	+ 18,000,000 .
227	<i>ter</i>	Prelevamento dalle disponibilità di Cassa per anticipazione degli stanziamenti autorizzati dalla legge 8 luglio 1904, n. 381, per la costruzione e l'esercizio dell'acquedotto pugliese (art. 2 della legge 21 luglio 1911, n. 835)	+ 8,000,000 .
227	<i>quater</i>	Prelevamenti dal fondo di cassa per anticipazioni al Ministero della guerra in conto degli stanziamenti di esercizi futuri per provvedere a spese straordinarie militari a sensi dell'art. 4 della legge 30 giugno 1909, n. 404	+ 4,000,000 .
227	<i>quinq.</i>	Prelevamento dal fondo di cassa per anticipazioni da effettuare al Ministero della marina per spese straordinarie militari in conto degli stanziamenti degli esercizi dal 1915-16 al 1917-18 determinati dall'articolo 1 della legge 2 luglio 1911, n. 630	+ 5,000,000 .
227	<i>series</i>	Prelevamenti dalle disponibilità di cassa delle somme occorrenti per l'anticipazione delle annualità dovute dal comune di Napoli alla Cassa depositi e prestiti di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1911, n. 258	<i>per memoria</i>
230	<i>bis</i>	Canoni a carico degli impiegati governativi per l'uso delle baracche di proprietà dello Stato, da versarsi a reintegro del conto corrente	
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 56,267,402.25

	<i>Riporto</i> . . .	+ 56,267,402.25
	di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421, e 13 luglio 1910, n. 466, relativo a lavori e bisogni urgenti nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908	<i>per memoria</i>
	Totale delle variazioni alla Categoria III . . .	+ 56,267,402.25
CATEGORIA IV. — Partite di giro.		
233	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	+ 110,650 »
235	Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro, liberi da ogni vincolo	+ 1,773.25
239	Prodotto lordo del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta dello Stato	— 1,500,000 »
240	Somma corrispondente al contributo dello Stato nella gestione diretta del dazio consumo di Napoli, occorrente per pareggiare le spese della gestione stessa	+ 1,634,920 »
241	Parte dei prodotti lordi del dazio consumo di Roma in amministrazione diretta dello Stato, occorrente per far fronte al canone da corrispondersi al comune ed alle spese di riscossione	+ 177,878 »
243	Prodotto della vendita dei francobolli adoperati per rappresentare le tasse di conversazioni telefoniche liquidate negli uffici telefonici collegati alla rete telegrafica e negli uffici telegrafici di collegamento	+ 2,000 »
244	Somme da prelevarsi dal conto corrente con la Cassa dei depositi e prestiti, costituito dalle assegnazioni destinate alle opere straordinarie di bonificazione (articoli 67 e 68 del testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195)	— 800,000 »
	Totale delle variazioni alla Categoria IV . . .	— 372,778.75

SPESA

MINISTERO DEL TESORO

CATEGORIA I. — Spese effettive.

1	Rendita consolidata 3.75 per cento al netto (Spesa obbligatoria) . . .	—	840 »
2	Rendita consolidata al 3.50 per cento netto creata in virtù della legge 29 giugno 1906, n. 262 (Spesa obbligatoria).	—	784 »
4	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento al netto, conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza (Spesa obbligatoria)	—	3,514.61
5	Rendita consolidata al 3.50 per cento al netto creata in virtù delle leggi 12 giugno 1902, n. 166 e 21 dicembre 1903, n. 483 (Spesa obbligatoria)	+	2,548.09
7	Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi (Spesa obbligatoria)	—	332.17
8	Debito perpetuo dei comuni della Sicilia - Interessi (Spesa obbligatoria).	+	23.15
9	Rendita 3 per cento assegnata ai creditori legali nelle provincie napoletane (Spesa obbligatoria)	+	268.99
12	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Spesa obbligatoria)	+	2,040 »
15	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048 - Interessi (Spesa obbligatoria)	—	405 »
17	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi (Spesa obbligatoria).	—	25 »
20	Interessi di capitali diversi dovuti dal tesoro dello Stato (Spese fisse).	—	100 »
28	Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto creati colla legge 23 dicembre 1906, n. 638 - Interessi (Spesa obbligatoria) . . .	+	470,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	+	468,879.45

		<i>Riporto</i> . . .	+	468,879.45
33	Quote di prodotto spettanti ai concessionari delle ferrovie comprese nella rete principale in esercizio dello Stato Mantova-Modena; Pinerolo-Torre Pellice; Livorno-Vada) (Spesa d'ordine)		-	1,141,000 »
44	Pensioni ordinarie (Spese fisse)		+	1,602,500 »
48	Pensioni ed assegni ai Mille ⁷ di Marsala e loro vedove ed orfani, ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e pensioni diverse - Rimborsi alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni dalla medesima fatta a termini delle leggi 14 luglio 1907, n. 537, e 4 giugno 1911, n. 486.		+	3,000,000 »
53	Spese pel Senato del Regno.		+	20,000
54	Spese per la Camera dei deputati		+	127,000 »
56	Personale di ruolo (Spese fisse)		-	28,800 »
63	Personale di ruolo (Spese fisse)		-	20,587 »
75	Personale di ruolo (Spese fisse)		-	19,600 »
85	Personale delle Delegazioni del Tesoro e degli uffici di gestione e di controllo (Spese fisse)		-	16,760 »
95	Personale di ruolo (Spese fisse)		+	600 »
98 <i>bis</i>	Accantonamento degli utili derivanti dalle coniazioni di spezzati d'argento di cui alla convenzione monetaria internazionale 4 novembre 1908, tra gli Stati dell'Unione latina, devoluti al mantenimento ed al miglioramento della circolazione monetaria (legge 10 giugno 1909, n. 358, e articolo 4 della legge 29 dicembre 1910, n. 888) .		-	260,000 »
101	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Spese fisse)		-	10,000 »
105	Spese per i servizi del tesoro all'estero, per le delegazioni all'estero, per l'applicazione dell' <i>affidavit</i> e per telegrammi di borsa		-	10,000 »
112	Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato (Spesa obbligatoria)		-	3,000 »
125	Spese per la fabbricazione dei biglietti a debito dello Stato (Spesa obbligatoria)		-	50,000 »
131	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)		+	2,529,065.67
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+	6,188,298.12

		<i>Riporto</i> . . .	+ 6,188,298.12
132	Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)		— 569,782.35
139	Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti, quale differenza tra il saggio normale e quello di favore sui prestiti da concedersi al comune di Napoli ai termini degli articoli 6 e 26 della legge 8 luglio 1904, n. 351, art. 4 della legge 27 giugno 1907, n. 400, e articolo 2 della convenzione 8 febbraio 1908, approvata con la legge 5 luglio 1908, n. 351 (Scadenza 31 dicembre di ciascun anno per 50 anni)		— 39,925.18
142	Somme da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli come concorso dello Stato nei lavori di risanamento di quella città, corrispondenti alla metà della somma stabilita dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati dall'articolo 1 della convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'articolo 5 dell'allegato I alla legge 8 agosto 1895, n. 486, ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318, e legge 5 luglio 1908, n. 351		— 2,500,000 .
142 <i>bis</i>	Interessi 4 per cento dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle somme fornite in conto della anticipazione di lire 12,540,000, occorrenti per la costruzione del tronco di ferrovia dall'Asmara a Cheren e per l'acquisto del materiale rotabile (legge 6 luglio 1911, n. 763) .		<i>per memoria</i>
147	Contributo del tesoro dello Stato a favore dell'Istituto di S. Spirito in Sassia e degli ospedali riuniti in Roma (articolo 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343; legge 3 febbraio 1898, n. 48 e articolo 3 della legge 3 luglio 1903, n. 321).		+ 474,635.84
150 <i>bis</i>	Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la parziale estinzione del prestito di 150 milioni di lire contratto dal comune di Roma per la esecuzione del piano regolatore e assunta a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1911, n. 755 e quota a carico dello Stato dell'annualità per i mutui successivi e per spese accessorie ai detti mutui contratti dal comune di Roma con la Cassa depositi e prestiti a norma della stessa legge (Spesa obbligatoria)		+ 5,458,695.63
152	Concorso dello Stato da corrispondersi al Pio Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma, in ragione di 3 lire per ciascuna degenza in più verificatasi in confronto delle degenze del 1906, ai sensi e alle condizioni indicate nell'art. 8 secondo comma della legge 18 giugno 1908, n. 286		+ 1,000,000 .
158	Rimborso alle provincie e ai comuni della Calabria delle sovrimposte comunali e provinciali sull'imponibile dei fabbricati sgravati in causa del terremoto e non compensato con imponibile nuovo comunque derivante (articolo 3, legge 14 luglio 1907, n. 538) . .		— 100,000 .
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 9,911,922.06

		<i>Ripporto</i> . . .	+ 9,911,922.06
161 <i>bis</i>	Costruzione dell'edificio destinato a sede della Corte dei conti (legge 18 luglio 1911, n. 836) (Spesa ripartita)		<i>per memoria</i>
162	Rimborso alle provincie di Messina e di Reggio Calabria e dai comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 della differenza fra l'ammontare della sovrimposta sui terreni e sui fabbricati riscossa nel 1908 e l'ammontare della sovrimposta che sarà applicata per gli anni dal 1909 al 1913 (articolo 8 della legge 12 gennaio 1909, n. 12).		- 800,000 »
162 <i>bis</i>	Assegnazione in conto dei proventi dell'addizionale di cui all'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per provvedere al rimborso dalle sovrimposte comunali e provinciali abbuonate a sensi dell'articolo 74 della legge 13 luglio 1910, n. 466, nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, con una percentuale di case distrutte o inabitabili non minore del 50 per cento.		+ 1,470,000 »
165	Somma da versare all'Unione Messinese dei proprietari danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 luglio 1910, n. 466 e dell'articolo 26 della legge 28 luglio 1911, n. 812		+ 20,000 »
166	Contributo dello Stato nella spesa di ammortamento dei mutui contratti dai danneggiati dai terremoti del 25 agosto 1909 e 7 giugno 1910 per la riparazione e costruzione dei fabbricati danneggiati o distrutti (articoli 2 e 8, comma 2, della legge 13 luglio 1910, n. 467).		+ 90,000 »
167	Rimborso di sovrimposta a favore delle provincie di Avellino, Potenza e Salerno e dei comuni delle provincie medesime di cui all'elenco approvato con Regio decreto 23 settembre 1910, n. 716, danneggiati dal terremoto del 7 giugno 1910 (articolo 4 della legge 13 luglio 1910, n. 467)		+ 12,000 »
171	Spese d'impianto e di funzionamento degli uffici istituiti a Messina e a Reggio Calabria per la custodia dei valori rinvenuti fra le macerie degli edifici danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 - Indennità all'agente contabile e al controllore e retribuzione al personale avventizio di scritturazione e di basso servizio (Regio decreto 2 settembre 1909, n. 699)		- 13,000 »
171 <i>bis</i>	Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi e negli altri comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, con una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiori all'80 per cento.		+ 55,000 »
172 <i>ter</i>	Somma da pagarsi per la cessione al tesoro dello Stato di quota d'indennità dovuta dalla Cina alle Missioni ed a privati (articolo 9 della legge 18 giugno 1911, n. 543)		+ 18,000,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 28,745,922.06

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1912

		<i>Riparto</i> . . .	+ 28,745,922.06
172 <i>quater</i>	Spese per carta, stampa, macchine e lavori straordinari per la formazione del nuovo gran libro della rendita nominativa 3.50 per cento (legge 29 giugno 1906, n. 262)		+ 130,000 »
172 <i>quinq.</i>	Compensi per indagini sui rendiconti consuntivi dello Stato eseguite d'incarico della Giunta generale del bilancio		+ 6,750 »
172 <i>sexies</i>	Retribuzione al personale straordinario in servizio temporaneo presso gli uffici della Corte dei conti		+ 33,750 »
172 <i>septies</i>	Somma da pagarsi alle provincie di Venezia, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Verona, Vicenza, Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova e Sondrio per la definitiva sistemazione della vertenza relativa al « Fondo sociale » delle provincie Lombardo-Venete, in conformità al riparto stabilito dalla Convenzione 24 novembre 1910, approvata con la legge 23 aprile 1911, n. 372) (Spesa ripartita) (2 ^a delle 7 rate)		+ 300,000 »
		Totale delle variazioni alla categoria I . . .	+ 29,216,422.06
<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali.</i>			
189	Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 e 23 dicembre 1906, n. 638 (Ammortamento al 1° gennaio e 1° luglio 1910) (Spesa obbligatoria)		+ 452,714.73
192	Provvisionali di riscatto delle linee ferroviarie di cui all'art. 3 della legge 11 luglio 1909, n. 488		- 10,000 »
195 <i>bis</i>	Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie di Stato in aumento di quella fissata dall'art. 22 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato colla legge 25 giugno 1909, n. 372, per formare una scorta di 4000 carri e relativi parchi e mezzi di riparazione (art. 13 della legge 13 aprile 1911, n. 310)		+ 14,000,000 »
197	Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli, corrispondente alla metà della somma stabilita dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati all'articolo 1 della Convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'art. 5 dell'allegato L alla legge 8 agosto 1895, n. 486, ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318, e legge 5 luglio 1908, n. 351		- 2,500,000 »
198	Anticipazione all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità non versate dai comuni debitori per degenti non romani (art. 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286)		+ 1,000,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 12,942,714.73

		<i>Riporto</i> . . .	+ 12,942,714.73
198 <i>bis</i>	Anticipazione da parte del tesoro dello Stato alla Cassa depositi e prestiti delle annualità dovute dal comune di Napoli, giusta l'articolo 11 della legge 12 marzo 1911, n. 258 (Seconda delle dieci annualità)		<i>per memoria</i>
	<i>Somministrazione di fondi alla Colonia Eritrea per la costruzione della ferrovia Asmara-Cheren (a).</i>		
198 <i>ter</i>	Somma occorrente per la costruzione del tronco di ferrovia dall'Asmara a Cheren e per l'acquisto del relativo materiale rotabile (legge 6 luglio 1911, n. 763)		<i>per memoria</i>
203	Versamenti alla Cassa depositi e prestiti per ritenute sugli stipendi ai sensi e per gli scopi della legge 30 giugno 1908, n. 335 e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574 sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari dell'Amministrazione pubbliche (Spesa d'ordine)	+	100,000 .
204	Versamenti alla Cassa depositi e prestiti per ritenute sulle mercedi degli operai dello Stato di cui alla legge 13 luglio 1910, n. 444 (Spesa d'ordine)	+	84,000 .
206 <i>lis</i>	Somme da versarsi in tesoreria a reintegrazione dei prelevamenti eseguiti per provvedere al riscatto delle indennità cinesi e corrispondenti annualità riscosse in conto delle indennità riscattate ai sensi della legge 18 giugno 1911, n. 543 (Spesa d'ordine)	+	399,000 .
	Totale delle variazioni alla categoria III	+	13,525,714.73
	CATEGORIA IV. — <i>Partite di giro.</i>		
208	Rendita di proprietà dello Stato libera da qualsiasi vincolo	+	1,773.25
	MINISTERO DELLE FINANZE		
	CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>		
26	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	+	8,644.57
	<i>Da riportarsi</i>	+	8,644.57

(a) Rubrica di nuova creazione.

	<i>Riporto</i> . . .	+	8,644.57
49	Indennità di tramutamento al personale di ruolo ed aggiunto dell'Amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici	—	4,000 »
52	Personale di ruolo (ispettori, conservatori delle ipoteche, aiuti ricevitori, bollatori e indicatori demaniali) (Spese fisse)	—	24,600 »
54	Aggio di esazione ai contabili, assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari, compensi in luogo di aggio, indennità al personale avventizio (Spesa d'ordine)	+	197,900 »
60	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi e per altre missioni compiute d'ordine dell'Amministrazione delle tasse sugli affari	—	10,000 »
71	Spese per le Commissioni provinciali e centrali istituite dagli articoli 5 e 6 della legge 24 dicembre 1908, n. 744, per l'accertamento della congruità delle mercedi dei commessi degli uffici del registro e delle ipoteche (Spesa obbligatoria) (a)	—	»
73	Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse dell'Università per essere corrisposte ai privati docenti, giusta l'art. 67 del regolamento 21 agosto 1905, n. 638 (Spesa d'ordine)	+	130,000 »
74	Spese di materiale, ed altre spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi ed automobili (Spesa d'ordine)	+	80,000 »
77	Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del Demanio (Spese fisse)	—	6,000 »
78	Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali (Spese fisse)	—	3,000 »
84	Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	—	40,000 »
99	Stipendi ed assegni al personale assunto per la sorveglianza dei beni (Spese fisse)	—	2,000 »
100	Spese di amministrazione	—	5,000 »
101	Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (Spese fisse ed obbligatorie)	—	10,000 »
102	Restituzioni di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (Spesa d'ordine)	—	5,000 »
104	Spese di coazione e di liti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	—	10,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	+	296,944.57

(a) Modificata la denominazione del capitolo

		<i>Riporto</i> . . .	+	296,944.57
106		Personale di ruolo degli ispettori e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto (Spese fisse)	+	1,251,500 .
115		Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione d'ufficio delle volture catastali - articolo 6 del testo unico delle leggi sulla conservazione del catasto, approvato con Regio decreto 4 luglio 1897, n. 276; articoli 21, 80 e 98 del regolamento approvato con Regio decreto 26 gennaio 1902, n. 76, per il nuovo catasto, ed articoli 25 e 109 del regolamento approvato con Regio decreto 24 marzo 1907, n. 237, per gli antichi catasti (Spesa d'ordine)	+	5,000 .
115 <i>bis</i>		Diritto di scritturazione stabilito in aggiunta ai diritti catastali dall'articolo 2 della legge 22 giugno 1911, n. 590, e devoluto al personale delle agenzie delle imposte	+	100,000 .
116		Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati o spese per le notificazioni di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto (Spesa obbligatoria)	+	28,460 .
123		Spese per la Commissione centrale delle imposte dirette (Spesa obbligatoria)	+	5,000 .
125		Rimborso alla provincia ed ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati, in corrispondenza all'esenzione d'imposta concessa con l'articolo 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140 (Spesa obbligatoria)	-	20,000 .
126		Imposta sui terreni corrispondente alla riduzione non accordata ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a lire 8000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario nella stessa provincia (articolo 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140) (Spesa obbligatoria)	+	40,000 .
139		Pagamento ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o tenute nel carcere militare e per concorso alle spese di giustizia militare (Spesa obbligatoria)	+	10,270 .
152		Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	-	5,000 .
154		Prelevamento di campioni, indennità di trasferta, premi per la scoperta delle contravvenzioni, trasporto dei corpi di reato ed altre spese per l'esercizio della vigilanza diretta a reprimere la fabbricazione ed il commercio dei vini artificiali ai sensi della legge 11 luglio 1904, n. 388	-	10,000 .
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+	1,702,174.57

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1912

	Riporto . . .	+ 1,702,174.57
160	Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate, e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie (Spesa obbligatoria)	— 300,000 »
168	Personale di ruolo delle dogane - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	— 4,590 »
169	Spese d'ufficio ed indennità (Spese fisse)	— 2,950 »
174	Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali (Spesa obbligatoria)	+ 2,000 »
182	Sussidio annuo ai comuni di seconda, terza e quarta classe che dalla categoria dei chiusi faranno passaggio a quella degli aperti; articolo 15 dell'allegato A alla legge 23 gennaio 1902, n. 25	— 200,000 »
183	Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta corrispondente all'eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa (Spesa obbligatoria)	+ 1,634,920 »
184	Quota spettante al comune di Roma sull'utile netto della gestione del dazio consumo, giusta l'articolo 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320, l'articolo 40 della legge 11 luglio 1907, n. 502, e l'articolo 6 della legge 15 luglio 1911, n. 755 (Spesa obbligatoria)	+ 211,061 »
196	Personale di ruolo e delle scrivane giornalieri del lotto (Spese fisse e variabili)	— 15,500 »
203	Vincite al lotto (Spesa obbligatoria)	+ 3,000,000 »
205	Personale di ruolo delle coltivazioni dei tabacchi (Spese fisse)	— 8,840 »
207	Personale di ruolo delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi (Spese fisse)	— 14,320 »
210	Paghe al personale di sorveglianza ed agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali. Gratificazioni alle vedove ed agli orfani degli operai decessi in attività di servizio. Mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi, assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede gior-	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 6,003,955.57

		Riporto . . .	+ 6,003,955.57
		naliera iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie (Spesa obbligatoria) (a)	»
212		Paghe ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie ed uffici di coltivazione, assegni ai volontari verificatori, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali, compensi di definitivo licenziamento ai verificatori subalterni ed operai, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie (Spesa obbligatoria)	+ 30,000 »
216		Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; indennità, compensi ed altre spese per informazioni e missioni all'estero nell'interesse dell'acquisto, della coltivazione e dello smercio dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi (Spesa obbligatoria).	+ 4,000,000 »
226		Personale di ruolo delle saline (Spese fisse)	- 11,200 »
230		Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali (Spesa d'ordine)	- 50,000 »
232		Manutenzione, adattamento e miglioramento delle saline e degli annessi fabbricati, nuove costruzioni per il servizio delle saline ed a uso di abitazione del personale addettovi; acquisto, nolo e riparazione di macchine, mobili, attrezzi e materiali vari per uso delle saline; provvista di articoli diversi per l'impacchettamento e l'imballaggio dei sali, compra di sostanze per adulterare i sali che si vendono a prezzo di eccezione, acquisto di combustibile, di lubrificanti e di articoli diversi per il funzionamento del macchinario e per altri usi e spese relative (Spesa obbligatoria) (a)	»
234		Trasporto di sali e di materiali diversi; acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione ed altre spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti; facchinaggi interni e trasporti accessori nei magazzini di deposito del sale e contributo dello Stato per il personale avventizio dei detti depositi iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai (Spesa obbligatoria)	+ 195,000 »
238		Personale di ruolo dei magazzini di deposito sali e tabacchi (Spese fisse)	- 2,240 »
241		Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e assegni speciali ai reggenti provvisori dei magazzini stessi (Spesa d'ordine)	- 80,000 »
245		Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto	
		Da riportarsi . . .	+ 10,085,515.57

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

		<i>Riporto</i>	+ 10,085,515.57
		dei generi; indennità di viaggio e di soggiorno per missione a funzionari civili e della guardia di finanza incaricati della reggenza di uffici di vendita; rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dalla esenzione di tassa sui vaglia postali pei versamenti dei rivenditori dei generi di privativa (Spesa d'ordine)	— 195,000 »
250		Spese dipendenti dall'esercizio diretto in economia dalle rivendite di tabacchi esteri coperte dagli utili ottenuti nell'esercizio stesso (Spesa d'ordine)	+ 10,000 »
261 <i>bis</i>		Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi e negli altri comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 con una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiore all'80 per cento.	+ 140,000 »
262 <i>bis</i>		Costruzione dell'edificio destinato agli esami (legge 18 luglio 1911, n. 836) (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
276 <i>bis</i>		Spese per la rinnovazione delle matricole dei possessori di terreni e di fabbricati (articolo 1 della legge 22 giugno 1911, n. 590; 2ª ed ultima rata)	+ 150,000 »
277		Assegni e sussidi mensili di licenziamento agli operai delle manifatture dei tabacchi	— 5,000 »
350		Costruzione di un edificio ad uso di caserma delle guardie di finanza in Bognanco Dentro (Novara)	+ 6,500 »
		Totale delle variazioni della Categoria I	+ 10,192,015.57
		CATEGORIA III. — Movimento di capitali.	
284		Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato (Spesa obbligatoria)	+ 13,000 »
288		Spese proprie del fondo di previdenza per i ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 523 (Spesa d'ordine)	+ 40,000 »
289		Spese proprio della Cassa di sovvenzioni per impiegati e superstiti d'impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione (legge 22 luglio 1906, n. 623 (Spesa d'ordine)	+ 15,000 »
		Totale delle variazioni alla categoria III	+ 68,000 »

CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*

293	Personale civile per la riscossione del dazio (Spesa d'ordine)	+	89,420 »	
294	Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese di ufficio, di giro, di alloggio ed altre (Spesa d'ordine)	+	19,500 »	
298	Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali di servizio sanitario ed altre (Spesa d'ordine)	+	20,000 »	
301	Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Spesa d'ordine)	+	6,000 »	
303	Personale civile per la riscossione del dazio (Spesa d'ordine)	+	125,878 »	
305	Assegni e indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Spesa d'ordine)	+	16,200 »	
309	Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento di locali, ed altre (Spesa d'ordine)	+	20,000 »	
312	Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Spesa d'ordine)	+	15,800 »	
Totale delle variazioni alla Categoria IV			+	312,798 »

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

3	Ministero - Personale straordinario e spese di facchinaggio	—	2,950 »	
7	Ministero - Pigioli di locali ad uso dell'Amministrazione centrale (Spese fisse)	+	6,600 »	
8	Indennità di tramutamento agli impiegati ed indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute agli impiegati collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio	—	6,000 »	
27	Magistrature giudiziarie - Personale (Spese fisse)	+	1,876,700 »	
28	Magistrature giudiziarie - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	—	4,800 »	
<i>Da riportarsi</i>			+	1,869,550 »

		<i>Riporto</i> . . .	+ 1,869,550 »
38 <i>bis</i>	Indennità ai funzionari civili, che prestano servizio nei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi e negli altri comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, con una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiore all'80 per cento. .		+ 170,000 »
38 <i>ter</i>	Costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di grazia e giustizia e dei culti (legge 18 luglio 1911, n. 836 (Spesa ripartita) .		<i>per memoria</i>
	Totale delle variazioni . . .		+ 2,039,550 »
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>			
1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)		+ 79,675 »
2	Ministero - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse).		+ 7,750 »
24	Stipendi al personale delle legazioni (Spese fisse)		+ 101,500 »
25	Stipendi al personale dei consolati (Spese fisse)		+ 169,000 »
26	Stipendi al personale degli interpreti (Spese fisse)		+ 4,000 »
27	Stipendi ed indennità varie a funzionari civili o militari a disposizione del Ministero degli affari esteri per i servizi diplomatico e consolare		- 11,400 »
29	Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza al personale dei Consolati (Spese fisse)		+ 6,000 »
36	Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, congressi e conferenze internazionali		+ 112,000 »
59	Contributo dello Stato nelle spese civili e militari della colonia della Somalia italiana		+ 350,000 »
60	Stipendi ed indennità varie a funzionari civili e militari della Direzione centrale degli affari coloniali ed importo delle ritenute relative, giusta le disposizioni del vigente regolamento coloniale . .		- 10,000 »
62	Spese varie nell'interesse delle colonie Eritrea e Somalia italiana. .		- 22,600 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .		+ 785,925 »

		<i>Riporto</i> . . .	+ 785,925 •
63	Assegni provvisori e d'aspettativa (Spese fisse)	+	5,000 •
65 <i>ter</i>	Spesa per onorari ad arbitri, ed altre relative alla vertenza Cerruti fra l'Italia e la Columbia	+	34,294.85
65 <i>quater</i>	Onorari all'arbitro italiano e al superarbitro nella vertenza concernente l'importazione di vini nuovi italiani in Svizzera	+	8,710 •
65 <i>quinq.</i>	Assegnazione straordinaria per provvedere all'estensione graduale dell'amministrazione diretta della colonia fino alla linea Dolo-Lugh-Bur-Acata Dafet-Scilde nella Somalia italiana (legge 18 luglio 1911, n. 864 - Spesa ripartita - Prima rata)	+	700,000 •
	Totale delle variazioni della Categoria I . . .	+	1,533,929.85
 CATEGORIA IV — Partite di giro. 			
66	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	+	110,650 •
 MINISTERO DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA 			
CATEGORIA I. — Spese effettive.			
1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	+	354,700 •
2	Ministero - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	+	29,900 •
3	Ministero - Paghe e mercedi ai diurnisti ed inservienti avventizi, come dall'elenco nominativo della tabella A allegata allo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1909-10 - Paga di un disegnatore straordinario	-	62,938 •
4	Compensi per lavori straordinari di qualsiasi natura al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale anche dipendente da altri Ministeri - Retribuzioni a personale straordinario temporaneamente assunto presso l'Amministrazione centrale con le norme dell'art. 9 della legge 11 giugno 1897, n. 182	-	10,560 •
	<i>Da riportarsi</i> . . .	+	311,102 •

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1912

		<i>Riporto</i> . . .	+	311,102	»
11		Paghe agli operai addetti ai lavori di costruzione, manutenzione ed adattamento dei locali e dei mobili dell'Amministrazione centrale, come dall'elenco nominativo della tabella B allegata allo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1908-909	-	9,490	»
13		Spese per acquisto di libretti e scontrini ferroviari (Spesa d'ordine) .	+	6,000	»
19		Indennità ai membri della Commissione consultiva e delle altre Commissioni o Giunte permanenti e temporanee per le quali non esistono stanziamenti speciali nel bilancio - Indennità ai componenti le Commissioni per le nomine e promozioni del personale dipendente dal Ministero ed alle Commissioni per concorsi ed assegni, a posti gratuiti in Istituti d'educazione, a posti di studio e di perfezionamento - Indennità e compensi per incarichi diversi di qualsiasi natura	-	51,500	»
26		Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	+	4,859.90	
28		Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie .	+	118,106	»
31		Amministrazione provinciale scolastica - Personale di ruolo - Stipendi e retribuzioni per supplenze (Spese fisse)	+	831,500	»
32		Amministrazione provinciale scolastica - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	+	1,000	»
33		Regi ispettori scolastici - Personale di ruolo - Stipendi e retribuzioni per supplenze ed assegni agli ispettori scolastici cui sono affidate solamente scuole del comune capoluogo della provincia ed agli ispettori comandati agli uffici provinciali (articoli 28 e 32 del regolamento approvato con Regio decreto 19 aprile 1906, n. 350) (Spese fisse)	+	252,750	»
35		Indennità e spese per l'esercizio della funzione ispettiva e per ogni incarico o missione affidata agli ispettori scolastici in servizio dell'Istruzione primaria	+	60,000	»
36 <i>bis</i>		Regi vice-ispettori scolastici - Personale - Stipendi (Spese fisse) . .	+	857,850	»
36 <i>ter</i>		Regi vice-ispettori scolastici - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	+	350	»
36 <i>quater</i>		Indennità per le spese d'ispezione delle scuole primarie ai vice-ispettori scolastici	+	121,800	»
37		Concorsi e rimborsi dello Stato nella spesa che i comuni sostengono per gli stipendi dei maestri elementari (Leggi 11 aprile 1886, n. 3798, 8 luglio 1904, n. 407, 15 luglio 1906, n. 383, e 4 giugno 1911, n. 487)	+	22,804,097	»
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+	25,308,424.90	

		<i>Riporto</i> . . .	+ 25,308,424.90
38	Retribuzioni agli insegnanti elementari che abbiano impartite lezioni nelle scuole serali e festive per adulti analfabeti comprese quelle di cui all'art. 12 della legge 8 luglio 1904, n. 407, dell'art. 69 della legge 15 luglio 1906, n. 383 e dell'art. 65 della legge 4 giugno 1911, n. 487		+ 1,050,000 »
39	Retribuzioni agli insegnanti elementari delle scuole serali e festive per adulti e analfabeti, in applicazione dell'art. 69 della legge 15 luglio 1906, n. 383		— 250,000 »
44 <i>bis</i>	Retribuzioni ai maestri dei comuni delle valli del Pinerolese e della valle di Susa		+ 10,000 »
47	Concorso dello Stato per l'arredamento di scuole elementari appartenenti a comuni e a corpi morali che mantengono scuole a sgravio dei comuni e sussidi a scuole facoltative comunali		+ 150,000 »
50	Assegni e sussidi ad asili e giardini d'infanzia		+ 146,500 »
52	Onere dello Stato per l'istituzione delle scuole elementari nelle frazioni o borgate e concorso nella spesa per le classi elementari sdoppiate dei comuni, di cui all'art. 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in applicazione degli articoli 64, 65 e 77 della legge stessa		— 5,000,000 »
54	Contributo dello Stato nella spesa per l'istituzione di Direzioni didattiche nei comuni di cui all'art. 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383, e indennità di residenza e di missione ai direttori didattici in applicazione dell'art. 67, comma 2° della legge stessa		— 245,000 »
56	Concorso dello Stato a vantaggio dell'istruzione elementare nei comuni di cui all'art. 77 della legge 15 luglio 1906, n. 383, ed in applicazione degli articoli 70, 72, 69 e 67, comma 1°, 67 comma 2°, 71, 59 e 63 della legge stessa		— 75,000 »
61	Sussidi ad istituzioni ausiliarie della scuola elementare (patronati, educatori, colonie appennine, marine, ecc., cooperative scolastiche, associazioni e federazioni che si occupano delle varie forme di assistenza scolastica, ecc.)		+ 322,400 »
62	Sussidi a biblioteche popolari scolastiche e magistrali e ad associazioni od enti che promuovono la diffusione e l'incremento di esse biblioteche		+ 45,500 »
69	Indennità per missioni e ispezioni straordinarie in servizio dell'istruzione primaria		+ 6,000 »
69 <i>bis</i>	Indennità di trasferimento ai maestri elementari		+ 30,000 »
69 <i>ter</i>	Indennità di viaggio e di soggiorno ai membri dei Consigli scolastici e delle delegazioni governative residenti fuori delle sedi principali		+ 150,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 21,648,824.90

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1912

		<i>Riporto</i> . . .	+ 21,648,824.90
69 <i>quater</i>	Indennità agli insegnanti elementari addetti alle scuole elementari di tirocinio presso le scuole normali		+ 110,000 *
69 <i>quinq.</i>	Spese d'ufficio e arredamento dei locali per l'Amministrazione scolastica provinciale		+ 500,000 *
69 <i>series</i>	Concorso nella spesa per i locali ad uso del Consiglio, della Deputazione e dell'ufficio scolastico provinciale (articolo 23 della legge 4 giugno 1911, n. 487)		+ 103,500 *
70	Regi ginnasi e licei - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi indicati nella legge 8 aprile 1906, n. 142 - Stipendi ed assegni al personale non insegnante degli Istituti della Calabria e della Sardegna, ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 14 luglio 1907, n. 562 - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse)		- 405,700 *
71	Regi ginnasi e licei - Personale - Retribuzioni per le classi aggiunte (Spese fisse)		- 130,000 *
72	Regi ginnasi e licei - Personale - Rimunerazioni per insegnamenti speciali nei licei e per servizi straordinari eventuali, anche ad insegnanti chiamati a coadiuvare nella direzione i capi d'istituto a causa di eccezionali condizioni dei locali		- 35,000 *
74	Regi ginnasi e licei - Acquisto e conservazione del materiale scientifico e didattico per gabinetti e per le biblioteche - Spese per le esercitazioni nei gabinetti medesimi		- 6,340 *
78	Sussidi ed assegni fissi ad istituti di istruzione media classica . . .		- 2,455 *
80	Fondazioni scolastiche a vantaggio dell'istruzione media classica - Assegni per posti di studio liceali		- 3.75
81	Regie scuole tecniche, Regi istituti tecnici e nautici - Personale di ruolo - Stipendi - Assegni - Indennità - Retribuzioni e compensi indicati nella legge 8 aprile 1906, n. 142 - Stipendi ed assegni al personale non insegnante negli istituti della Calabria e della Sardegna, ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 14 luglio 1907, n. 562 - Scuole tecniche serali di Genova e retribuzioni al personale insegnante e direttivo - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse)		- 534,762 *
82	Regie scuole tecniche, Regi istituti tecnici e nautici - Personale - Retribuzioni per le classi aggiunte (Spese fisse)		+ 160,000 *
83	Regie scuole tecniche, Regi istituti tecnici e nautici - Personale - Rimunerazioni per servizi straordinari eventuali anche ad insegnanti chiamati a coadiuvare nella direzione i capi d'istituto a causa di eccezionali condizioni locali		- 47,000 *
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 21,361,064.15

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-1912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1912

		<i>Riporto</i> . . .	+ 21,361,064.15
88	Sussidi a provincie, a comuni, e ad altri corpi morali pel mantenimento di scuole tecniche		— 8,066.66
93	Regie scuole complementari e normali. - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi indicati nella legge 8 aprile 1906, n. 142 - Stipendi ed assegni al personale non insegnante delle scuole della Calabria e della Sardegna ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 14 luglio 1907, n. 562 - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse)		+ 16,900 .
94	Regie scuole complementari e normali - Personale - Retribuzioni per le classi aggiunte (Spese fisse)		+ 24,700 .
102 <i>bis</i>	Borse di studio ad alunni ed alunne delle scuole normali stabilite dalla legge 4 giugno 1911, n. 487 (Spese fisse)		+ 180,000 .
102 <i>ter</i>	Spesa occorrente per provvedere alla istituzione di nuove scuole normali (art. 65 della legge 4 giugno 1911, n. 487)		+ 100,000 .
104	Indennità di viaggio e diarie agli ispettori centrali tecnici permanenti e temporanei ed agli ispettori incaricati di circolo per l'ispezione delle scuole medie e spese d'ufficio per gl' Ispettorati di circolo (Legge 27 giugno 1909, n. 411)		— 20,000 .
107	Propine ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità nelle scuole elementari di ammissione e di licenza negli Istituti di istruzione media (Spesa d'ordine)		+ 130,000 .
110	Sussidi alle scuole secondarie dei comuni dell' Umbria indicate nel decreto Pepoli del 10 novembre 1860, ed assegno al comune di Cingoli pei lasciti Sacchetti e Carfagni		— 5,010.88
111	Indennità per ispezioni e missioni varie in servizio dell'istruzione media		— 10,000 .
113	Istituti di magistero per l'educazione fisica in Roma, Napoli e Torino - Personale di ruolo - Stipendi ed assegni - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse)		— 5,340 .
117	Insegnamento della educazione fisica nelle scuole medie governative - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi indicati nella legge 26 dicembre 1909, n. 805 - Retribuzioni per supplenze - Retribuzione alle incaricate per le squadre femminili nelle scuole medie miste ed agli incaricati per le squadre maschili delle scuole normali femminili dichiarate promiscue (Spese fisse)		+ 15,100 .
118	Insegnamento della educazione fisica nelle scuole medie governative - Personale - Retribuzioni per classi aggiunte		+ 2,250 .
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 21,781,596.61

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1912

	<i>Riporto</i> . . .	+ 21,781,596.61
125	Convitti nazionali e convitto « Principe di Napoli » in Assisi per i figli degli insegnanti - Personale di ruolo - Stipendi - Rimunerazioni per supplenze (Spese fisse)	- 45,360 »
132	Collegio-convitto femminile « Regina Margherita » in Anagni per le orfane dei maestri elementari - Personale di ruolo - Stipendi - Rimunerazioni per supplenze (Spese fisse)	- 3,370 »
133	Educatori femminili - Personale di ruolo - Stipendi - Rimunerazioni per supplenze (Spese fisse)	- 11,770 »
140	Istituti dei sordomuti - Personale di ruolo - Stipendi - Rimunerazioni per supplenze (Spese fisse)	- 3,240 »
145	Regio Università ed altri istituti d'istruzione universitaria - Stabilimenti scientifici universitari - Segreterie universitarie - Personale di ruolo - Stipendi - Assegni, indennità, retribuzioni e compensi iscritti nei ruoli organici - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse)	+ 7,220.15
146	Regio Istituto di studi superiori, pratici e di perfezionamento in Firenze - Regio Politecnico di Torino - Scuola navale superiore di Genova - Personale - Aumenti di stipendio a carico dello Stato dipendenti dalle disposizioni della legge 9 luglio 1909, n. 496, ed aumenti quinquennali e sessennali al personale dell'Istituto di Firenze secondo le convenzioni approvate con le leggi 30 giugno 1872, n. 885 (serie 2ª), e 9 luglio 1905, n. 366	- 26,937 »
149	Regio Università ed altri Istituti d'istruzione universitaria - Indennità e retribuzioni per incarichi eventuali attinenti all'insegnamento	- 8,000 »
152	Regio Università ed altri Istituti d'istruzione universitaria - Dotazioni per acquisto di materiale scientifico, per mantenimento di cliniche, per spese d'ufficio e di rappresentanza, di pigioni, manutenzione e adattamento dei locali e dei mobili - Supplemento alle dotazioni e spese varie - Spese ed incoraggiamenti per ricerche sperimentali.	+ 5,160 »
153	Scuola d'agraria annessa alla Regia Università di Bologna - Spese da sostenere con i proventi di cui alla legge 9 giugno 1904, n. 289 .	<i>Soppresso</i>
154	Assegni fissi ad Istituti d'istruzione superiore e legato Filippo Barker-Webb a favore del Regio Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze	- 165.75
161	Indennità per ispezioni e missioni in servizio dell'istruzione superiore	- 5,000 »
182	Accademie ed Istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Spese di fito, manutenzione, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei locali - Acquisto e conservazione dei mobili - Altre spese d'ufficio e spese di rappresentanza	- 7,600 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 21,682,534.01

		<i>Riporto</i> . . .	+ 21,682,534.01
188	Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Personale di ruolo - Stipendi - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse) . .		- 14,375 »
211	Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Spese da sostenersi con la tassa d'entrata (Art. 5 della legge 27 maggio 1874, n. 2554)		+ 382,090.55
213	Acquisto di cose d'arte e di antichità (art. 28, legge 20 giugno 1909, n. 364)		+ 300,000 »
220	Concorso dell'Italia nel mantenimento degli uffici di segreteria della Commissione permanente dell'Associazione geodetica internazionale in Berlino - Spese per il funzionamento della Regia Commissione geodetica italiana		- 6,500 »
221 <i>bis</i>	Contributo governativo pel funzionamento della scuola elementare completa e del corso complementare d'insegnamento professionale marittimo a bordo della nave <i>Caracciolo</i> radiata dai ruoli del Regio naviglio (art. 7 della legge 13 luglio 1911, n. 724)		+ 16,000 »
222	Assegni di disponibilità (Spese fisse).		+ 32,100 »
223	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse) . .		- 20,000 »
224 <i>bis</i>	Paghe e compensi al personale avventizio temporaneamente assunto per i servizi urgenti del Ministero		+ 47,700 »
224 <i>ter</i>	Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi e negli altri comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 con una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiore all'80 per cento		+ 160,000 »
224 <i>quater</i>	Costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero dell'istruzione pubblica (legge 18 luglio 1911, n. 836 (Spesa ripartita)		<i>per memoria</i>
228	Quota a carico dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui di favore concessi ai comuni di cui all'art. 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in applicazione degli articoli 59 e 63 della legge stessa		+ 40,000 »
229	Quota a carico dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui di favore concessi ai comuni di cui all'art. 77 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in applicazione degli articoli 59 e 63 della legge stessa		+ 7,000 »
229 <i>bis</i>	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i comuni contraggono per provvedere all'acquisto delle aree, alla costruzione od acquisto, all'adattamento, al restauro ed all'arredamento principale relativo (banchi e cattedre) degli edifici destinati ad uso delle scuole elementari o giardini ed asili d'infanzia -		
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 22,626,549.56

		<i>Riporto</i> . . .	+ 22,626,549.56
		Onere dello Stato secondo la legge 4 giugno 1911, n. 487 (articoli 24 e 25)	+ 841,506 »
229 <i>ter</i>		Fondo di riserva per le spese relative ai servizi dell'istruzione primaria e popolare	+ 499,650 »
230		Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che le provincie ed i comuni contraggono per provvedere alla costruzione, ampliamento e restauro degli edifici destinati alla istruzione secondaria, classica, tecnica e normale, ai quali essi abbiano per legge obbligo di provvedere, come pure per altre scuole e convitti mantenuti a loro spese, che siano pareggiati ai governativi - Onere del Governo secondo l'art. 7 delle leggi 8 luglio 1888, numero 5516 e 15 luglio 1900, n. 260, prorogata dalle leggi 26 dicembre 1909, n. 812 e 17 luglio 1910, n. 501 e l'art. 31 della legge 4 giugno 1911, n. 487 (Spesa obbligatoria)	+ 29,200 »
230 <i>bis</i>		Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i comuni contraggono per provvedere all'acquisto di terreni, all'ampliamento, alla costruzione ed ai restauri degli edifici destinati ad uso delle scuole normali - Onere dello Stato secondo l'art. 67 della legge 4 giugno 1911, n. 407	<i>per memoria</i>
232 <i>ter</i>		Spese per l'impianto ed il mantenimento di un convitto nazionale femminile da instituirsi in Roma, con l'anno scolastico 1911-912, in via di esperimento	+ 35,000 »
237 <i>bis</i>		Università di Bologna - Erezione ed ampliamento degli Istituti scientifici, in conformità della convenzione approvata con la legge 9 aprile 1911, n. 335 - Prima delle cinque rate stabilite dall'art. 2 della legge predetta corrispondente al contributo che annualmente debbono versare nelle casse dello Stato il comune e la provincia di Bologna	+ 90,000 »
237 <i>ter</i>		Università di Bologna - Erezione ed ampliamento degli Istituti scientifici, in conformità della convenzione approvata con la legge 9 aprile 1911, n. 335 - Stanziamento corrispondente al contributo della Cassa di risparmio di Bologna (art. 3 della legge suddetta)	+ 1,700,000 »
256		Università di Pavia - Cattedra di patologia speciale dimostrativa medica - Acquisto di materiale scientifico (a)	»
265 <i>bis</i>		Spese per la costruzione di edifici della Regia Università di Roma ed opere accessorie - 2ª rata ai termini della legge 2 luglio 1911, n. 626	+ 200,000 »
267		Scuola superiore di medicina veterinaria in Napoli - Spese per l'impianto di una stazione sperimentale per la lotta contro l'epizoozia	- 13,140 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 26,008,765.56

a) Modificata la denominazione del capitolo.

		<i>Riporto</i> . . .	+ 26,008.765.56
269 <i>bis</i>	Università di Bologna - Spesa per lavori inerenti alla clinica oculistica ed onorari ad arbitri ed altre spese relative alla vertenza Ricciardi, definita con sentenza 27 maggio 1911 del collegio arbitrale proposto dalla ditta Ricciardi ed accettato con nota 24 dicembre 1910 del Ministero dell'istruzione pubblica		+ 9,288.91
277	Fondo per la estinzione del prestito occorrente per la sistemazione della zona monumentale di Roma - Quinta delle trentacinque annualità approvate con l'art. 21 della legge 11 luglio 1907, n. 502, ed aumentate con l'art. 5 della legge 15 luglio 1911, n. 755 . . .		+ 100,000 »
284 <i>bis</i>	Acquisto e sistemazione a « Museo Vasariano » della casa che fu di Giorgio Vasari in Arezzo (legge 30 luglio 1911, n. 915)		+ 60,000 »
332 <i>bis</i>	Scuola d'agraria annessa alla Regia Università di Bologna - Spesa da sostenersi con i proventi di cui alla legge 9 giugno 1901, n. 289 .		+ 19,153.50
		Totale delle variazioni . . .	+ 26,197,207.97

MINISTERO DELL'INTERNO

CATEGORIA I. — Spese effettive.

1	Ministero - Personale (Spese fisse)	+ 13,250 »	
16	Personale del servizio araldico - Stipendi (Spese fisse)	+ 125 »	
30	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	+ 10,761 »	
32	Spese casuali	+ 12,510.96	
33	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie .	+ 250,849 »	
38	Fitto di locali per gli archivi di Stato (Spese fisse)	+ 4,345.63	
40	Amministrazione provinciale - Personale (Spese fisse)	+ 320,250 »	
41	Amministrazione provinciale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	+ 5,000 »	
53	Sussidi diversi di pubblica beneficenza e alle istituzioni dei ciechi .	+ 520,000 »	
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 1,137,091.59

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1912

	<i>Riparto</i> . . .	+	1,137,091.59
55	Assegni fissi a stabilimenti diversi di pubblica beneficenza	+	510 »
59	Ispettori compartimentali, medici provinciali e medici provinciali aggiunti - Personale (Spese fisse)	+	247,775 »
65	Laboratori della sanità pubblica - Personale (Spese fisse)	+	17,258.34
68	Provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie - Spese per acquisto, preparazione, trasporto, magazzinaggio e conservazione del materiale profilattico - Sussidi e concorsi	+	2,500,000 »
75	Servizio sanitario dei porti e delle stazioni sanitarie - Personale (Spese fisse)	+	155,406.66
81	Provvedimenti profilattici contro le epizoozie - Sussidi, esperimenti e ricerche varie	+	300,000 »
88	Funzionari e impiegati di pubblica sicurezza - Personale (Spese fisse)	+	605,304 »
92	Laboratorio chimico per le sostanze esplosive - Personale. Art. 2, legge 11 luglio 1907, n. 491 (Spese fisse)	+	7,800 »
96	Corpo delle guardie di città - Stipendi e paghe al personale, indennità di carica, soprassoldi annessi alla medaglia al merito di servizio (Spese fisse)	+	1,797,675 »
124	Contributo del Ministero dell'interno a complemento della somma stanziata nel bilancio del Ministero della guerra per le spese relative all'arma dei Reali carabinieri	+	3,404,000 »
135	Personale di educazione e di sorveglianza dei riformatori governativi (Spese fisse)	+	69,479.17
137	Personale di custodia, sanitario, religioso e di istruzione delle carceri (Spese fisse)	+	1,034,500 »
170 <i>bis</i>	Stipendi ai consiglieri aggiunti in soprannumero (art. 3, legge 6 luglio 1911, n. 697 (Spese fisse)	+	115,500 »
175 <i>bis</i>	Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi e negli altri comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, con una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiore all'80 per cento	+	160,000 »
175 <i>ter</i>	Sussidi ai proprietari più bisognosi di fondi rustici distrutti dalle lave dell'eruzione dell'Etna del marzo-aprile 1910 (legge 21 luglio 1911, n. 841)	+	50,000 »
175 <i>ter-A</i>	Sussidi ai danneggiati dalle eruzioni dell'Etna nell'ottobre 1911 . . .	+	35,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	+	11,637,299.76

		<i>Riporto</i> . . .	+ 11,637,299.76
175 <i>quater</i>	Costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero dell'interno (legge 18 luglio 1911, n. 836) (Spesa ripartita)		<i>per memoria</i>
177	Erogazione a favore delle provincie e dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, delle rispettive istituzioni pubbliche di beneficenza e delle Camere di commercio di Messina e di Reggio Calabria dei proventi dell'addizionale stabilita dall'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, a sensi dell'articolo medesimo e dell'articolo 75 della legge 15 luglio 1910, n. 466.		+ 2,057,658.10
177 <i>bis</i>	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi ai comuni per provvedere alla costruzione o sistemazione di ospedali comunali o consorziali, giusta gli articoli 8 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586 (Spesa obbligatoria)		+ 40,000 »
178	Maggior interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni più bisognosi per opere di risanamento (leggi 14 luglio 1887, n. 4791, 8 febbraio 1900, n. 50, art. 2, e 13 luglio 1905, n. 399, art. 2) (Spesa obbligatoria)		+ 64,000 »
178 <i>bis</i>	Maggior interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi ai comuni per provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 7 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586 (Spesa obbligatoria)		+ 20,000 »
179	Fondo occorrente per soddisfare le rate del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dai comuni per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili in base ai limiti delle concessioni annue di lire 80,000 per le leggi 8 febbraio 1900, n. 50; 28 dicembre 1902, n. 566; 13 luglio 1905, n. 399; e di lire 40,000 per la legge 14 luglio 1907, n. 544, ed in base all'art. 14, nn. 1, 2 e 4 della legge 25 giugno 1911, n. 586 (Spesa obbligatoria)		+ 300,000 »
184 <i>bis</i>	Costruzione di due carceri giudiziarie a Venezia e Bari, di un sanatorio criminale a Montesarchio e di due riformatori a Cagliari ed Airola (legge 6 luglio 1911, n. 696) (Spesa ripartita)		+ 400,000 »
185 <i>bis</i>	Concorso dello Stato nelle annualità di mutui contratti dai comuni della Basilicata per la fornitura di acqua potabile non compresi nella tabella E della legge 31 marzo 1904, n. 140 (legge 25 giugno 1911, n. 586) Spesa obbligatoria).		<i>per memoria</i>
185 <i>ter</i>	Sussidi per condutture di acque potabili già eseguite e concorso dello Stato nelle annualità di mutui contratti e da contrarsi dai comuni delle provincie calabresi per fornitura di acqua potabile (articoli 41 a 44 della legge 9 luglio 1908, n. 445, e legge 25 giugno 1911, n. 586) (Spesa ripartita)		+ 321,600 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 14,840,557.86

		<i>Riporto</i> . . .	+ 14,840,557.86
185 <i>quinq.</i>	Opere di consolidamento e sistemazione generale dell'edificio demaniale di S. Severino sede dell'archivio di Stato di Napoli ed acquisto di fabbricato di proprietà Raimondi posto sul lato nord dello stesso stabile demaniale (legge 13 luglio 1911, n. 746)		+ 840,000 »
185 <i>quinq.</i>	Spesa occorrente per provvedere alle deficienze dei bilanci dei comuni di Amalfi, Cetara, Maiori e Casamicciola, danneggiati dal nubifragio dell'ottobre 1910 allo scopo di assicurare il regolare funzionamento dei servizi nei comuni stessi (legge 13 aprile 1911, n. 311, seconda ed ultima annualità)		+ 40,000 »
231	Indennizzo a favore del dott. Emanuele Giros per danni dal medesimo patiti quale delegato prefettizio a bordo del piroscafo <i>Oreto</i> il 29 settembre 1901		+ 1,000 »
		Totale delle variazioni . . .	+ 15,721,557.86

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

1	Amministrazione centrale - Personale di ruolo (Spese fisse)	+ 170,000 »	
2	Amministrazione centrale - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	- 400 »	
13	Genio civile - Personale di ruolo (Spese fisse)	- 119,100 »	
15	Genio civile - Personale di ruolo - Spese per indennità di visite . .	- 25,500 »	
31	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	+ 26,314.90	
35	Trasferte e competenze diverse al personale di sorveglianza addetto ai lavori di manutenzione di strade e ponti nazionali, allo sgombrare di nevi, di materie franate o trasportate dalle piene, ai lavori per impedire interruzioni di transito e per riparare e garantire da danni le strade e i ponti nazionali ed al servizio delle Regie Trazzere	- 3,000 »	
36	Salario ai capi cantonieri e cantonieri delle strade nazionali - Indennità di percorrenza ai capi cantonieri (Spese fisse)	- 10,000 »	
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 38,314.90

		<i>Riporto</i> . . .	+	38,314.90
45	Opere idrauliche di seconda categoria - Manutenzione e riparazione .		-	165,500 »
64	Manutenzione, riparazione, illuminazione e rinnovazione di apparecchi di fari e fanali		-	764,020 »
65	Personale subalterno ordinario pel servizio dei fari - Stipendi e indennità fisse (Spese fisse)		-	490,000 »
66	Personale subalterno ordinario pel servizio di manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e fanali - Indennità, competenze diverse e sussidi - Assegni e competenze diverse ai fanalisti avventizi		-	86,000 »
67	Personale subalterno ordinario pel servizio dei fari - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)		-	1,750 »
68	Personale subalterno straordinario pel servizio di manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e fanali - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)		-	350 »
69	Pigioni pel servizio dei porti e dei fari (Spese fisse)		-	1,400 »
80	Stipendio del presidente del Magistrato alle acque (Spese fisse) . .		+	870.97
95	Manutenzione, riparazione, illuminazione e rinnovazione di apparecchi dei fari e fanali pel servizio dei porti nelle provincie venete . .		-	49,000 »
146	Opere marittime dipendenti dalle leggi 14 luglio 1889, n. 6280; 17 giugno 1892, nn. 279 e 281; 2 agosto 1897, n. 349; 25 febbraio 1900, n. 56; 19 giugno 1902, n. 275; 27 dicembre 1903, n. 514; 13 marzo 1904, n. 102; 30 giugno 1904, n. 293; 8 luglio 1904, n. 351; 14 luglio 1907, n. 542; 12 giugno 1910, n. 297; 13 luglio 1910, n. 466 (articolo 49, lettera <i>a</i> e articolo 51, tabella 1, lettera <i>a</i> , n. 4); 12 marzo 1911, n. 258 (articoli 1 e 2) e 13 aprile 1911, n. 311 (articoli 1 e 15, lettera <i>m</i>) (Spesa ripartita)		-	98,250 »
152	Sussidi per opere ai porti di 4ª classe e per conservazione di spiagge (articolo 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato <i>F</i> , e articolo 39 del testo unico delle leggi sui porti e fari approvato con Regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095)		-	49,000 »
162	Sussidi per l'impianto e l'esercizio in servizio pubblico di automobili o di altri mezzi di trazione meccanica sulle strade ordinarie tra località non congiunte da ferrovie o da tranvie (articolo 20 della legge 12 luglio 1908, n. 444 e articolo 1 della legge 21 luglio 1911, n. 852)		+	1,200,000 »
164	Spese di sorveglianza sulle costruzioni delle ferrovie concesse all'industria privata		+	30,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	-	436,084.13

	<i>Riporto</i> . . .	436,084.13
166	Opere in Roma dipendenti dalle leggi 14 maggio 1881, n. 209; 2 luglio 1890, n. 6936; 20 luglio 1890, n. 6980; 28 giugno 1892, n. 299; 6 agosto 1893, n. 458; 14 gennaio 1897, n. 12; 25 febbraio 1900, n. 56; 27 dicembre 1903, n. 514; 30 giugno 1904, n. 393 (art. 1, lett. <i>b, c, d</i>); 6 giugno 1907, n. 300; 14 luglio 1907, n. 502 (art. 1, lett. <i>b e c</i>); 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1, lett. <i>a e b</i>) e 13 aprile 1911, n. 311 (art. 15, lett. <i>a, b e c</i>) (Spesa ripartita)	— 2,500 000 »
176	Costruzione ed esercizio dell'acquedotto pugliese e rimboschimento del bacino idrologico del Sele, e spese varie inerenti alla tutela della silvicoltura del bacino medesimo (leggi 26 giugno 1902, n. 245 e 8 luglio 1904, n. 381) (Spesa ripartita)	+ 8,000,000 »
190	Concorso dello Stato nelle annualità dei mutui contratti dai comuni della Basilicata, per fornitura di acqua potabile, non compresi nella tabella <i>E</i> della legge 31 marzo 1904, n. 140	<i>soppresso</i>
209	Sussidi per condutture di acque potabili già eseguite e concorso dello Stato nelle annualità di mutui contratti o da contrarre dai comuni delle provincie calabresi per fornitura d'acqua potabile (art. 41 a 44 della legge 9 luglio 1908, n. 445) (Spesa ripartita)	— 321,600 »
220	Opere marittime nelle provincie venete in dipendenza delle leggi 14 luglio 1889, n. 6280; 13 marzo 1904, n. 102 e 14 luglio 1907, n. 542 (Spesa ripartita)	— 37,400 »
234 <i>bis</i>	Spese pel riattamento delle strade danneggiate dall'eruzione dell'Etna del marzo-aprile 1910 (legge 21 luglio 1911, n. 841)	+ 20,000 »
236	Riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici dello Stato in Messina, Reggio Calabria e negli altri luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (art. 51 della legge 31 luglio 1910, n. 466, 3 ^o comma, e articolo 3 della legge 28 luglio 1911, n. 842) (Spesa ripartita) (<i>a</i>)	»
236 <i>bis</i>	Costruzione nei centri urbani di Messina, Reggio Calabria e Palmi di case per l'abitazione degli impiegati dello Stato ivi residenti per ragioni di ufficio, esclusi quelli dipendenti dal Ministero della guerra (legge 28 luglio 1911, n. 842, art. 2, lettera <i>b</i> , e art. 3) (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
236 <i>ter</i>	Spesa per costruzione di baracche, riparazioni, puntellamenti, occupazione di suolo e altri provvedimenti urgenti in dipendenza del terremoto del 15 ottobre 1911 in provincia di Catania	+ 95,000 »
238	Assegnazione per un fondo di riserva per maggiori stanziamenti relativi a spese autorizzate da leggi precedenti o dalla legge 30 giugno 1904, n. 293, e per eventuali nuove opere da autorizzarsi con la legge di bilancio per somme non eccedenti lire 30,000 e con leggi speciali per somme superiori	— 430,000 »
	Totale delle variazioni alla categoria I . . .	+ 4,389,915.87

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

CATEGORIA II. — *Spese di costruzione di strade ferrate.*

239	Spese per la costruzione di strade ferrate in dipendenza delle leggi 24 dicembre 1903, n. 501; 30 giugno 1904, n. 203 (art. 1, lettere l e m); 9 luglio 1905, n. 413 (art. 6); 12 luglio 1908, n. 444; 19 luglio 1909, n. 518; 12 marzo 1911, n. 258 (art. 4); 13 aprile 1911, n. 311 (art. 15, lettera e) e 21 luglio 1911, n. 846 (articolo unico) (Spesa ripartita)	+ 3,000,000 »
-----	--	---------------

CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*

243	Somme corrispondenti ai pagamenti da disporre per le opere straordinarie di bonificamento da rimborsarsi al tesoro mediante prelevamento dal conto corrente con la Cassa depositi e prestiti (Articoli 67 e 68 del testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195)	— 800,000 »
-----	---	-------------

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

1	Personale di carriera dell'amministrazione centrale e provinciale delle poste e dei telegrafi (Spese fisse)	+ 2,185,717 »
2	Indennità di residenza in Roma al personale di carriera dell'amministrazione centrale e provinciale delle poste e dei telegrafi (Spese fisse)	— 7,840 »
3	Personale subalterno dell'amministrazione centrale e provinciale delle poste e dei telegrafi (Spese fisse)	+ 802,322 »
5	Personale di manutenzione e sorveglianza delle linee telegrafiche e telefoniche (Spese fisse)	+ 200,880 »
10	Indennità per infortuni sul lavoro agli agenti ed operai permanenti ed avventizi dell'Amministrazione postale e telegrafica ai quali non compete pensione ai termini del Regio decreto 6 giugno 1907, n. 716 - Indennizzi e spese diverse per infortuni e danni (Spesa obbligatoria)	— 5,000 »
15	Indennità per visite d'ispezione	— 20,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	+ 3,156,079 »

		<i>Riporto . . .</i>	+	3,156,079	»
30	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)		+	215.13	
47	Spese pel trasporto delle corrispondenze e dei pacchi sulle ferrovie e tramvie in aggiunta ai servizi gratuiti; per qualsiasi prestazione ferroviaria; per trasporto a vuoto delle carrozze postali e per nolo di veicoli - Spese per il trasporto della corrispondenza a mezzo della posta pneumatica - Retribuzioni per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato (Spesa obbligatoria)		-	145,000	»
49	Trasporto delle valigie australiana e indiana (Spesa obbligatoria) . .		-	80,000	»
52	Indennità al personale addetto agli uffici postali presso le stazioni delle ferrovie e gli scali marittimi		-	10,000	»
53	Spese di costruzione e di mantenimento delle carrozze postali, dei furgoncini e di altri veicoli pel trasporto delle corrispondenze e dei pacchi		-	100,000	»
58	Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi e di danni di altra natura subiti da privati, dalla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, o dalla stessa amministrazione per i servizi dei vaglia, dei titoli di credito postali e delle riscossioni per conto di terzi (Spesa obbligatoria)		-	10,000	»
64	Miglioramento graduale della rete telegrafica secondaria - Costruzione di nuove linee e posa di nuovi fili		-	20,000	»
74	Spese di pigioni per i servizi della posta e del telegrafo separati o riuniti e del telefono se unito ad alcuno degli altri servizi (Spese fisse)		-	35,000	»
77	Spese per l'illuminazione ed il riscaldamento dei veicoli adibiti al servizio postale sulle ferrovie		-	20,000	»
82	Mantenimento, restauro, adattamento ed ampliamento di locali e costruzione di casotti e padiglioni in muratura e con altri sistemi .		-	20,000	»
85	Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali a Berna - Acquisto di pubblicazione degli uffici medesimi, acquisto di buoni risposta (Spesa obbligatoria)		-	19,000	»
94	Versamento alla Cassa depositi e prestiti delle somme recuperate per frodi perpetrate nel servizio dei risparmi (Spesa d'ordine) . . .		+	785.28	
95	Personale dell'amministrazione centrale e provinciale dei telefoni (Spese fisse)		+	259,950	»
		<i>Da riportarsi . . .</i>	+	2,958,029.41	

		<i>Riporto</i> . . .	+ 2,958,029.41
130	Lavori da eseguirsi a richiesta di comuni ed altri enti interessati, per metà a carico dello Stato e per metà a carico dei richiedenti: 1° costruzione di linee telefoniche interurbane ed impianti di relativi uffici; 2° impianto di reti telefoniche urbane con non meno di 25 abbonati, da collegare subito; 3° estensione delle reti telefoniche urbane governative oltre i 10 chilometri, entro il raggio di 25 chilometri, mediante il collegamento diretto di abbonati o l'apertura di posti pubblici - Spese per la provvista di materiale ed apparecchi, per missioni, per indennità di viaggio, soggiorno, per compenso di lavori e servizi straordinari ed altre diverse (legge 9 luglio 1908 e 1911, nn. 420 e 677)		+ 131,550 .
132	Spese dipendenti dal riscatto delle reti e linee telefoniche esercitate dall'industria privata e spese per l'azienda dei telefoni dello Stato di cui all'art. 17 della legge 15 luglio 1907, n. 506 - Costruzione ed esercizio di linee e di reti telefoniche ai sensi dell'art. 6 della legge 9 luglio 1908, n. 420 - Costruzione delle linee e reti telefoniche autorizzate dall'art. 7 della legge medesima - Spese per gli acquisti e lavori necessari per il collegamento degli abbonati sino al 30 giugno 1912 e per la costruzione di canalizzazioni sotterranee nelle città di Milano e Torino autorizzate con la legge 21 luglio 1911, n. 773 - Spese per la provvista di materiali ed apparecchi per missioni, per indennità di viaggio, soggiorno, per compenso di lavori e servizi straordinari ed altre diverse		+ 3,700,000 .
133	Lavori da eseguirsi dall'Amministrazione telefonica per conto di terzi su anticipazioni da essi fatte		+ 12,446.33
133 <i>bis</i>	Corresponsione alla Cassa dei depositi e prestiti degli interessi al saggio del 4 per cento sulle somme da essa somministrate durante il 1911 per lavori da eseguirsi dall'Amministrazione dei telefoni in applicazione dell'art. 2 della legge 27 aprile 1911, n. 389 . . .		<i>per memoria</i>
133 <i>ter</i>	Corresponsione alla Cassa depositi e prestiti degli interessi al 4 per cento sulle somme somministrate durante l'anno 1911 dall'Amministrazione dei telefoni in applicazione dell'art. 2 della legge 6 luglio 1911, n. 677		<i>per memoria</i>
134 <i>bis</i>	Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi e negli altri comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, con una percentuale di case distrutte e rese inabitabili, non inferiore all'80 per cento . . .		+ 383,000 .
134 <i>ter</i>	Spesa per la costruzione dell'edificio destinato ad uso dell'Amministrazione centrale delle Casse postali di risparmio in Roma - Somma prelevata dal Fondo di riserva delle Casse postali di risparmio (legge 2 febbraio 1911, n. 76)		<i>per memoria</i>
151	Spese per l'acquisto di un'area occorrente per lo impianto della stazione radiotelegrafica di Palermo e per la costruzione di una strada		
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 7,185,025.74

	<i>Riporto</i> . . .	+	7,185,025.74
	d'accesso a quella stazione; costruzione di canali di scolo e di condutture d'acque per le stazioni radiotelegrafiche di Napoli, Palermo e Cagliari (legge 24 marzo 1907, n. 111); assegnazione della somma di lire 100,000 al comm. Guglielmo Marconi, per l'aumento di spesa occorrente all'impianto delle stazioni radiotelegrafiche di Napoli, Palermo e Cagliari	+	697 »
	Totale delle variazioni alla categoria I . . .	+	7,185,722.74
	CATEGORIA IV. — Partite di giro.		
139	Rimborso del valore dei francobolli adoperati per rappresentare le tasse di conversazioni telefoniche liquidate negli uffici telefonici collegati alla rete telegrafica (Spesa d'ordine)	+	2,000 »
	MINISTERO DELLA GUERRA		
	CATEGORIA I. — Spese effettive.		
13	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	+	93,000 »
26	Corpi di cavalleria - Ufficiali (Assegni fissi).	+	20,000 »
36	Corpo e servizio sanitario - Ufficiali medici, veterinari e farmacisti militari (Assegni fissi).	+	16,000 »
42	Scuole militari: Spese per il personale (Assegni fissi)	-	23,500 »
45	Personale della giustizia militare (Assegni fissi)	+	70,000 »
46	Personale dell'Istituto geografico militare (Assegni fissi)	+	11,000 »
63	Foraggi e spese diverse per i quadrupedi dell'esercito.	-	83,500 »
66	Rimonta e spese dei depositi di allevamento cavalli.	-	20,000 »
76	Premi periodici agli ufficiali del Genio in dipendenza del legato Henry (Spesa d'ordine)	-	39,38
	<i>Da riportarsi</i> . . .	+	82,960.62

		<i>Riporto</i> . . .	+	82,960.62
82	Assegni ad impiegati civili in disponibilità e in soprannumero (Spese fisse)		+	10,000 »
83 <i>bis</i>	Personale civile tecnico dell' Istituto geografico militare in soprannumero (legge 25 giugno 1911, n. 611)		+	21,000 »
83 <i>ter</i>	Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi e negli altri comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, con una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiore all'80 per cento. . . .		+	70,000 »
85	Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi (Spesa ripartita)		—	93,000 »
86	Fabbricazione di materiali d'artiglieria campali, studi, provviste e trasporti relativi (Spesa ripartita)		—	11,400,000 »
91	Lavori a difesa delle coste e spese di trasporto per materiali all'uopo occorrenti (Spesa ripartita)		—	8,400,000 »
92	Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato e spese di trasporto per i materiali all' uopo occorrenti (Spesa ripartita)		—	5,500,000 »
94	Armamento delle fortificazioni, materiale per artiglieria da fortezza e d'assedio - Studi, provviste e trasporti relativi - Spese per il tiro preparato (Spesa ripartita)		—	7,621,000 »
95	Costruzione di nuovi fabbricati, trasformazioni, ampliamento e miglioramento di quelli esistenti, compreso il palazzo del Ministero della guerra: impianto e riordinamento di poligoni, piazze d'armi e campi di ostacoli e di esercizio ed acquisto di immobili all'uopo occorrenti - Spese di trasporto per i materiali accessori per le esigenze del capitolo (Spesa ripartita)		—	5,600,000 »
	Totale delle variazioni alla categoria I . . .		—	38,430,039.38
 <i>CATEGORIA III. — Movimento di capitoli.</i> 				
101	Rimborso al tesoro delle somme avute in anticipazione per spese straordinarie militari, ai sensi dell'art. 4 della legge 30 giugno 1909, n. 404		+	17,500,000 »

MINISTERO DELLA MARINA

CATEGORIA I. — Spese effettive.

1	Ministero - Personale (Spese fisse)	+	4,000 »
2	Ministero - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	+	400 »
14	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale o reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	+	33,599.84
21	Sovvenzioni ad istituti, associazioni e società varie	+	12,000 »
24	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie (Personali militari e civili)	+	1,046,000 »
25	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie (Personale lavorante)	+	187,545 »
47	Compensi per le costruzioni navali stabilite dalla legge 13 luglio 1911, n. 745 e premi di navigazione stabiliti dalle leggi 23 luglio 1896, n. 318, e 16 maggio 1901, n. 176 - Spese di visite e perizie per la esecuzione di dette leggi (Spesa obbligatoria)	+	2,200,000 »
62	Compensi a società di navigazione per speciali trasporti con carattere postale e commerciale (Spesa obbligatoria)	+	75,000 »
62 <i>bin</i>	Personale subalterno ordinario per il servizio dei fari - Stipendi ed indennità fisse (Spese fisse)	+	490,000 »
62 <i>ter</i>	Personale subalterno ordinario per il servizio di manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e fanali - Indennità, competenze diverse e sussidi - Assegni e competenze diverse ai fanalisti avventizi	+	86,000 »
62 <i>quater</i>	Personale subalterno ordinario pel servizio dei fari - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	+	1,750 »
62 <i>quinq.</i>	Personale subalterno straordinario pel servizio di manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e fanali - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	+	350 »
62 <i>sextus</i>	Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e fanali - Rinnovazione degli apparecchi	+	813,020 »
62 <i>septies</i>	Pigioni pel servizio dei fari (Spese fisse)	+	1,400 »
	<i>Da riportarsi</i>	+	4,951,064.84

		<i>Riporto</i> . . .	+	4,951,064.84
62	Spese di trasferta e di missione del personale direttivo e subalterno addetto al servizio dei fari		+	25,500 »
<i>octies</i>				
67	Ufficiali del Corpo Reale equipaggi		+	20,000 »
69	Corpo reale equipaggi - Paghe alla bassa forza		+	1,780,600 »
70	Corpo Reale equipaggi - Vestiario		+	328,000 »
71	Corpo Reale equipaggi - Soprassoldi e spese varie		+	25,000 »
72	Corpo Reale equipaggi - Premi di rafferma, soprassoldi e gratificazioni (Spesa obbligatoria)		+	1,260,000 »
73	Difesa costiere - Personale (Spese fisse)		+	28,000 »
74	Soprassoldi vari al personale militare addetto al servizio semaforico e radiotelegrafico - Fattorini e cantonieri		+	32,000 »
76	Indennità e spese per viaggi collettivi od isolati dei corpi militari e dei personali delle Amministrazioni dipartimentali		+	200,000 »
<i>bis</i>				
80	Armamenti navali - Competenze di bordo al personale imbarcato e spese eventuali di campagna		+	900,000 »
81	Carbon fossile ed altri combustibili per la navigazione.		+	500,000 »
82	Materiali di consumo per le Regie navi		+	150,000 »
83	Viveri a bordo ed a terra		+	1,125,000 »
84	Servizio ospedaliero per i militari del Corpo Reale equipaggi (giornate di cura, materiali di ospedale - Spese varie)		+	40,000 »
90	Servizio semaforico e radiotelegrafico - Materiale		-	25,000 »
90	Spese per l'Istituto militare superiore di radiotelegrafia in Roma (legge 13 luglio 1911, n. 723)		+	50,000 »
<i>bis</i>				
98	Spese per trasporti di materiali		+	30,000 »
101	Energia elettrica, combustibili ed altri generi di consumo - Spese generali per gli stabilimenti militari marittimi e spese per collaudo di materiali		+	350,000 »
102	Materiale per la costruzione di nuove navi e manutenzione delle navi esistenti - Scafi - Motori - Armi a bordo ed a terra		+	1,467,440 »
103	Spesa autorizzata con l'art. 4 della legge 27 giugno 1909, n. 384, non riferentesi alle costruzioni navali.		-	10,000,000 »
		<i>Da riportarsi</i>	+	3,237,604.84

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-1912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1912

		<i>Riporto</i> . . .	+ 3,237,604.84
104		Mercedi al personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi . . .	+ 812,455 »
105		Spese varie per il personale lavorante.	+ 100,000 »
106		Acquisto di munizionamenti da guerra, conservazione dei munizionamenti esistenti - Materiali per costruzione di bersagli.	+ 100,000 »
109 <i>bis</i>		Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o negligenza di agenti dell'Amministrazione (legge 17 luglio 1910, n. 511)	+ 13,320 »
110		Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle spese della marina militare	- 13,320 »
112 <i>bis</i>		Illuminazione delle coste, boe, ecc.	+ 184,650 »
113 <i>ter</i>		Fondo complementare per le costruzioni navali (leggi 27 giugno 1909, n. 384, e 2 luglio 1911, n. 630)	+ 8,532,560 »
113 <i>quater</i>		Assegnazione concessa dalle leggi 27 giugno 1909, n. 384, e 2 luglio 1911, n. 630, per spese non riferentisi alle costruzioni navali	+ 15,000,000 »
113 <i>quing.</i>		Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi e negli altri comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 con una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiore all'80 per cento	+ 25,000 »
113 <i>sexies</i>		Spese per la rimozione del burchio <i>Pirgo</i> affondato all'imboccatura del porto canale di Fiumicino.	+ 30,000 »
113 <i>septies</i>		Spese varie in conseguenza della vigilanza sanitaria nei porti . . .	+ 60,000 »
113 <i>octies</i>		Costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero della marina e dell'attigua caserma pel distaccamento del corpo Reale equipaggi (legge 18 luglio 1911, n. 836) (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
113 <i>novies</i>		Fondo a disposizione per arredamenti e dotazioni delle capitanerie ed uffici di porto e per i servizi della marina mercantile (art. 3 della legge 2 luglio 1911, n. 630)	<i>per memoria</i>
		Totale delle variazioni . . .	+ 28,082,269.84

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

CATEGORIA I. — Spese effettive

1	Personale di ruolo delle categorie transitorie, degli ufficiali d'ordine e di scrittura e degli inservienti per l'Amministrazione centrale - Stipendi ed assegni (Spese fisse)	— 6,000 »
11	Medaglie di presenza, rimborso di spese di viaggio e diarie ai membri ed ai segretari delle Commissioni, dei Consigli e dei Comitati di carattere permanente e temporaneo, verbali e resoconti stenografici	— 13,800 »
24	Spese di posta per la corrispondenza	— 5,000 »
42	Esperienze di concimazione e incoraggiamenti alla produzione frumentaria	+ 62,000 »
49	Spese per l'applicazione delle leggi 6 giugno 1901, n. 355 e 7 luglio 1907, n. 490, relative ai consorzi di difesa contro la <i>phylloxera vastatrix</i>	— 25,000 »
50	Viticultura: acquisto e coltivazione di viti americane: contributi e concorsi - Studi ampelografici	— 18,000 »
53	Istituti zootecnici delle provincie di Campobasso, Arezzo e Potenza (legge 21 luglio 1911, n. 885) (a)	»
66	Stipendi ed indennità al personale forestale (Spese fisse)	— 8,000 »
90	Stipendi ed indennità al personale del Regio corpo delle miniere (Spese fisse)	— 3,700 »
100	Spese per l'acquisto di targhette di identificazione delle caldaie a vapore (Spesa d'ordine)	+ 28,000 »
110	Insegnamento agli aspiranti volontari ed assegni agli aspiranti allievi e volontari - Spese inerenti al concorso ed al corso d'insegnamento (a)	»
118	Stipendi ed assegni al personale dirigente, insegnante ed assistente delle stazioni agrarie e speciali (Spese fisse)	+ 4,800 »
120	Stipendi ed assegni al personale di segreteria delle scuole superiori di agricoltura e delle stazioni agrarie e speciali (Spese fisse)	+ 2,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	+ 17,300 »

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

		<i>Riporto</i> . . .	+	17,300 »
123		Spese per il funzionamento delle stazioni agrarie e speciali, compresi gli assegni al personale (insegnante, amministrativo, tecnico ed inferiore) non di ruolo - Spese d'impianto e di funzionamento di campi sperimentali ai sensi dell'art. 4 della legge 8 giugno 1911, n. 550	+	31,200 »
124		Stipendi ed assegni al personale delle scuole pratiche e delle scuole speciali di agricoltura (Spese fisse)	-	5,500 »
154 <i>quater</i>		Rimborso alla Cassa di maternità della quota a carico dello Stato per il sussidio di puerperio stabilito dalla legge 17 luglio 1910, n. 520	+	55,000 »
165		Spese per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio (Legge 5 maggio 1907, n. 271 e 17 luglio 1910, n. 548)	+	250,000 »
166 <i>bis</i>		Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi e negli altri comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 con una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiori all'80 per cento. . . .	+	30,000 »
181 <i>bis</i>		Annualità dovuta alla Cassa di risparmio di Asti per la costruzioni di un edificio destinato a sede della locale Regia stazione enologica sperimentale (legge 13 aprile 1911, n. 340) (Spesa ripartita - seconda delle dodici rate)	+	10,000 »
182 <i>bis</i>		Acquisto del campo sperimentale di Rieti e sistemazione completa del medesimo in servizio di quella Regia stazione di granicoltura - Somma mutuata dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 3 della legge 8 giugno 1911, n. 550	+	125,000 »
194 <i>bis</i>		Concorso dello Stato nei mutui di favore ai danneggiati dalla eruzione dell'Etna del 1910 (legge 21 luglio 1911, n. 841).		<i>per memoria</i>
196		Somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti per far fronte alle spese relative ai danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (art. 58 della legge 31 marzo 1904, n. 140 e art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 554) (Spesa d'ordine)	+	90,000 »
		Totale delle variazioni . . .	+	603,000 »
RIEPILOGO DELLA TABELLA A.				
CATEGORIA I. — Entrate e spese effettive.				
		Entrata. - Totale delle variazioni	+	65,813,788.23

Spesa:	
Ministero del tesoro	+ 29,216,422.06
Id. delle finanze	+ 10,192,015.57
Id. di grazia e giustizia	+ 2,039,550 »
Id. degli affari esteri	+ 1,533,929.85
Id. dell'istruzione pubblica	+ 26,197,207.97
Id. dell'interno	+ 15,721,557.86
Id. dei lavori pubblici	+ 4,389,915.87
Id. delle poste e dei telegrafi	+ 7,185,722.74
Id. della guerra	— 38,430,039.38
Id. della marina	+ 28,082,269.84
Id. di agricoltura, industria e commercio	+ 603,000 »
Totale delle variazioni della spesa	+ 86,731,552.38
Differenza	— 20,917,764.15
 CATEGORIA II. — Costruzioni di strade ferrate.	
Entrata. - Totale delle variazioni	+ 3,000,000 »
 Spesa:	
Ministero dei lavori pubblici	+ 3,000,000 »
Differenza	»
 CATEGORIA III. — Movimento di capitali.	
Entrata. - Totale delle variazioni	+ 56,267,402.25

Spesa :	
Ministero del tesoro.	+ 13,525,714.73
Id. delle finanze.	+ 68,000 »
Id. della guerra.	+ 17,500,000 »
Totale delle variazioni della spesa . . .	+ 31,093,714.73
Differenza . . .	+ 25,173,687.52
TOTALE DELLE VARIAZIONI NELLE ENTRATE E SPESE REALI	
Entrata. - Totale delle variazioni.	+ 125,081,190.48
Spesa :	
Ministero del tesoro.	+ 42,742,136.79
Id. delle finanze.	+ 10,260,015.57
Id. di grazia e giustizia.	+ 2,039,550 »
Id. degli affari esteri.	+ 1,533,929.85
Id. dell'istruzione pubblica.	+ 26,197,207.97
Id. dell'interno.	+ 15,721,557.86
Id. dei lavori pubblici	+ 7,389,915.87
Id. delle poste e dei telegrafi.	+ 7,185,722.74
Id. della guerra.	- 20,930,039.38
Id. della marina.	+ 28,082,269.84
Id. di agricoltura, industria e commercio	+ 603,000 »
Totale delle variazioni alla spesa . . .	+ 120,825,267.11
Differenza . . .	+ 4,255,923.37

CATEGORIA IV. — <i>Partite di giro.</i>	
Entrata. - Totale delle variazioni	— 372,778.75
Spesa :	
Ministero del tesoro.	+ 1,773.25
Id. delle finanze.	+ 312,798 »
Id. degli affari esteri.	+ 110,650 »
Id. dei lavori pubblici	— 800,000 »
Id. delle poste e dei telegrafi	+ 2,000 »
Totale delle variazioni alla spesa	— 372,778.75
Differenza

TABELLE *B, C, D, E, F, G, H, I, L.*

Riepilogo del bilancio di previsione rettificato per l'esercizio finanziario 1911-12

	PARTE ORDINARIA			PARTE straordinaria	PARTE straordinaria			INSIEME				
	Entrate e spese effettive	Partite di giro	Totale		Entrate e spese effettive	Costruzione di strade ferrate	Movimento di capitali	Totale	Entrate e spese effettive	Costruzione di strade ferrate	Movimento di capitali	Partite di giro
Entrata	2,310,720,259.12	58,062,156.04	2,368,782,415.16	15,120,062.05	46,900,000 »	251,837,895.69	313,857,957.72	2,325,840,321.15	46,900,000 »	251,837,895.69	58,062,156.04	2,682,640,372.88
Spesa:												
Ministero del tesoro	723,786,973.53	591,146.54	724,328,120.07	36,973,884.84	»	226,261,610.18	263,235,495.02	760,710,858.37	»	226,261,610.18	591,146.54	987,563,615.09
Id. delle finanze	290,942,111.57	33,601,096.25	324,543,207.82	4,177,078 »	»	1,251,000 »	5,428,078 »	295,119,189.57	»	1,251,000 »	33,601,096.25	329,971,285.82
Id. di grazia e giustizia e dei culti	55,505,803.89	292,469.15	55,798,273.04	184,523 »	»	»	184,523 »	55,690,326.89	»	»	292,469.15	55,982,796.04
Id. degli affari esteri	24,121,113 »	365,702 »	24,486,815 »	1,341,004.85	»	»	1,341,004.85	25,432,117.85	»	»	365,702 »	25,827,819.85
Id. dell'istruzione pubblica	122,047,662.54	1,644,528.43	123,692,190.97	8,063,141.81	»	»	8,063,141.81	130,110,804.35	»	»	1,644,528.43	131,755,332.78
Id. dell'interno	129,566,317.76	1,686,210.66	131,252,528.42	6,470,698.10	»	»	6,470,698.10	136,037,015.86	»	»	1,686,210.66	137,723,226.52
Id. dei lavori pubblici	40,812,765.87	8,913,393.88	49,726,159.75	87,554,150 »	46,900,000 »	10,000 »	134,464,150 »	128,366,915.87	46,900,000 »	10,000 »	8,913,393.88	184,190,309.75
Id. delle poste e dei telegrafi	121,647,080.41	709,492.97	122,356,573.38	9,063,975.33	»	104,571.25	9,168,546.58	130,711,055.74	»	104,571.25	709,492.97	131,525,119.96
Id. della guerra	336,434,160.62	7,374,757.20	343,808,917.82	21,327,000 »	»	19,100,000 »	40,427,000 »	357,761,160.62	»	19,100,000 »	7,374,757.20	384,235,917.82
Id. della marina	196,248,081.16	2,716,750.89	198,964,832.05	24,332,710 »	»	»	24,332,710 »	220,580,791.16	»	»	2,716,750.89	223,297,542.05
Id. di agricoltura, industria e commercio	22,472,690 »	166,608.07	22,639,298.07	5,661,368 »	»	3,052,000 »	8,713,368 »	28,134,058 »	»	3,052,000 »	166,608.07	31,352,666.07
	2,063,534,760.35	58,062,156.04	2,121,596,916.39	205,149,533.93	46,900,000 »	249,779,181.43	501,828,715.36	2,268,684,294.28	46,900,000 »	249,779,181.43	58,062,156.04	2,623,425,831.75
Avanzo	+ 247,185,498.77	»	+ 247,185,498.77	»	»	+ 2,058,714.26	»	+ 57,156,026.87	»	+ 2,058,714.26	»	+ 59,214,741.13
Disavanzo	»	»	»	- 190,029,471.90	»	»	- 187,970,757.64	»	»	»	»	»

TABELLA C.

Prelevazioni di somme eseguite dal « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine », stanziato al capitolo n. 131 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-12.

Decreto ministeriale di approvazione		Capitoli del bilancio 1911-12 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
			SPESA	
			—	
			Ministero del tesoro.	
			CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>	
25 ottobre 1911 . . .	14046	9	Rendita 3 per cento assegnata ai creditori legall ecc. .	268,99
			Ministero delle finanze.	
			CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>	
29 agosto, 27 ottobre e 12 novembre 1911	11292 14258 14944	26	Residui passivi eliminati, ecc.	8,644,57
21 luglio 1911 . . .	9682	74	Spese di materiale ed altre spese per la tassa sulla circolazione, ecc.	60,000 »
14 settembre 1911 . .	12241	139	Pagamento ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento, ecc.	10,270 »
			CATEGORIA III. — <i>Movimento di capitali.</i>	
25 agosto 1911 . . .	11077	284	Rimborso di capitali ed affrancazioni, ecc.	13,000 »
			<i>Da riportarsi</i>	91,914,57

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1912

Segue TABELLA C.

Decreto ministeriale di approvazione		Capitoli del bilancio 1911-12 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
			<i>Riporto . . .</i>	91,914.57
			CATEGORIA IV — Partite di giro.	
12 novembre 1911 . .	15005	301	Fitto di locali ecc. (Dazio consumo di Napoli). . . .	900 »
4 ottobre 1911 . . .	13047	312	Fitto di locali, ecc. (Dazio consumo - Comune di Roma)	9,800 »
				102,614.57
			Ministero dell'istruzione pubblica.	
			CATEGORIA I. — Spese effettive.	
16 settembre 1911 . .	12336	13	Spesa per acquisto di libretti e scontrini ferroviari . .	6,000 »
9, 14 agosto, 23 settembre e 12 novembre 1911.	10531 10561 12517 e 14944	26	Residui passivi eliminati, ecc.	4,859.90
23 agosto e 6 ottobre 1911.	10841 e 13261	107	Propine ai componenti le Commissioni per gli esami, ecc.	130,000 »
				140,859.90
			Ministero dell'interno.	
			CATEGORIA I. - Spese effettive.	
16 settembre e 4 ottobre 1911.	12313 e 13019	30	Spese di liti	10,761 »

Segue TABELLA C.

Decreto ministeriale di approvazione		Capitoli del bilancio 1911-12 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somme prelevate
Data	Num.	Num.	Denominazione	
			Ministero dei Lavori pubblici.	
			CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>	
31 luglio, 21 ottobre e 3 novembre 1911.	10060 13897 e 14487	31	Residui passivi eliminati, ecc.	26,314.90
			Ministero delle poste e dei telegrafi.	
			CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>	
11 e 20 settembre 1911	11856 e 12409	30	Residui passivi eliminati, ecc.	215.13
			Ministero della guerra.	
			CATEGORIA I — <i>Spese effettive.</i>	
31 luglio 1911 . . .	9977	13	Residui passivi eliminati, ecc.	93,000 .

Segue TABELLA C.

Decreto ministeriale di approvazione		Capitoli del bilancio 1911-12 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
Ministero della marina.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
16 settembre 1911 . .	12334	14	Residui passivi eliminati, ecc.	33,599.84
13 luglio 1911	9511	62	Compensi a Società di navigazione per speciali trasporti, ecc.	75,000 .
				108,599.84
Ministero di agricoltura, industria e commercio.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
20 settembre 1911 . .	12464	100	Spese per l'acquisto di targhette, ecc.	28,000 .

		Somme prelevate
RIASSUNTO		
Ministero del tesoro		268.99
Id. delle finanze		102,614.57
Id. dell'istruzione pubblica		140,859.90
Id. dell'interno		10,761 .
Id. dei lavori pubblici		26,314.90
Id. delle poste e dei telegrafi		215.18
Id. della guerra		93,000 .
Id. della marina		108,599.84
Id. di agricoltura, industria e commercio		28,000 .
	TOTALE	510,634.83

TABELLA D.

Prelevazioni di somme eseguite dal « Fondo di riserva per le spese impreviste », stanziato al capitolo n. 132 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-12 durante il periodo di vacanze parlamentari luglio-novembre 1911.

Decreto Reale di approvazione		Capitoli del bilancio 1911-12 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
SPESA				
Ministero del tesoro.				
CATEGORIA I. — Spese effettive.				
31 luglio 1911 . . .	872	172 <i>quinq.</i>	Compensi per indagini sui rendiconti consuntivi dello Stato eseguite d'incarico della Giunta generale del bilancio	6,750 »
31 luglio 1911 . . .	872	172 <i>series</i>	Retribuzioni al personale straordinario in servizio temporaneo presso gli uffici della Corte dei conti	33,750 »
				40,500 »
Ministero delle finanze.				
CATEGORIA I. — Spese effettive.				
2 ottobre 1911 . . .	1081	350 <i>comp.</i>	Costruzione di un edificio ad uso di caserma delle guardie di finanza in Bognanco Dentro (Novara)	6,500 »
Ministero di grazia e giustizia.				
CATEGORIA I. — Spese effettive.				
31 luglio 1911 . . .	872	7	Ministero - Pigioni di locali ecc.	6,600 »
Ministero degli affari esteri.				
CATEGORIA I. — Spese effettive.				
6 agosto, 7 e 21 settembre 1911	938 1070 1076	36	Missioni politiche e commerciali	112,000 »
				112,000 »
64				<i>Da riportarsi</i> . . .

Segue TABELLA D

Decreto Reale di approvazione		Capitoli del bilancio 1911-12 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
			<i>Riporto</i> . . .	112,000 .
22 ottobre 1911 . . .	1188	63	Assegni provvisori e d'aspettativa	5,000 .
31 luglio 1911 . . .	871	65 <i>ter</i>	Spesa per onorari ad arbitri ed altre relative alla vertenza Cerruti fra l'Italia e la Colombia, definita con sentenza 6 luglio 1911 della Commissione arbitrale mista istituita in base a convenzione 28 ottobre 1909	34,294.85
31 luglio 1911 . . .	872	65 <i>quater</i>	Onorari all'arbitro italiano e al super-arbitro nella vertenza concernente l'importazione di vini nuovi italiani in Svizzera	8,710 .
				160,004.85
			Ministero dell'istruzione pubblica	
			CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>	
31 luglio 1911 . . .	872	224 <i>bis</i>	Paghe e compensi al personale avventizio temporaneamente assunto per i servizi urgenti del Ministero. .	47,700 .
5 novembre 1911 . .	1220	232 <i>bis</i>	Spese per l'impianto ed il mantenimento di un Convitto Nazionale femminile da istituirsi in Roma, con l'anno scolastico 1911-12 in via d'esperimento.	35,000 .
7 settembre 1911 . .	1070	269 <i>bis</i>	Università di Bologna - Spesa per lavori inerenti alla clinica oculistica ed onorari ad arbitri ed altre spese relative alla vertenza Ricciardi definita con sentenza 27 maggio 1911 dal Collegio arbitrale proposto dalla Ditta Ricciardi ed accettato con nota 24 dicembre 1910 del Ministero dell'istruzione pubblica.	9,288.91
				91,988.91
			Ministero dell'interno.	
			CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>	
22 ottobre 1911 . . .	1188	16	Personale del servizio araldico - Stipendi	125 .
2 ottobre 1911 . . .	1079	32	Spese casuali	12,510.96
7 settembre 1911 . .	1070	38	Fitto di locali, per gli archivi di Stato.	4,345.63
7 settembre 1911 . .	1070	41	Amministrazione provinciale - Personale - Indennità di residenza in Roma	5,000 .
1 settembre e 29 ottobre 1911	991 1198	53	Sussidi diversi di pubblica beneficenza ecc.	520,000 .
			<i>Da riportarsi</i> . . .	541,981.59

Segue TABELLA D.

Decreto Reale di approvazione		Capitoli del bilancio 1911-12 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
			<i>Riporto . . .</i>	541,981.59
7 settembre 1911 . . .	1070	55	Assegni fissi a stabilimenti diversi di pubblica beneficenza.	510 »
6 agosto, 1 settembre, 2, 6 ottobre e 5 novembre 1911 . . .	938 989 991 1080	68	Provvedimenti profilattici in caso di endemie e di epidemie ecc.	2,500,000 »
5 novembre 1911 . . .	1221	175 <i>ter A</i>	Sussidi ai danneggiati dalle eruzioni dell' Etna nell' ottobre 1911.	35,000 »
21 settembre 1911 . . .	1076	231 Comp.	Indennizzo a favore del dott. Emanuele Giros per danni dal medesimo patiti quale delegato prefettizio a bordo del piroscafo «Oreto» il 29 settembre 1901	1,000 »
				3,078,491.59
			Ministero dei lavori pubblici.	
			CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>	
29 ottobre 1911 . . .	1198	236 <i>ter</i>	Spesa per costruzione di baracche, riparazioni, puntellamenti, occupazione di suolo ed altri provvedimenti urgenti in dipendenza del terremoto del 15 ottobre 1911 nella provincia di Catania.	95,000 »
			Ministero delle poste e dei telegrafi.	
			CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>	
13 ottobre 1911 . . .	1138	151 Comp.	Spese per l'acquisto di un area occorrente per l'impianto della stazione radiotelegrafica di Palermo e per la costruzione di una strada d'accesso a quella stazione ecc.	697 »
			Ministero della marina.	
			CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>	
31 luglio 1911 . . .	872	113 <i>secies</i>	Spese per la rimozione del burchio «Pirgo» affondato all'imboccatura del porto-canale di Fiumicino	30,000 »
			<i>Da riportare . . .</i>	30,000 »

Segue TABELLA D.

Decreto Reale di approvazione		Capitoli del bilancio 1911-12 ai quali vennero iscritto le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
			<i>Riporto . . .</i>	30,000 »
11 luglio 1911 . . .	872	113 <i>septics</i>	Spese varie in conseguenza della vigilanza sanitaria nei porti	60,000 »
				90,000 »
RIASSUNTO				
Ministero del tesoro				40,500 »
Id. delle finanze				6,500 »
Id. di grazia e giustizia				6,600 »
Id. degli affari esteri				160,004.85
Id. dell'istruzione pubblica				91,988.91
Id. dell'interno				3,078,491.59
Id. dei lavori pubblici				95,000 »
Id. delle poste e dei telegrafi				697 »
Id. della marina				90,000 »
			Totale . . .	3,569,782.35

TABELLA E.

Variazioni all'elenco A delle spese obbligatorie e d'ordine annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1911-12.

CAPITOLI DA AGGIUNGERSI

MINISTERO DEL TESORO.

- Capitolo n. 150-*bis* — Annualità da pagarsi alla Cassa dei depositi e prestiti per la parziale estinzione del prestito di 150 milioni di lire contratto dal Comune di Roma per la esecuzione del piano regolatore e assunta a carico dello Stato ai sensi dell'art. 2 della legge 15 luglio 1911, n. 755 e quota a carico dello Stato dell'annualità per mutui successivi e per spese accessorie ai detti mutui contratti dal Comune di Roma con la Cassa depositi e prestiti a norma della stessa legge.
- 203. — Versamenti alla Cassa depositi e prestiti per ritenute sugli stipendi ai sensi e per gli scopi della legge 30 giugno 1908, n. 335 e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574 sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle amministrazioni pubbliche.
 - 204. — Versamenti alla Cassa depositi e prestiti per ritenute sulle mercedi degli operai dello Stato di cui alla legge 13 luglio 1910, n. 444.
 - 206-*bis* — Somme da versarsi in tesoreria a reintegrazione dei prelevamenti eseguiti per provvedere al riscatto delle indennità cinesi e corrispondenti annualità riscosse in conto delle indennità riscattate ai sensi della legge 18 giugno 1911, n. 543.

MINISTERO DELLE FINANZE.

- Capitolo n. 211. — Pensione agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri.
- 229. — Pensioni agli operai delle saline.

MINISTERO DELL'INTERNO.

- Capitolo n. 177-*bis*. — Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi ai Comuni per provvedere alla costruzione o sistemazione di ospedali comunali o consorziali, giusta gli articoli 8 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586.
- 178-*bis*. — Maggior interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi ai Comuni per provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 7 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586.
 - 185-*bis*. — Concorso dello Stato nelle annualità di mutui contratti dai Comuni della Basilicata per la fornitura di acqua potabile non compresi nella tabella E della legge 31 marzo 1904, n. 140 (legge 25 giugno 1911, n. 586).

TABELLA F.

Variazioni al bilancio di previsione dell'Amministrazione del Fondo di massa
del Corpo della R. Guardia di finanza per l'esercizio finanziario 1911-12.

ENTRATA		
<i>CATEGORIA I. — Entrate effettive.</i>		
2	Quote di multe dovute alla Massa sul prodotto delle contravvenzioni, e quote contravvenzionali versate interinalmente e devolute alla Massa stessa perchè colpite da prescrizione.	+ 15,000 »
9	Vendita di mobili e proventi eventuali diversi	+ 3,800 »
Totale delle variazioni alla categoria I . . .		+ 18,800 »
SPESA		
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>		
8	Spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa (Spesa obbligatoria)	— 2,200 »
14	Spese casuali	— 4,000 »
16	Spese d'ospitalità ed altre per misure profilattiche ed igieniche a carico della Massa del Corpo, rimborso delle spese di cura per lesioni e ferite riportate dagli agenti in causa diretta del servizio; provvista di arti artificiali, cinti erniari ed altri oggetti di cura; acquisto di chinino; spese funebri a termine dell'articolo 86 del regolamento di amministrazione (Spesa obbligatoria)	+ 10,000 »
18	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	+ 25,000 »
19	Fondo di riserva per le spese impreviste.	— 5,000 »
20	Spese per l'impianto di infermerie speciali	— 5,000 »
Totale delle variazioni alla categoria I . . .		+ 18,800 »

TABELLA G.

Variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione
dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1911-12.

ENTRATA	
CATEGORIA I. — Entrate effettive.	
8	Annualità diverse e frutti di capitali — 10,000 »
10	Ricuperi, rimborsi e proventi diversi + 21,000 »
Totale delle variazioni alla Categoria I . . . + 11,000 »	
CATEGORIA II. — Trasformazione di capitali.	
13	Esazione e ricupero di capitali + 160,000 »
Totale delle variazioni dell'Entrata . . . + 171,000 »	
SPESA	
CATEGORIA I. -- Spese effettive.	
26	Versamento all'Erario dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta ai creditori del Fondo per il culto (Spesa d'ordine). + 20,000 »
52	Rendita dovuta ai comuni in forza dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191 (Spesa obbligatoria). + 150,000 »
57	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria). + 15,000 »
58	Somma da versarsi al tesoro dello Stato per le ritenute sugli stipendi degli impiegati dell'Amministrazione del Fondo per il culto ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, sulla pignorabilità e se- questrabilità degli stipendi e delle pensioni e cessioni degli stipendi di funzionari delle Amministrazioni pubbliche (Spese obbligatorie) + 1,000 »
59	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine — 15,000 »
Totale delle variazioni della Spesa . . . + 171,000 »	

TABELLA H.

Variazioni al bilancio di previsione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1911-12.

ENTRATA		
CATEGORIA I. — <i>Entrate effettive.</i>		
8	Ricuperi e proventi diversi	+ 18,000 »
SPESA		
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>		
1	Pensioni ed indennità agl'impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie)	+ 1,100 »
10	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)	+ 6,000 »
11	Imposta di ricchezza mobile (Spesa obbligatoria)	+ 12,000 »
16	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese (Spese fisse e obbligatorie)	+ 2,500 »
21	Assegno per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto e corrisposte per uso di acqua in servizio dei locali stessi, spesa per concentramento di religione (Spese fisse ed obbligatorie)	— 3,600 »
Totale delle variazioni alla Spesa . . .		+ 18,000 »

TABELLA I.

Variazioni ai bilanci di previsione degli Economati generali dei beneficoi vacanti
per l'esercizio finanziario 1911-912.

Economato generale dei beneficoi vacanti di Bologna.		
ENTRATA		
PARTE I. — Gestione economale.		
2	Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del Tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi, o di altri titoli di credito	— 700 »
3	Reddito di beni stabili.	+ 36.66
8	Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati	+ 270 »
Totale delle variazioni all'Entrata . . .		— 393.34
SPESA		
PARTE I. — Gestione economale.		
1	Personale di ruolo	+ 2,760 »
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli.	+ 1,600 »
6	Spese postali e di telegrammi.	+ 280 »
11	Contributo all'Erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e culti, della Corte dei conti e delle Avvocature erariali	— 3,200 »
13	Spese di amministrazione e di manutenzione per le proprietà economiche	+ 300 »
16	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	— 900 »
17	Sussidi per restauri agli edifici ed agli arredi sacri.	— 1,000 »
19	Spese casuali	+ 1,000 »
21	Fondo di riserva.	— 1,000 »
Totale delle variazioni della Spesa . . .		— 160 »

Segue TABELLA I.

Economato generale dei benefici vacanti di Firenze.

ENTRATA

PARTE I. — *Gestione economale.*

1	Rendita sul Debito pubblico	+	3,456.75	
4	Censi, canoni, livelli ed altre annualità	—	30.80	
7	Ricuperi e proventi diversi	+	2,000 »	
8	Ritenute in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli'im- piegati	+	750 »	
Totale delle variazioni all'Entrata			+	6,175.95

SPESA

PARTE I. — *Gestione economale.*

1	Personale di ruolo	+	14,184 »	
10	Imposte e tasse	+	1,000 »	
11	Contributi all'Erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del per- sonale del Ministero di grazia e giustizia e culti, della Corte dei conti e delle Avvocature erariali	+	300 »	
12	Spese di liti e contrattuali	+	900 »	
15	Pensioni ed assegni continuativi	—	50 »	
22	Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali.	+	130,000 »	
Totale delle variazioni alla Spesa			+	146,334 »

Segue TABELLA I.

Economato generale dei benefici vacanti di Milano.

SPESA

PARTE I. — *Gestione economale.*

1	Personale di ruolo	+	7,270 »
11	Contributo all'erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia, giustizia e dei culti, della Corte dei conti e delle avvocature erariali.	-	4,500 »
15	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	-	1,000 »
16	Sussidi per restauri agli edifici ed agli arredi sacri.	-	1,500 »
17	Sussidi ai nuovi investiti dei benefici ecclesiastici	-	500 »
Totale delle variazioni			- 230 »

Economato generale dei benefici vacanti di Napoli.

ENTRATA

PARTE I. — *Gestione economale.*

1	Rendita sul debito pubblico.	+	595.50
2	Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi di capitali e di crediti fruttiferi o di altri titoli di credito.	+	1,000 »
5	Avanzo netto dell'Amministrazione dei benefici maggiori	+	10,000 »
8	Ritenute in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati	+	750 »
11	Riscossioni di prestiti gratuiti fatti ad enti ecclesiastici e di anticipazioni varie.	+	2,000 »
12	Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi o ad altri amministratori	+	50,000 »
Totale delle variazioni all'entrata			+ 64,345.50

Segue TABELLA I.

SPESA		
PARTE I. — Gestione economale.		
1	Personale di ruolo	+ 16,500 »
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli	— 1,500 »
11	Contributo all'Erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e culti, della Corte dei conti e delle Avvocature erariali	+ 6,000 »
15	Pensioni ed assegni continuativi	— 220 »
24	Prestiti gratuiti ad enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	+ 2,000 »
25	Somministrazione di fondi ai subeconomi ed altri amministratori	+ 50,000 »
	Totale delle variazioni alla Spesa	+ 72,780 »
Economato generale dei benefici vacanti di Palermo.		
ENTRATA		
PARTE I. — Gestione economale.		
2	Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi o di altri titoli di credito.	+ 500 »
3	Reddito di beni stabili.	— 50 »
7	Avanzo netto dell'Amministrazione dei benefici maggiori	+ 3,000 »
9	Ricuperi e proventi diversi.	+ 1,000 »
10	Ritenute in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati	+ 882.20
	Totale delle variazioni alla Parte I	+ 5,332.20

Segue TABELLA I.

PARTE II. — Gestioni speciali.	
18	Fondo sul terzo pensionabile inassegnato — 8,000 »
	Totale delle variazioni all'Entrata . . . — 8,000 »
SPESA.	
PARTE I. — Gestione economale.	
1	Personale di ruolo + 6,600 »
10	Imposte e tasse + 980 »
11	Contributi all'Erario dello Stato nella spesa degli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e culti, della Corte dei conti e delle Avvocature erariali — 10,000 »
14	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità . . . + 100 »
15	Pensioni ed assegni continuativi + 70.75
19	Pensioni ed assegni sull'antico fondo - Spogli e sedi vacanti . . . — 1,425.25
	Totale delle variazioni alla Parte I . . . — 3,674.50
PARTE II. — Gestioni speciali.	
30	Spese sul fondo del terzo pensionabile inassegnato — 8,000 »
	Totale delle variazioni della Spesa . . . — 8,000 »

Segue TABELLA I.

Economato generale dei benefici vacanti di Torino.

ENTRATA

PARTE I. — *Gestione economale.*

11	Riscossioni di prestiti gratuiti fatti ad enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	+	9,000 »
----	---	---	---------

SPESA

PARTE I. — *Gestione economale.*

1	Personale di ruolo	+	16,870 »	
3	Indennità di tramutamento e di missione	+	800 »	
5	Spese di ufficio	+	700 »	
11	Contributi all'Erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e culti, della Corte dei conti e delle Avvocature erariali	—	3,000 »	
13	Spese di amministrazione e di manutenzione per le proprietà economiche	+	6,000 »	
20	Spese casuali	+	1,000 »	
25	Prestiti gratuiti ad enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	+	9,000 »	
Totale delle variazioni alla Spesa			+	31,370 »

Segue TABELLA I.

Economato generale dei benefici vacanti di Venezia.		
ENTRATA		
PARTE I. — Gestione economica.		
2	Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del Tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi, o di altri titoli di credito	+ 700 »
7	Ricuperi e proventi diversi	+ 600 »
8	Ritenute in conto pensioni sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati	+ 300 »
11	Riscossione di prestiti gratuiti ad enti ecclesiastici e di anticipazioni varie	+ 14,000 »
Totale delle variazioni all'Entrata . . .		+ 15,600 »
SPESA		
PARTE I. — Gestione economica.		
1	Personale di ruolo	+ 10,050 »
2	Pensioni e indennità a impiegati a riposo, loro vedove e figli . . .	— 2,000 »
7	Compensi per lavori e servizi straordinari	— 500 »
8	Gratificazione e sussidi ad impiegati, loro vedove e figli	— 800 »
10	Imposte e tasse :	+ 700 »
11	Contributo all'Erario dello Stato nella spesa per gli stipendi al personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, della Corte dei conti e delle Avvocature erariali	— 4,100 »
17	Sussidi per restauri ad edifici ed arredi sacri	— 600 »
20	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'Amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori).	— 1,000 »
24	Prestiti gratuiti ad enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	+ 14,000 »
Totale delle variazioni alla Spesa . . .		+ 15,750 »

Riassunto delle variazioni proposte per l'assettamento dei bilanci dei

	Bologna	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Torino	Venezia	Totale
ENTRATA								
PARTE PRIMA.								
Gestione economica								
<i>Entrate effettive.</i>								
Redditi patrimoniali	- 663.34	+ 3,425.95	>	+ 1,505.50	+ 450	>	+ 700	+ 5,508
Proventi dei benefici vacanti	>	>	>	+ 10,000	+ 3,000	>	>	+ 13,000
Entrate diverse	+ 270	+ 2,750	>	+ 750	+ 1,882.20	>	+ 900	+ 6,552
Totale	- 393.34	+ 6,175.95	>	+ 12,345.50	+ 5,332.20	>	+ 1,600	+ 25,060
<i>Movimento di capitali</i>								
Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente	>	>	>	>	>	>	>	>
Riscossione di prestiti gratuiti e di anticipazioni	>	>	>	+ 52,000	>	+ 9,000	+ 14,000	+ 75,000
Totale	>	>	>	+ 52,000	>	+ 9,000	+ 14,000	+ 75,000
Totale della parte prima	- 393.34	+ 6,175.95	>	+ 64,345.50	+ 5,332.20	+ 9,000	+ 15,600	+ 100,060
PARTE SECONDA								
Gestioni speciali								
Totale della parte seconda	>	>	>	>	- 8,000	>	>	- 8,000
Totale generale della parte prima e seconda	- 393.34	+ 6,175.95	>	+ 64,345.50	- 2,667.80	+ 9,000	+ 15,600	+ 92,060

Economati generali dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1911-12.

	Bologna	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Torino	Venezia	Totale
SPESA								
PARTE PRIMA.								
Gestione economica								
<i>Spese effettive.</i>								
Spese d'amministrazione	+ 4,640	+ 14,184	+ 7,270	+ 15,000	- 6,600	+ 18,370	+ 6,750	+ 72,814
Imposte, tasse e contributi	- 3,200	+ 1,300	- 4,500	+ 6,000	- 9,020	- 3,000	- 3,400	- 15,820
Spese di liti e contrattuali	>	+ 900	>	>	>	>	>	+ 900
Spese patrimoniali	+ 300	>	>	>	+ 100	+ 6,000	>	+ 6,400
Pensioni, assegni e sussidi	- 1,900	- 50	- 3,000	- 220	- 1,354.50	>	- 600	- 7,124.50
Spese diverse	+ 1,000	>	>	>	>	+ 1,000	- 1,000	+ 1,000
Fondo di riserva	- 1,000	>	>	>	>	>	>	- 1,000
Totale	- 160	+ 16,334	- 230	+ 20,780	- 3,674.50	+ 22,370	+ 1,750	+ 57,169.50
<i>Movimento di capitali.</i>								
Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme	>	+ 130,000	>	>	>	>	>	+ 130,000
Prestiti gratuiti ed anticipazioni	>	>	>	+ 52,000	>	+ 9,000	+ 14,000	+ 75,000
Totale	>	+ 130,000	>	+ 52,000	>	+ 9,000	+ 14,000	+ 205,000
Totale della parte prima	- 160	+ 146,334	- 230	+ 72,780	- 3,674.50	+ 31,370	+ 15,750	+ 262,169.50
PARTE SECONDA.								
Gestioni speciali								
Totale della parte seconda	>	>	>	>	- 8,000	>	>	- 8,000
Totale generale della parte prima e seconda	- 160	+ 146,334	- 230	+ 72,780	- 11,674.50	+ 31,370	+ 15,750	+ 254,169.50

TABELLA L.

Variazioni al bilancio di previsione delle ferrovie dello Stato
per l'esercizio finanziario 1911-12.

ENTRATA		
TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.		
1	Viaggiatori	— 1,540,000 »
3	Bagagli e cani	+ 1,040,000 »
4	Merci a grande velocità	— 300,000 »
5	Merci a piccola velocità accelerata	— 500,000 »
6	Merci a piccola velocità ordinaria	+ 920,000 »
7	Prodotti secondari	+ 840,000 »
8	Prodotti della navigazione dello stretto di Messina	— 15,000 »
9	Prodotti del servizio di navigazione (articoli 2 e 16 della legge 5 aprile 1908, n. 111)	+ 20,000 »
10	Redditi patrimoniali	+ 445,000 »
12	Noli attivi di materiale rotabile in servizio cumulativo	— 490,000 »
13	Nolo di materiali diversi dell'Amministrazione ferroviaria.	+ 190,000 »
14	Proventi per servizi accessori	+ 175,000 »
16	Introiti devoluti al bilancio in compenso dei nuovi oneri assunti per la gestione pensioni e sussidi (legge 9 luglio 1908, n. 418, art. 3, lettera d, ed art. 8, prima parte)	+ 530,000 »
17	Introiti per i servizi marittimi di Venezia (Traghetto - Magazzini generali - Tiraggio - Punto franco - Manipolazione merci - Officina elettrica) e della gestione marittima di Genova molo vecchio (Manipolazione e servizi diversi per conto terzi)	— 20,000 »
18	Utili di magazzino	+ 2,000,000 »
19	Proventi eventuali	— 1,470,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	+ 1,825,000 »

Segue TABELLA L.

	Ripporto . . .	+ 1,825,000 »
20	Prelevamenti dal fondo di riserva delle spese impreviste, destinati alla parte ordinaria (art. 24, comma 1° e 4° della legge 7 luglio 1907, n. 429 e art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372) . . .	+ 12,000,000 »
22	Trasporti e prestazioni a rimborso di spesa	+ 1,800,000 »
23	Ricuperi dei servizi della Direzione generale ed altre di carattere generale	+ 1,575,000 »
24	Ricupero del servizio del movimento e traffico.	— 440,000 »
25	Ricuperi del servizio della trazione e materiale	+ 1,860,000 »
26	Ricuperi del servizio del mantenimento e sorveglianza	+ 840,000 »
23	Versamento in conto esercizio al magazzino, da parte dei servizi, di materie fuori d'uso od esuberanti	— 100,000 »
30	Ritenute in conto entrate al personale proveniente da altre Amministrazioni dello Stato (art. 3 della legge 7 luglio 1876, n. 3212, serie 2ª)	+ 1,000 »
31	Contributo di altre Amministrazioni nelle spese delle stazioni e dei tronchi d'uso comune.	— 100,000 »
	Totale del Titolo I	+ 19,261,000 »
TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.		
40 bis	Sovvenzioni del Tesoro per l'acquisto di 4000 carri e costruzione relativi parchi e mezzi di riparazione (art. 13, legge 13 aprile 1911, n. 310)	+ 14,000,000 »
41	Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro	+ 12,000 »
	Totale del Titolo II	+ 14,012,000 »
TITOLO III. — MAGAZZINI ED OFFICINE.		
45	Forniture ai servizi (capitolo 69 della spesa)	+ 3,768,530 »
49	Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine del materiale rotabile staccate dai depositi (capitolo 73 della spesa)	+ 3,250,000 »
	Da riportarsi	+ 7,018,530 »

Discussi ni, f. 994

Segue TABELLA L.

	<i>Riporto</i>	+ 7,018,530 »
50	Materiali di scorta; materie impiegate o scaricate (capitolo 73 della spesa)	— 2,500,000 »
51	Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine annesse ai depositi e dalle squadre di rialzo (capitolo 74 della spesa)	+ 2,700,000 »
52	Corrispettivo dei lavori fatti dalle Officine del mantenimento (capitolo 75 della spesa).	+ 740,000 »
	Totale del Titolo III	+ 7,958,530 »
TITOLO IV. — GESTIONE DEL FONDO PENSIONI E SUSSIDI.		
53	Ritirate al personale	+ 1,380,000 »
54	Contributo dell'Amministrazione in rapporto agli assegni del personale (lettera <i>c</i> dell'art. 3 e art. 4 ultimo capoverso della legge 9 luglio 1908, n. 418) (capitolo 27-A e B della spesa)	+ 2,094,800 »
55	Quota del 2 per cento sul prodotto lordo del traffico (lettera <i>d</i> dell'art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 418) (capitolo 27-C e D della spesa)	+ 9,200 »
56	Sovratasse sui trasporti della ferrovia Brescia-Isco (lettera <i>e</i> dell'articolo 3 della legge 9 luglio 1908, 418)	+ 100 »
57	Interessi	— 5,000 »
	Totale del titolo IV	+ 3,479,100 »
TITOLO V. — GESTIONE DELLE CASE ECONOMICHE PEI FERROVIERI.		
60	Affitto delle case.	+ 100,000 »
	Totale del titolo V	+ 100,000 »
TITOLO VI. — OPERAZIONI PER CONTO DI TERZI.		
63	Deposito a garanzia (cap. 90 della spesa)	+ 800,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	+ 800,000 »

Segue TABELLA L.

	Riporto . . .	+ 800,000 »
65	Incasso di assegni sulle merci (art. 92 della spesa)	+ 20,000,000 »
66	Eccedenze di tassazione sui trasporti	— 2,000,000 »
67	Ricuperi per deficienze di tassazione o per altre differenze contabili (capitolo 94 della spesa).	— 10,000,000 »
70	Somme introitate dalle ferrovie dello Stato per conto di amministrazioni in servizio cumulativo (cap. 97 della spesa)	— 6,500,000 »
71	Somme introitate per conto delle ferrovie dello Stato dalle amministrazioni in servizio cumulativo (cap. 98 della spesa)	+ 1,000,000 »
72	Ricupero di crediti per trasporti in conto corrente da Amministrazioni pubbliche e Ditte diverse, in base a speciali convenzioni (cap. 99 della spesa)	— 7,500,000 »
73	Ritenute per sequestri e cessioni delle competenze del personale (capitolo 100 della spesa)	— 2,000,000 »
79	Ministero dei lavori pubblici - Costruzione di nuove linee (art. 78 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 12 luglio 1908, n. 444) (capitolo 106 della spesa)	+ 450,000 »
82	Ministero delle poste e dei telegrafi - Anticipazioni per lavori da eseguire per conto dell'Amministrazione postale e telegrafica (capitolo 110 della spesa)	— 1,500,000 »
84	Somme introitate per conto delle cessate gestioni (capitolo 111 della spesa)	<i>Soppresso</i>
	Totale del Titolo VI . . .	— 7,250,000 »
TITOLO VII. — PARTITE DI GIRO.		
88	Imposte e tasse ritenute al personale (capitolo 115 della spesa) . .	+ 900,000 »
89	Imposta di ricchezza mobile ritenuta a terzi (cap. 116 della spesa) .	+ 25,000 »
	Totale del Titolo VII . . .	+ 925,000 »
	Totale delle variazioni all'entrata . . .	+ 33,485,630 »

Segue TABELLA L.

SPESA		
TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.		
1	Personale	+ 443,000 »
2	Forniture, spese ed acquisti	— 9,000 »
3	Personale	+ 672,000 »
4	Forniture, spese ed acquisti	+ 248,000 »
5	Personale	+ 7,250,000 »
6	Forniture, spese ed acquisti	+ 830,000 »
7	Noli passivi di materiale rotabile in servizio cumulativo	+ 600,000 »
8	Personale	+ 450,000 »
9	Forniture, spese ed acquisti	+ 4,000 »
10	Personale	+ 319,000 »
11	Forniture, spese ed acquisti	+ 165,000 »
12	Riparazioni del materiale	— 240,000 »
14	Ancoraggio e spese portuali	+ 68,000 »
15	Noleggio di piroscafi (art. 5 della legge 5 aprile 1908, n. 111)	+ 80,000 »
16	Personale	+ 3,099,000 »
17	Forniture, spese ed acquisti	+ 1,091,000 »
18	Manutenzione del materiale rotabile	+ 2,850,000 »
19	Personale	+ 4,888,000 »
20	Forniture, spese ed acquisti	+ 218,000 »
21	Manutenzione della linea	+ 170,000 »
22	Personale	+ 60,000 »
23	Forniture, spese ed acquisti	+ 118,500 »
	<i>Da riportarsi</i>	+ 23,374,500 »

Segue TABELLA L.

	<i>Riparto</i>	+ 23,374,500 »
25	Fornituro spese ed acquisti	— 190,000 »
26	Imposte e tasse	+ 83,000 »
27	Contributo al fondo pensioni e sussidi	+ 2,104,000 »
28	Spese per assegni e indennità diverse al personale	+ 45,000 »
29	Assegni di esonero (art. 59 della legge 7 luglio 1907, n. 429)	+ 125,000 »
30	Gratificazioni al personale (art. 4 della legge 13 aprile 1911, n. 310).	+ 500,000 »
30 <i>bis</i>	Gratificazioni al personale, escluso quello dirigente, in dipendenza delle economie conseguite sulle spese di personale (art. 3 della legge 13 aprile 1911, n. 310) (a).	<i>per memoria</i>
31	Oblazioni e sussidi al personale	+ 200,000 »
32	Spese per il terremoto 1908.	— 125,000 »
33	Spese per il servizio sanitario (art. 8 della legge 9 luglio 1908, n. 418).	+ 28,000 »
34	Spese giudiziali e contenziose	+ 60,000 »
35	Affitto, adattamento e riparazione di locali privati per uso d'uffici e di magazzino	— 34,000 »
36	Indennizzi per danni alle persone ed alla proprietà a causa dell'esercizio od in seguito ad infortuni	— 50,000 »
37	Provvigione alle agenzie italiane ed estere per la vendita di biglietti di viaggio	— 420,000 »
38	Spese per la sorveglianza dei trasporti	+ 20,000 »
39	Contributo nelle spese delle stazioni e dei tronchi ad uso comune di altre amministrazioni	— 275,000 »
40	Compensi alle ferrovie estere per il servizio dei loro treni fra le stazioni internazionali ed il confine.	— 10,000 »
41	Spese eventuali	+ 1,820,000 »
42	Servizi accessori ad impresa od in economia	+ 52,000 »
43	Servizi speciali marittimi di Venezia (Traghetto - Magazzini generali - Tiraggio - Punto franco - Manipolazioni merci - Officina	
	<i>Da riportarsi</i>	+ 27,307,500 »

(a) Capitolo nuovo istituito in relazione alla legge 13 aprile 1911, n. 310.

Segue TABELLA I.

	Riporto . . .	+ 27,307,500 »
	elettrica) e della gestione marittima di Molovecchio (Manipolazioni e servizi diversi per conto terzi)	— 377,000 »
44	Annualità per la ricostituzione in 50 anni dei capitali mutuati sul Fondo pensioni e sussidi, per acquisto e costruzioni di case economiche per i ferrovieri (art. 5 della legge 14 luglio 1907, n. 553).	+ 80,000 »
45	Lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore (capitoli 33 e 34 dell'entrata)	+ 4,000 »
46	Rinnovamento della parte metallica dell'armamento (capitoli 35 dell'entrata)	+ 8,000 »
47	Rinnovamento del materiale rotabile (cap. 36 e 41 dell'entrata) . . .	+ 12,000 »
49	Annualità dovuta al Tesoro per interessi ed ammortamento	+ 558,381 »
53	Reintegro al Fondo di riserva per le spese impreviste delle somme prelevate (art. 24, ultimo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429) .	— 8,192,000 »
54	Noleggio di materiale rotabile per insufficienza di dotazione	— 100,000 »
56	Restituzione di multe per ritardata consegna di materiali o per ritardata ultimazione di lavori (capitolo 19-C dell'entrata).	— 300,404 »
57 bis	Spese terremoto del 28 dicembre 1908.	+ 200,000 »
59	Versamento al Tesoro dell'avanzo della gestione (art. 6, secondo capoverso, della legge 22 aprile 1905, n. 137)	+ 60,523 »
	Totale del Titolo I.	+ 19,261,000 »
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.	
62	Acquisto di materiale rotabile	— 5,050,000 »
63	Acquisto di galleggianti	+ 900,000 »
64	Miglioramenti al materiale rotabile ed ai galleggianti	+ 1,250,000 »
65	Materiale d'esercizio in aumento di dotazione (capitolo 41-C dell'entrata)	+ 1,800,000 »
66	Lavori in conto patrimoniale (capitolo 41-A, B e C dell'entrata) . .	+ 14,112,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	<i>+ 13,012,000 »</i>

Segue TABELLA L.

	<i>Riporto</i> . . .	+ 13,012,000 »
68	Spese di primo impianto e per aumenti patrimoniali del servizio di navigazione (primo capoverso dell'art. 20 della legge 5 aprile 1908, n. 111)	+ 1,000,000 »
	Totale del Titolo II . . .	+ 14,012,000 »
TITOLO III. — MAGAZZINI ED OFFICINE.		
69	Spese per acquisto di scorte e per materiali restituiti al magazzino (capitoli 45 e 46 dell'entrata)	+ 3,768,530 »
72	Spese per lavori delle officine staccate dai depositi (capitolo 49 dell'entrata)	+ 3,250,000 »
73	Materiali di scorta; materie ricevute (capitoli 45-E e 50 dell'entrata)	- 2,500,000 »
74	Spese per lavori delle officine annesse ai depositi e delle squadre di rialzo (capitolo 51 dell'entrata)	+ 2,700,000 »
75	Spese per lavori delle officine del mantenimento (capitolo 52 dell'entrata)	+ 740,000 »
	Totale del Titolo III . . .	+ 7,958,530 »
TITOLO IV. — GESTIONE DEL FONDO PENSIONI E SUSSIDI.		
76	Pensioni	- 1,000,000 »
78	Concorso nelle spese del servizio sanitario (capitolo 16-B dell'entrata).	+ 70,000 »
79	Versamento alla Cassa depositi e prestiti dell'avanzo della gestione (art. 2 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	+ 4,409,100 »
	Totale del Titolo IV . . .	- 3,479,100 »

Segue TABELLA L.

TITOLO V. — GESTIONE DELLE CASE ECONOMICHE PER FERROVIERI.		
85	Spese di amministrazione, custodia e diverse	+ 1,500 »
86	Illuminazione, riscaldamento e acqua potabile	+ 500 »
89	Versamenti alla Cassa depositi e prestiti delle somme per la costituzione del fondo di riserva (secondo capoverso dell'articolo 1° del regolamento approvato col Regio decreto 10 maggio 1908, n. 233).	+ 98,000 »
	Totale del Titolo V . . .	+ 100,000 »
TITOLO VI. — OPERAZIONI PER CONTO DI TERZI.		
90	Restituzione di depositi a garanzia (cap. 63 dell'entrata)	+ 800,000 »
92	Pagamento di assegni sulle merci (capitolo 65 dell'entrata)	+ 20,000,000 »
93	Erogazione delle eccedenze di tassazione sui trasporti	- 2,000,000 »
94	Reintegro delle deficienze di tassazione e di altre differenze contabili (cap. 67 dell'entrata)	- 10,000,000 »
97	Erogazione delle somme introitate per conto di Amministrazioni in servizio cumulativo (capitolo 70 dell'entrata)	- 6,500,000 »
98	Addebito alle Amministrazioni in servizio cumulativo delle somme da esse introitate per conto delle ferrovie dello Stato (cap. 71 dell'entrata)	+ 1,000,000 »
99	Trasporti fatti in conto corrente ad Amministrazioni pubbliche e Ditte diverse, in base a speciali convenzioni (cap. 72 dell'entrata)	- 7,500,000 »
100	Erogazione delle ritenute per sequestri e cessioni sulle competenze del personale (capitolo 73 dell'entrata)	- 2,000,000 »
106	Ministero dei lavori pubblici - Spese per studi, dirigenza, sorveglianza, liquidazione e collaudo delle costruzioni (art. 78 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata dall'art. 1 della legge 12 luglio 1908, n. 444) (capitolo 79 dell'entrata)	+ 450,000 »
109	Ministero delle poste e dei telegrafi - Spese per lavori eseguiti per conto dell'Amministrazione postale e telegrafica (cap. 82 dell'entrata).	- 1,500,000 »
111	Pagamenti fatti per conto delle cessate gestioni (capitolo 84 dell'entrata)	<i>Soppresso</i>
	Totale del Titolo VI . . .	- 7,250,000 »

Segue TABELLA L.

TITOLO VII. — PARTITE DI GIRO.

115	Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale (capitolo 88 dell'entrata)	+	900,000	»
116	Versamento dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta a terzi (capitolo 89 dell'entrata)	+	25,000	»
Totale del Titolo VII		+	925,000	»
Totale delle variazioni alla Spesa		+	33,485,630	»

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione degli articoli coi quali si approvano questi stanziamenti.

Art. 1.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1911-12 indicate per ogni Ministero e per ciascun capitolo nella tabella A, annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Il bilancio di previsione per l'esercizio 1911-1912 rettificato in conformità al precedente articolo 1, presenta i seguenti risultati:

Entrate e spese effettive:

Entrata L.	2,325,840,321.15
Spesa »	2,268,684,294.28
Avanzo L.	+ 57,156,026.87

Costruzione di strade ferrate:

Entrata L.	46,900,000	»
Spesa »	46,900,000	»

Movimento di capitali.

Entrata L.	251,837,895.69
Spesa »	249,779,181.43
Eccedenza attiva L.	+ 2,058,714.26

Partite di giro:

Entrata L.	58,062,156.04
Spesa »	58,062,156.04

È approvata la tabella B che contiene i suddetti stanziamenti, ed il riepilogo generale rimane così stabilito:

Entrata L.	2,682,640,372.88
Spesa »	2,623,425,631.75
Avanzo L.	+ 59,214,741.13

(Approvato).

Art. 3.

Sono convalidati i decreti Reali coi quali vennero autorizzate le prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste indicate nell'annessa tabella D. Sono quindi approvate le prelevazioni medesime e quelle fatte sul fondo

di riserva per lo spese obbligatorie e d'ordine indicate nell'annessa tabella *C*, per gli effetti di che agli articoli 29 e 39 del testo unico della legge sulla contabilità generale, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (Serie 3ª).

(Approvato).

Art. 4.

All'elenco delle spese *obbligatorie e d'ordine* annesso alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1911-12 sono portate le variazioni indicate nella tabella *E*, unita alla presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1911-12 dell'Amministrazione del fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, descritte nella tabella *F* annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 6.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1911-12 dell'Amministrazione del Fondo per il culto, descritte nella tabella *G*, annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 7.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata ad imputare ai fondi degli esercizi 1911-12 e 1912-13 tutti i pagamenti del capitolo n. 53: « Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefici parrocchiali deficienti e assegni agli economi spirituali durante le vacanze » senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

(Approvato).

Art. 8.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio

finanziario 1911-12 dell'Amministrazione del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, descritte nella tabella *H*, annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 9.

Sono approvate le variazioni ai bilanci della entrata e della spesa degli Economati dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1911-12 descritte nella tabella *I* annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 10.

Sono approvate le variazioni al bilancio dell'entrata e della spesa delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12, descritte nella tabella *L* annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 11.

L'ammontare del fondo di dotazione di magazzino delle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito per l'esercizio finanziario 1911-1912 in lire 117,839,966.16.

(Approvato).

Art. 12.

L'allegato di cui all'articolo 2 della legge 30 giugno 1911, n. 602, è modificato nel senso che i posti di ruolo per insegnanti ordinari e straordinari istituiti nei regi ginnasi sono 23 per il primo ordine e 17 per il secondo.

(Approvato).

Art. 13.

È data facoltà al Governo di disporre che dalle assegnazioni inscritte nel bilancio dell'esercizio finanziario 1912-13 per gli scopi appresso indicati vengano prelevate per essere stanziare nel bilancio dell'esercizio 1911-12 e per i medesimi fini, le somme seguenti:

lire 3,000,000 dagli stanziamenti iscritti nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del ministero di agricoltura, industria e commercio per il demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della

silvicoltura. (Capitolo dell'esercizio 1912-13 corrispondente al capitolo numero 70 dell'esercizio 1911-12);

una somma non superiore a lire 15,000,000 dalle assegnazioni iscritte nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del ministero della marina per le spese della marina militare. (Capitoli dell'esercizio 1912-13 corrispondenti ai capitoli numeri 113-ter e 113-quater dell'esercizio 1911-12).

Le variazioni all'uopo occorrenti negli stati di previsione della spesa dei rispettivi ministeri per gli esercizi finanziari 1911-1912 e 1912-13 saranno apportate con decreti del ministro del tesoro.

(Approvato).

Art. 14.

La spesa per le pensioni ordinarie e straordinarie a carico dello Stato, sino al 30 giugno 1914, non potrà eccedere la somma annua di 100 milioni di lire, oltre quella che a termini della legge 4 giugno 1911, n. 486, è anticipata dalla Cassa dei depositi e prestiti. Con decreto reale, promosso dal ministro del tesoro, sarà ripartito, al principio di ogni esercizio, il fondo di annualità tra i vari ministeri.

(Approvato).

Art. 15.

Sulla annualità assegnata a ciascun Ministero, ai termini dell'articolo 14 della presente legge, debbono imputarsi, con precedenza, le pensioni di reversibilità, quelle di autorità e per limiti di età, e le pensioni dipendenti da speciali disposizioni di legge.

A tal fine, nel mese di luglio di ogni anno, ciascuna Amministrazione compila e trasmette alla direzione generale del tesoro la previsione delle somme che per ognuna delle categorie di pensioni indicate nel comma precedente potranno essere impegnate sulla annualità fino al termine dell'esercizio finanziario.

(Approvato).

Art. 16.

È fatto assoluto divieto alle Amministrazioni di promuovere od eccitare in qualsiasi forma, diretta od indiretta, la presentazione delle domande di collocamento a riposo da parte dei dipendenti funzionari.

La Corte dei conti rifiuterà la registrazione del decreto di cessazione dal servizio se prima non abbia accertato che la domanda di collocamento a riposo sia stata presentata di spontanea volontà del funzionario.

(Approvato).

Art. 17.

Il Governo presenterà alla Camera non oltre il 31 dicembre 1912 specifiche proposte di legge dirette a temperare gli effetti finanziari delle disposizioni di eccezione contenute in leggi speciali con le quali si è derogato alle norme generali contenute nel testo unico di legge approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, salvo le ulteriori proposte di legge per il riordinamento generale del regime delle pensioni.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Una imperfezione di linguaggio in quest'articolo mi obbliga a richiamare l'attenzione dell'onor. ministro sull'articolo stesso, con la fiducia di avere da lui qualche soddisfacente dichiarazione.

In quest'articolo è incorsa una imperfezione, la quale mi fa risalire alla mente la discussione avvenuta un anno fa qui in Senato, quando si discusse intorno alla maggiore o minore estensione ed applicabilità dell'articolo 10 dello Statuto.

Se fummo discordi in altri punti, fummo concordi in questo, che l'art. 10 dello Statuto, il quale riconosce la priorità di diritto nella Camera dei deputati, riguarda soltanto i bilanci e le leggi di imposta (*approvazioni vivissime*); mentre per ogni altra materia è in facoltà del potere esecutivo di presentare i progetti di legge prima all'uno o all'altro ramo del Parlamento.

Ora, che cos'è avvenuto a quest'articolo 17? Quest'articolo 17 con un largo concetto accenna ad una riforma da farsi alle leggi delle pensioni, la quale riforma può avere degli effetti finanziari; ed è difficile che vi sia una legge che non abbia effetti finanziari.

Se tutte le leggi che hanno effetti finanziari non potessero venire prima al Senato, non so quando il Senato dovrebbe avere la priorità.

Adesso stiamo discutendo in Senato la legge sull'ordinamento giudiziario. Questa legge avrà degli effetti finanziari, e viene tuttavia discussa prima dal Senato.

Ora, in quest'art. 17, che è l'ultimo del disegno di legge, accennato agli studi che sono commessi al Governo per la riforma sulle pensioni, si conclude che in seguito ai suoi studi, il Governo presenterà un progetto alla Camera.

Evidentemente è un equivoco involontario: perchè nessuno alla Camera dei deputati ha messo innanzi l'idea che quella legge dovesse prima esser discussa dalla Camera stessa; evidentemente si è inteso dire il « Parlamento », ma si è scritto invece la « Camera ». Per verità il Parlamento si compone di due Camere.

Io domando all'onorevole ministro se creda che quell'a locuzione, insinuatasi casualmente, senza deliberato proposito, nel progetto di legge, vieti a lui di presentare il nuovo progetto di legge sulle pensioni prima al Senato che alla Camera dei deputati; perchè, se la disposizione letterale dell'art. 17 dovesse avere per effetto di escludere la priorità della discussione al Senato, la cosa acquisterebbe un'importanza grave, perchè si tratterebbe dell'interpretazione e dell'applicazione inammissibile di un articolo dello Statuto.

Attendo le spiegazioni dell'onorevole ministro. (*Approvazioni vivissime*).

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. L'onor. senatore Finali ha già citato un esempio importante che accredita l'interpretazione dell'art. 10 dello Statuto, l'esempio cioè del disegno di legge della riforma giudiziaria, che ha effetto finanziario per la somma di 1,672,000 lire e che fu presentato prima al Senato.

Mi permetto ricordare un altro esempio, più modesto. È stato recentemente presentato al Senato un disegno di legge sull'insegnamento dell'arabo, che ha pure una conseguenza finanziaria.

Da questi precedenti così freschi, il senatore Finali o tutto il Senato possono argomentare quale sia l'interpretazione dell'art. 10 dello Statuto che, nei riguardi verso il Senato, è stata data dal presente Ministero, e naturalmente nel proporre altre leggi il Ministero si

uniformerà ai concetti ricordati dal senatore Finali. (*Commenti*).

Mi pare di sentire che non avrei risposto in modo preciso; se così si creda, posso aggiungere che la dizione dell'art. 17 non costituisce un vincolo per il Governo. (*Approvazioni*).

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Sono lieto di aver sollevato la questione, e mi dichiaro intieramente soddisfatto delle dichiarazioni dell'onor. ministro.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 17. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di una relazione.

GOIRAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOIRAN. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Modificazioni alla legge 2 luglio 1896 n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Goiran della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Approvazione del disegno di legge: « Sostituzione di buoni del Tesoro quinquennali ai titoli redimibili 3.50 e 3 per cento netto autorizzati dalle vigenti leggi per provvedere a spese straordinarie della rete ferroviaria dello Stato e di nuove costruzioni di strade ferrate e a riscatti di ferrovie e di debiti redimibili onerosi » (N. 724).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sostituzione di buoni del Tesoro quinquennali ai titoli redimibili 3.50 e 3 per cento netto autorizzati dalle vigenti leggi per provvedere a spese straordinarie della rete ferroviaria dello Stato e di nuove costruzioni di strade ferrate e a riscatti di ferrovie e di debiti redimibili onerosi ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dare lettura del disegno di legge.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1912

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 721).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È data facoltà al ministro del tesoro di emettere, durante gli esercizi finanziari 1911-912 e 1912-913, buoni del tesoro quinquennali in sostituzione dei titoli di debito redimibili 3.50 e 3 per cento netto autorizzati dalle leggi 24 dicembre 1908, n. 731, e 15 maggio 1910, n. 228, per provvedere alle spese straordinarie occorrenti per le ferrovie esercitate dallo Stato, per le nuove costruzioni di strade ferrate, e per i riscatti di ferrovie e di debiti redimibili onerosi.

L'emissione dei buoni avrà luogo nei limiti di somma stabiliti dalla detta legge 15 maggio 1910.

(Approvato).

Art. 2.

Sono estese ai buoni del tesoro quinquennali, in quanto siano applicabili, le disposizioni di legge vigenti per i titoli di debito redimibili 3.50 e 3 per cento netto, nonchè quelle relative agli impieghi diretti fatti dagli Istituti di emissione in buoni del tesoro a lunga scadenza creati con legge 7 luglio 1901, n. 323.

(Approvato).

Art. 3.

I buoni quinquennali, da emettersi ai sensi della presente legge, saranno esenti da tassa di bollo.

Gli interessi dei buoni stessi saranno esenti da qualunque imposta presente e futura.

(Approvato).

Art. 4.

Con decreti Reali, da emanarsi su proposta del ministro del tesoro, sarà fissato il saggio degli interessi da corrispondersi sui buoni quinquennali creati ai termini dell'art. 1°, mantenendo invariate le disposizioni della legge

15 maggio 1910, n. 228, per le quote di ammortamento a carico dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. Verranno stabilite altresì le condizioni e le norme per la emissione dei buoni stessi, per il pagamento delle loro cedole, per il rimborso del capitale, per le operazioni su di essi, nonchè la forma ed i contrassegni dei nuovi titoli e sarà provveduto alle necessarie variazioni dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-13, e a quanto altro occorra per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

GARAVETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVETTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1575, che proroga i termini contenuti nel Regio decreto 28 gennaio 1909, n. 32, per l'applicazione dei magistrati e funzionari di cancelleria nel distretto della Corte di appello di Messina e circondario di Reggio Calabria; per la ricostituzione della giustizia ordinaria nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria, per l'indennità ai giurati che prestano servizio alle Corti di assise di Messina e di Reggio Calabria.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Garavetti della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

FIOCCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIOCCA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1912, n. 10, che proroga a tutto il 31 dicembre 1912 il termine indicato nel Regio decreto 23 giugno 1910, n. 413, per quanto riguarda l'indennità da corrispondersi ai giurati che prestano servizio alla Corte di assise in Palmi.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Fiocca della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei due disegni di legge, testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onor. senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« **Modificazioni all'ordinamento giudiziario** ».

(N. 583-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:

Modificazioni all'ordinamento giudiziario.

Come il Senato ricorda, la discussione era rimasta sospesa all'art. 4.

Do facoltà di parlare al relatore dell'Ufficio centrale, senatore Vacca.

VACCA, *relatore*. Sulla obiezione sollevata nella tornata di ieri dal senatore Falconi intorno all'età necessaria per essere assunto all'ufficio di pretore dichiaro che in questa parte non viene modificata la legislazione vigente, poichè l'art. 4 della legge dell'8 giugno 1890, che fissava l'età di 25 anni, fu abrogato dalla legge del 14 luglio 1907.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'onor. senatore Falconi ha già udito le dichiarazioni fatte dal relatore dell'Ufficio centrale. Aggiungerò poche parole, e mi auguro che l'onor. Falconi si convincerà che non è il caso di rievocare una disposizione già abrogata.

L'articolo 39 della legge del 1865 richiedeva l'età di 25 anni per potersi conseguire la nomina a pretore. Venuta però la legge del 14 luglio 1907 il sistema di nomina fu radicalmente mutato, e fu perfino soppresso il nome di pretore. Tale legge non solo non riprodusse la disposizione del limite di 25 anni di età, ma adottò nuove disposizioni in aperto contrasto con essa. Infatti l'art. 14 dispone che l'uditore dopo sei mesi di tirocinio può essere destinato prestare servizio nelle preture, attribuendogli la giurisdizione, se non piena, abbastanza tesa. L'art. 15 dispone che l'uditore dopo un

anno di tirocinio può essere nominato giudice aggiunto con destinazione ai tribunali; e l'articolo 16 dichiara che il giudice aggiunto dopo 18 mesi di tale grado può essere destinato ad esercitare le funzioni di pretore.

Di guisa che, per la legge del 1907 il magistrato, dopo sei mesi dall'ingresso in carriera, può essere destinato in pretura con limitata giurisdizione e dopo due anni e mezzo con giurisdizione piena. E quando si rifletta che la nomina ad uditore può conseguirsi a 21 anno, ne viene di conseguenza che la prima ipotesi può verificarsi a 21 anno e mezzo e la seconda a 23 anni e mezzo.

Ma vi è dippiù, perchè in virtù dell'ultimo capoverso dell'art. 3° possono essere destinati a reggere le preture, in mancanza del titolare, e con giurisdizione piena, gli uditori che siano abilitati alle funzioni giudiziarie e cioè, ai termini dell'art. 15, dopo un anno di tirocinio e quindi a 22 anni.

Per effetto di tale disposizione, alcuni uditori abilitati alle funzioni giudiziarie sono stati infatti assunti all'ufficio di pretore dopo compiuti i 18 mesi di aggiuntato e molto prima dei 25 anni di età.

E non parlo degli uditori inviati a reggere le preture in virtù dell'art. 3, giacchè essi, quasi tutti, non avevano certamente compiuti i 25 anni.

Il sistema del progetto non modifica sostanzialmente questo ordinamento, perchè, secondo l'art. 4, gli uditori possono essere inviati come vice-pretori dopo sei mesi, e per l'articolo 5 gli uditori dopo un anno possono essere nominati pretori.

Si osserverà che, coll'ordinamento attuale, la destinazione alle preture non avviene che dopo due anni e mezzo; ma devesi riflettere che col progetto l'uditore è nominato pretore di quarta classe, ciò che importa che egli andrà a compiere l'ufficio di pretore, in quelle preture nelle quali col sistema vigente si provvede con gli uditori in missione, cioè con uditori che hanno anch'essi un solo anno di tirocinio.

Alle preture di maggiore importanza i futuri pretori non potranno certo pervenire che dopo un non breve numero di anni; e quindi si può essere matematicamente sicuri che avranno superati i 25 anni, mentre, giova ricordarlo, con l'ordinamento attuale alle preture di media im-

portanza possono pervenire i giovani a 23 anni e mezzo. È ciò costituisce un miglioramento.

L'onorevole senatore Falconi vorrà dopo ciò riconoscere che le disposizioni del progetto non meritano censura e che non è il caso di presentare proposte che richiamino in vigore l'articolo 39, la cui applicazione riuscirebbe impossibile; e spero che accoglierà l'articolo così come è stato proposto.

FALCONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCONI. In seguito al mio discorso di ieri, ho creduto di dimostrare che un pretore a 22 anni era troppo giovane e non aveva l'esperienza necessaria per le molteplici funzioni che sono addossate allo stesso. Io ritengo che sia utile richiamare in vigore le disposizioni della legge organica del 1865; ma siccome voglio che questo progetto di legge vada avanti e non voglio portare inciampi, ritiro l'emendamento da me proposto, cioè che nessuno possa essere nominato pretore se non a 25 anni di età.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ringrazio l'onorevole Falconi di avere acconsentito al mio invito. Debbo ripetergli che, colle proposte contenute nel disegno di legge, nelle preture minori andranno i pretori di ultima categoria, come avviene ora cogli attuali reggenti. Alle preture più importanti non potranno arrivare se non pretori che abbiano raggiunto o superato i 25 anni. Lo scopo al quale mirava il senatore Falconi è quindi pienamente raggiunto col disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando di parlare, rileggo l'art. 4 nel testo proposto dall'Ufficio centrale.

Art. 4.

Dopo sei mesi di tirocinio effettivo presso i collegi giudicanti, gli uffici del Pubblico Ministero o le preture, gli uditori giudiziari potranno, previo parere favorevole dei capi dei collegi in cui hanno fatto il tirocinio, o dei capi del tribunale se lo abbiano fatto nelle preture, essere destinati a prestare servizio, in qualità di vice-pretori, nelle preture che sono prov-

vedute di titolare, ed in tal caso, sarà loro corrisposta un'indennità in ragione di lire centocinquanta mensili sul capitolo d'indennità di missione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

Saranno determinate con regolamento le norme per il tirocinio degli uditori giudiziari.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Presentazione di relazione.

MAURIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIGI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge sull'insegnamento dell'arabo nelle scuole tecniche.

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Maurigi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo la discussione dell'Ordinamento giudiziario. Do lettura dell'art. 5.

Art. 5.

Dopo un anno di tirocinio effettivo, compreso il servizio come vice-pretore, l'uditore sarà, a sua domanda, nominato, con decreto Reale, pretore, previo un esame pratico.

L'esame consiste nella redazione di tre sentenze per ciascuna delle materie civile, commerciale e penale.

L'esame ha luogo in Roma con le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Agli aspiranti dichiarati idonei saranno rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno secondo le norme fissate per gli impiegati in missione.

L'uditore il quale per due volte nel predetto esame sia dichiarato non idoneo, è dispensato dal servizio.

I pretori, dopo tre anni di esercizio delle loro funzioni, previa deliberazione del Consiglio giudiziario centrale acquistano la inamovibilità stabilita nell'art. 69 dello Statuto.

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Non creda il Senato che io, che per un tema di ordinamento giudiziario non posso presumere di avere una competenza sufficiente, voglia di esso occuparmi nelle particolarità per le quali occorre appunto una tale competenza.

La mia osservazione è d'indole assolutamente politica. Essa concerne l'ultimo comma dell'articolo 5, in cui si dice che i pretori, dopo tre anni di esercizio delle loro funzioni, e secondo l'aggiunta dell'Ufficio centrale, «*previa deliberazione del Consiglio giudiziario centrale*», acquistano la inamovibilità stabilita nell'art. 69 dello Statuto.

Tutti sanno, e io non aggiungo nulla di nuovo ricordando che nella transizione dal periodo del potere assoluto al periodo di regime costituzionale, ispirato a sentimenti liberali, fu creduto necessario di dare affidamento che tutto ciò che si poteva temere sotto un governo dispotico, assoluto, cioè pressioni del governo sulle grandi deliberazioni della Magistratura, più non avrebbero potuto avvenire, mercè la garanzia della inamovibilità accordata ai magistrati negli alti gradi; badi bene il Senato, «*negli alti gradi della Magistratura*».

E questo concetto d'inamovibilità intorno al quale si è discusso se si dovesse riferire soltanto alla carica, al grado, od altrimenti anche alla residenza, all'atto pratico, per necessità di cose e per conseguenza logica, risultò che si dovesse riferire e al grado e alla residenza.

Ora, il disegno di legge propongono di dare ai pretori, dopo tre anni di esercizio nelle loro funzioni, questa inamovibilità: inamovibilità che al giorno d'oggi l'opinione pubblica ed il controllo efficace del Parlamento hanno reso meno necessaria persino per gli alti gradi della Magistratura. Essa pertanto costituirebbe, secondo me, un'anomalia, e diventerebbe cosa estremamente pericolosa, se applicata ai pretori.

Non ho tale autorità in questa materia da poter lusingarmi che, se l'Ufficio centrale ed il ministro non crederanno di modificare le loro proposte, il Senato voglia seguire le mie osservazioni.

Ho creduto peraltro mio dovere coscienzioso di senatore, che segue tutte le discussioni e tutte le deliberazioni del Senato, di lasciare che negli atti del Senato resti una parola, la

quale dimostri ed esprima la convinzione che da questa disposizione potranno sorgere gravi inconvenienti. E mi spiego.

Si è detto recentemente ancora della giovane età nella quale molti di questi pretori entreranno in funzione; ed allora, per essi soprattutto, ed in generale per tutti coloro che non avranno dato, con un lungo periodo della loro vita nella Magistratura, la piena garanzia che anche nei più piccoli particolari della loro vita saranno esenti da censura, potrà molte volte avvenire che questi giovani magistrati tengano tale condotta, da non raggiungere gli estremi per essere sottoposti al giudizio del Consiglio di disciplina, ma da rappresentare per altra parte uno stato di cose che, per lo meno in quel luogo ove essi fungono, non si dovrebbe tollerare.

Può anche avverarsi il caso che con un pretore, il quale tenga la condotta la più incensurata, tuttavia si verificino, per cause indipendenti dalla sua volontà o per avvenimenti familiari o per rapporti con persone del luogo, fatti, i quali consiglierebbero il trasloco anche contro la volontà del pretore. Così in questo come nel precedente caso, sarebbe grave che non si potesse più provvedere convenientemente alla riprovazione od al prestigio di quei magistrati per aver loro accordata la inamovibilità che impedirà il trasloco.

Io non sono così ingenuo da non rendermi ragione che possa essere avvenuto, che possa forse ancora avvenire che qualche volta il Governo si lasci deviare da informazioni più o meno tendenziose, e che possa in taluni casi aver disposto pel trasloco di pretori sotto influenze che non avrebbero dovuto esercitare alcun effetto; ma di fronte a questi casi, che io ritengo sieno stati pochissimi, e che certamente saranno sempre più rari, di fronte al controllo del Parlamento e dell'opinione pubblica, io credo che molto più gravi saranno gli inconvenienti che verrebbero dalla inamovibilità accordata ai pretori, quand'anche subordinata, come propone l'Ufficio centrale, alla previa deliberazione del Consiglio giudiziario centrale.

Ho enumerato i casi che porterebbero alla necessità di provvedimenti mediante cambiamenti di residenza; ma devo osservare che la stessa legge del 1907 ed il presente disegno di legge, impongono che il Governo debba avere

una certa libertà di azione. Infatti l'art. 2 della legge 1907, se non erro, dice: « nella destinazione delle sedi deve preferirsi il magistrato che appartiene al grado superiore; e fra più magistrati appartenenti allo stesso grado, quello che appartiene alla categoria superiore, salvo il disposto dell'art. 29 »; ed in questo stesso progetto, all'art. 8, si parla della divisione dei pretori in quattro categorie, col passaggio dalla seconda alla prima categoria, che avrà luogo per promozione in base al criterio misto dell'anzianità e del merito. Infine si sa, e si è stabilito con la legge del 1907, che le preture disagate danno il vantaggio di 30 posti nella graduatoria di anzianità, per ogni anno di effettiva residenza.

Ora, come si potranno applicare le conseguenze di questa graduatoria, di questa distinzione, di questa applicazione del vantaggio di anzianità, se vi sarà il vincolo della inamovibilità di molti, fra questi pretori? Di tutti, se avesse prevalso il concetto del progetto dello onorevole ministro, di moltissimi, se prevale quello dell'Ufficio centrale.

Questa inamovibilità diventerebbe, in fine dei conti, non altro che una distinzione da accordare a taluni pretori per il loro maggiore merito; ora io domando: una disposizione di tanta importanza, può essa essere considerata soltanto come un premio, che si darebbe quasi come la croce di cavaliere a taluni dei pretori? Io credo che si vada sulla falsa strada, quando si crede sempre necessario di diffidare così grandemente del Governo. In un regime veramente liberale e costituzionale, come il nostro, è l'opinione pubblica, è il controllo vigoroso del Parlamento che debbono vigilare perchè i ministri non devino dalla retta applicazione della legge, e si attengano a concetti elevati, come d'altronde fortunatamente ritengo sempre si ispirino.

Questo sistema di diffidenza vincolerà talmente il ministro, che più nulla potrà fare; e quando in Parlamento avvenisse che si lamentasse la condotta in genere dei pretori, il ministro dovrebbe declinare ogni responsabilità, perchè vincolato in ogni maniera, non avendo più nessun modo di regolare la Magistratura in questi suoi primi gradi. Non è ammissibile che così abbia ad essere.

Dobbiamo invece fidare nel carattere delle

persone e nella vigilanza e nel controllo del Parlamento. Per tali considerazioni io non saprei in nessun modo dare il mio voto a questo ultimo comma.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Nella discussione generale ho già espresso il mio parere intorno alla riforma, che ci si propone, per la carriera dei pretori. Io ritengo inaccettabile il sistema che ci è presentato dal ministro, e che è confermato dal voto autorevole dell'Ufficio centrale; ma avendo dichiarato ampiamente le ragioni, per cui questo sistema non mi sembra accettabile, non starò a ripeterle in questo momento. Solo, per il caso assai probabile, data la presente situazione politica, che questa legge, non col mio voto certamente, sia approvata, io farò anche poche osservazioni relativamente a qualche disposizione particolare. E a proposito dell'articolo 5 vorrei fare un'osservazione appunto sull'ultimo comma relativo all'inamovibilità dei pretori. È vero che a questi magistrati scelti tra i meno validi, come ci si propone nel progetto di legge, potrebbe sembrare naturale che non si dovesse concedere neppure l'inamovibilità, come ha sostenuto il collega Casana: ma io credo tuttavia che l'inamovibilità ai pretori, anche se la legge li vada a ricercare tra i meno forti di coloro che entrano nella carriera giudiziaria, si debba concedere. Il pretore è fra tutti i magistrati italiani quello che si trova in una condizione più delicata. Esso non è in una posizione abbastanza elevata per poter senz'altro resistere alle varie pressioni, che alcuno può tentare di esercitare su di lui; pressioni che è inutile star qui ad analizzare, perchè tutti le intendono; chiunque ha pratica di queste cose, sa d'onde possono venire le pressioni. Bisogna che il povero pretore sia difeso almeno in questo: che egli si senta inamovibile e possa trovare in tale sua inamovibilità un elemento di resistenza.

Ora, io domando se il sistema, che ci si propone dall'Ufficio centrale, possa dirsi accettabile, e soprattutto se possa dirsi completo.

Il ministro ammetteva che i pretori, di diritto, dopo un esercizio di tre anni, acquistassero l'inamovibilità: è una cosa che io ben capisco; ma l'Ufficio centrale invece attribuisce al Consiglio giudiziario centrale la funzione di

dichiarare se il pretore sia o no degno dell'inamovibilità. Io questo non l'intendo assolutamente. Che cosa può significare un voto del Consiglio giudiziario centrale, che neghi l'inamovibilità ad un pretore? O significa che questo pretore debba essere mandato via, ed allora è un giudizio disciplinare che si deve fare con tutte le garanzie di tali giudizi; ma se questo pretore deve essere conservato, in quale condizione si troverà egli, che seguirà ad amministrare la giustizia con un marchio di incapacità o di indegnità, ad amministrare la giustizia stessa? E che cosa accadrà dopo che un primo voto avrà dichiarato che il pretore non può ottenere la inamovibilità? Per lo meno bisognerebbe dire che dopo un anno si dovrà ripresentare al Consiglio giudiziario centrale la questione della concessione della inamovibilità a questo pretore; ma nel progetto non si dice niente a tale riguardo.

A me pare che questa proposta sia tutto quello che si può immaginare di più anarchico: si viene con essa a costituire un ordine di cose assolutamente intollerabile per questi magistrati. O negate loro in genere l'inamovibilità, e sarà un sistema che potremo discutere; ma che vi sia un pretore amovibile ed uno inamovibile, e che ciò dipenda da un giudizio di una Commissione centrale, è cosa che nel mio povero cervello non può entrare.

Se pertanto si deve seguire il proposto sistema di nominare dei pretori, che io non approvo, per lo meno si accetti completamente la proposta del ministro e si dichiari che, dopo tre anni di esercizio, che devono essere tre anni di buona prova, senz'altro il pretore deve diventare inamovibile. Se invece è indegno o incapace, dovrà il ministro, sottoponendolo ai giudici del merito e della disciplina, rimuoverlo dal posto che egli non sa tenere convenientemente.

Perciò subordinatamente proporrei che si tornasse alla proposta ministeriale.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Di ben diversa entità in paragone alle riflessioni esposte dagli onor. senatori Casana e Scialoja, le quali toccano al vivo principii fondamentali del nostro diritto pubblico, è l'osservazione che io mi permetto di fare, dopo d'aver dichiarato che aderisco inte-

ramente alla opinione espressa dall'onorevole senatore Scialoja sul tema della inamovibilità dei pretori.

La mia è una osservazione di pura forma, ma che pur tuttavia contribuirà a migliorare la redazione dell'art. 5.

Dice il primo capoverso di questo articolo: « L'esame consiste nella redazione di tre sentenze per ciascuna delle materie civile, commerciale o penale ».

Leggendo questa disposizione, si può credere che occorra la redazione di tre sentenze per la materia civile, di tre per la commerciale e di tre per la penale, cioè di nove sentenze.

Certamente non è questo il pensiero nè dell'Ufficio centrale nè dell'onor. ministro.

Perciò a me sembra che sarebbe molto meglio si dicesse: « L'esame consiste nella redazione d'una sentenza per ciascuna delle materie civile, commerciale e penale ».

Non ho altro a dire.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Su questo articolo si sono fatte due osservazioni. La prima dal senatore Polacco, che ha proposto una modificazione di pura forma, relativamente alle modalità dell'esame pratico; e per essa mi rimetto interamente all'Ufficio centrale.

L'altra osservazione, che è di maggior rilievo, è quella fatta dall'onor. senatore Casana e, sotto diverso punto di vista, dall'onor. senatore Scialoja, e si riferisce alla proposta riguardante l'inamovibilità dei pretori.

Bisogna considerare la questione sotto vari aspetti.

In linea di fatto è da notare che i magistrati che hanno le funzioni di pretore godono in atto della inamovibilità, essendo giudici delegati alle funzioni di pretori, appartenenti cioè ad una classe di magistrati inamovibili.

Costituendo della carriera pretoriale una carriera distinta da quella dei giudici, non poteva ricusarsi ai pretori la guarentigia consentita ai giudici, anche per le condizioni speciali nelle quali si svolge il loro ufficio. I pretori sono chiamati ad amministrare giustizia principalmente in centri di importanza secondaria. Essi sono magistrati distaccati in condizioni spesso

assai difficili, in paesi divisi da lotte di partiti, esposti a tutte le pressioni e a tutti i contrasti. Ogni giorno giungono al Ministero denunce, ricorsi, accuse d'ogni genere contro i magistrati addetti alle preture; e i più perseguitati sono, in molti casi, quelli che danno prova di maggiore fermezza nello adempimento del loro dovere. Un provvedimento che meglio guarentisca i pretori è divenuto una necessità per effetto del nuovo ordinamento. A ciò risponde la proposta che offre ai pretori una più efficace guarentigia per la loro indipendenza; e li pone, dopo tre anni di esercizio delle loro funzioni, in condizione identica a quella degli altri magistrati. Son lieto dell'adesione dell'Ufficio centrale e del senatore Scialoja alla disposizione contenuta nell'articolo 5 del progetto. Il Senato può, senza preoccupazioni, accogliere questa proposta destinata a dare maggiore autorità e sicurezza ai pretori con vantaggio della giustizia.

Senonchè occorre esaminare l'opportunità dell'aggiunta dell'Ufficio centrale, che subordina l'acquisto dell'inamovibilità da parte dei pretori ad una particolare deliberazione del Consiglio giudiziario centrale.

In verità io riconosco che si può dissentire dal concetto che estende a questa categoria di magistrati l'inamovibilità. Ma una volta riconosciuto che non può essere negata ai pretori, pel carattere che assumono col nuovo ordinamento e per le condizioni nelle quali si svolge l'opera loro, credo non debba essere mantenuta la restrizione dell'Ufficio centrale che subordina la concessione dell'inamovibilità al giudizio preventivo, per ciascuno dei pretori, del Consiglio giudiziario. È evidente che il rifiuto della concessione metterebbe il magistrato in una condizione assai difficile, e potrà da essa derivare una sensibile diminuzione di quell'autorità e di quel prestigio che, nell'interesse della giustizia, deve conservare di fronte alle popolazioni.

Onde io mi auguro che per queste considerazioni l'Ufficio centrale non insisterà in questa aggiunta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Mortara.

MORTARA, *dell'Ufficio centrale.* L'Ufficio centrale essendo alquanto diviso nella deliberazione circa questo abbandono della sua proposta, cor-

tesamente richiesto dall'onorevole ministro, per mezzo mio dà ragione del perchè la maggioranza la trova tuttavia difendibile.

Concordando nel concetto che ai pretori per loro garanzia e soprattutto per garanzia del loro difficile ufficio giudiziario si desse modo di acquistare la inamovibilità, l'Ufficio centrale si era preoccupato della circostanza che questa inamovibilità non nasce di diritto dal decreto di nomina a pretore; ma, a simiglianza di quel che dispone lo Statuto per i giudici, il progetto stabilisce che i pretori dopo tre anni di esercizio acquisteranno la inamovibilità. Peraltro è evidente che non si può più oggi trattare di questo genere di questioni, soprattutto di questo genere di formole legislative, con quei criteri di buona fede, direi quasi d'ingenuità, con i quali se ne poteva trattare allorchè nel 1848 fu redatto lo Statuto fondamentale del Regno.

Oggi abbiamo una lunga esperienza di quello che è la vicenda delle disposizioni relative alla stabilità, o inamovibilità che dir si voglia, dei funzionari pubblici; sappiamo bene che quando il Governò, o la pubblica Amministrazione in genere, ha la facoltà, dopo un periodo di prova, di licenziare il funzionario affinchè non acquisti la guarentigia della stabilità, è molto facile che si gridi o alla vendetta o alla persecuzione o alla sopraffazione, qualora, essendosi rilevato non meritevole il funzionario di acquistare la stabilità, di radicare la sua presenza negli uffici pubblici, si approfitti di quella facoltà nel periodo di prova. Si hanno esempi, a migliaia, dei malcontenti, delle ribellioni, delle opposizioni che suscita l'esercizio di questo diritto di esclusione, nei casi dei medici condotti, nei casi dei maestri elementari, segretari comunali, e non vado a cercarne altri.

(Una voce interrompendo. È un'altra cosa!)

Lo so che è un'altra cosa, ma gli esempi devono ammaestrare, tanto più in ragione della diversa specie di questi uffici.

Poichè l'ufficio giudiziario è più geloso, di maggiore importanza; onde devesi riflettere quale più grave aspetto assuma il licenziamento di un magistrato prima che sia scaduto quel triennio, al di là del quale non potrebbe più essere licenziato, perchè avrebbe acquistato il diritto alla inamovibilità, e non potrebbe essere licenziato senza un processo disciplinare.

Riflettete, onorevoli colleghi, come possa ac-

cadere che il magistrato, che compie quel periodo di prova, non sia affatto un uomo indegno di rispetto, di considerazione, sia un perfetto galantuomo e gentiluomo, sia anche persona di sufficiente cultura giuridica; ma può darsi che gli manchi qualche qualità di carattere, qualche elemento morale, diciamo così, di quelli che sono essenziali per coprire quell'ufficio...

SCIALOJA (*interrompendo*). Il ministro ha la responsabilità di mandarlo via.

MORTARA. ...che manchi, dico, di qualche qualità od elemento morale per cui egli si dimostri disadatto alla sua funzione.

Ora, l'Ufficio centrale ha riflettuto che lasciare al ministro il potere e la responsabilità di questa cernita dei buoni magistrati, al momento in cui tutti potranno acquistare, e si deve impedire che taluni acquistino, la inamovibilità, lasciarla puramente e semplicemente alla responsabilità del ministro, contiene un doppio pericolo.

Il pericolo che il potere ministeriale non si eserciti, per una quantità di cause, che non fanno mai torto all'uomo che siede nella poltrona ministeriale, ma che ognuno comprende come molte volte operino l'effetto che un potere di grande importanza, un potere che esige molta energia di risoluzione per essere esercitato, non sia affatto esercitato. L'altro pericolo invece è che se questo potere viene esercitato sorga il sospetto di un esercizio arbitrario ed abusivo.

La disposizione dell'articolo del progetto ministeriale non conteneva nessuna garanzia per i pretori, qualora il ministro, per esempio, dopo tre anni e 11 mesi di esercizio delle loro funzioni, approfittando dello stato di amovibilità in cui si trovano, avesse a decretare il loro licenziamento.

In questa condizione di cose, l'Ufficio centrale, ha creduto che, a garantire l'effettività di un controllo sulla prova fatta dal pretore, a garantire la insospettabilità dell'azione del ministro nel caso che si decidesse ad impedire che un pretore acquisti la stabilità, convenga l'intervento di quel supremo Consesso giudiziario che soprassiede allo svolgimento della carriera del pretore: questa è sembrata, non anarchia, ma prudenza ben consigliata nell'interesse dei magistrati e nell'interesse del ser-

vizio che essi devono adempiere; nell'interesse pure di quel ministro che ha un potere, che può parere troppo grande s'è esercitato con zelo soverchio, o svanire e parere troppo insignificante qualora non venga esercitato affatto.

La obbiezione più formidabile che ha mosso l'onor. Scialoja contro la nostra proposta sembra davvero un paradosso; si risolve in un attacco che può parere spiritoso, ma che non è sostanziale.

Egli dice: questo povero pretore che non sarà stato confermato nell'esercizio della sua funzione sarà screditato. Ma quando un Consiglio giudiziario desse il parere che il pretore non merita la conferma nella sua funzione, e non merita la garanzia dell'inamovibilità, è appunto allora che sorge nel ministro, non solo la facoltà ma il dovere di esaminare se non sia il caso di eliminare quel pretore dall'ufficio. Ciò che il progetto ministeriale lascerebbe alla balla del ministro, dovrebbe, secondo noi, essere apprezzato da un Consiglio giudiziario superiore.

Il seguito delle argomentazioni esegetico-critiche dell'onorevole Scialoja sulla nostra proposta si riassume così: quando questo Consiglio giudiziario avrà negato la inamovibilità, resterà il pretore in perpetuo amovibile. È facile rispondere che dove il nostro testo dice che per acquistare l'inamovibilità occorre il parere del Consiglio giudiziario, si intende che se questo parere non è dato la prima volta, e ne viene la conseguenza, per la gravità dei motivi, di dover licenziare il pretore, egli non resta né amovibile né inamovibile. Se poi i motivi non saranno tanto gravi da determinare il licenziamento, allora è chiaro che potrà alcun tempo dopo venire il momento in cui il ministro interroghi nuovamente il Consiglio centrale giudiziario. Per interpretare il nostro emendamento in altro senso occorrerebbe vi si leggesse che dopo un parere contrario del Consiglio superiore il pretore non può mai essere ammesso all'inamovibilità.

L'onor. Scialoja si mostra pure assai diffidente verso il Consiglio centrale giudiziario a motivo del segreto che ne avvolge le deliberazioni. Io penso invece che si tratti di esami fatti alla luce del sole, perchè riguardano la vita e la condotta di magistrati, normalmente anzi con contestazione diretta, e compiuti d'al-

tronde con quella discrezione che si conviene ad un sindacato interno d'indole così delicata.

Il pretore al quale, per motivi di prudenza, si credesse di differire di qualche tempo l'acquisto della inamovibilità non sarebbe affatto screditato.

Questa intolleranza assoluta di qualunque esercizio di censura, di critica, di sorveglianza, sopra l'adempimento delle funzioni di un giovanissimo magistrato mi sembra fuori posto, ed in antitesi alle argomentazioni con le quali alcuni vecchi e rispettabili magistrati ieri ammonivano che non convenga di far accedere all'esercizio delle funzioni di pretore un giovane che non abbia compiuto almeno una certa età, e dia garanzia di maturità di consiglio e di condotta.

Ora dunque la disposizione che l'Ufficio centrale ha proposto di aggiungere, non solo non è anarchica, ma in essa c'è l'espressione di un pensiero prudente, di un pensiero d'interessamento affettuoso per tutelare non solo la funzione pretoriale di fronte all'eventuale deficienza della persona chiamata ad esercitarla, ma per tutelare la persona del giovane pretore di fronte all'eventuale arbitrarietà di deliberazioni ministeriali che potessero pregiudicare la carriera e la posizione.

La maggioranza dell'Ufficio centrale è di parere che il Senato potrebbe tranquillamente approvare questa disposizione portandosi con essa un miglioramento alla legge. È appena utile aggiungere che non si tratta di una disposizione che tocchi l'essenza, la struttura della legge, e quindi non è il caso di farne una questione, dirò così, di gabinetto. Ma poiché siamo stati accusati di avere portato una proposta anarchica, l'Ufficio centrale ha sentito il bisogno di difenderla, sebbene esso sia composto di uomini dei quali il nome e il passato sono garanzia di ordine e di amore per la tutela del diritto, per la tutela ordinata di tutte le istituzioni dello Stato e specialmente delle istituzioni giudiziarie.

VACCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCA, *relatore*. Su questa disposizione si sono fatte tre osservazioni.

Il senatore Polacco vorrebbe che fosse introdotto un emendamento di pura forma, cui l'Ufficio centrale consente.

Non può, però, l'Ufficio centrale aderire al concetto del senatore Casana, il quale vorrebbe che ai pretori non fosse accordata l'inamovibilità.

La prerogativa dell'inamovibilità, che è diretta a garantire l'indipendenza della funzione giudiziaria, deve essere concessa soprattutto ai pretori. Essi trovansi, più di ogni altro giudice, esposti nei piccoli centri alle influenze e alle insidie dei partiti, le quali possono menomare quella indipendenza che deve essere saldamente tutelata.

Vero è che l'art. 69 dello Statuto accorda l'inamovibilità ai giudici, e la nega ai pretori.

Ma, per rendersi conto del motivo di questo diverso trattamento, bisogna risalire al tempo in cui fu pubblicata la Carta costituzionale.

Quando fu pubblicato lo Statuto, i pretori avevano una competenza molto limitata, ed erano considerati più come ufficiali di polizia giudiziaria che come giudici.

Ed ora che la competenza dei pretori è stata allargata, e che il progetto del Codice di procedura penale li esclude dalla categoria degli ufficiali di polizia giudiziaria, non v'è ragione per non tutelare la loro indipendenza come si garantisce quella di ogni altro giudice.

Questa appunto è la tendenza legislativa, che si è venuta affermando nel nostro paese con una serie di disegni di legge presentati al Parlamento: primo fra tutti, se non erro, il progetto sulle guarentigie per la Magistratura, presentato al Senato dal ministro Bonasi nella tornata del 7 febbraio 1900.

Il senatore Scialoja non accetta la modificazione introdotta dall'Ufficio centrale, nel senso che i pretori, dopo tre anni di esercizio delle loro funzioni, acquistino l'inamovibilità previa deliberazione del Consiglio giudiziario centrale, e propone che questa prerogativa si acquisti di diritto allo spirare dei tre anni.

Nell'introdurre questo emendamento si partì dal concetto che i pretori dovessero dar prova di essere degni della prerogativa dell'inamovibilità.

Sulla proposta del senatore Scialoja l'Ufficio centrale si è diviso: la maggioranza opina che debba mantenersi la modificazione, ed a nome della maggioranza ha parlato il collega Mortara. La minoranza, invece, dichiara di aderire ben volentieri alla proposta, e di ritenere che

i pretori debbano, per ciò che concerne la prerogativa dell'inamovibilità, essere parificati ad ogni altro giudice.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Il collega Mortara mi ha riproverato la qualificazione di *anarchica*, forse un po' eccessiva, da me usata relativamente alla proposta dell'Ufficio centrale. Non ho difficoltà a riconoscere che la parola fu esagerata; quantunque la proposta sia tale, che ha prodotto già un po' di anarchia fra gli stessi così quieti membri dell'Ufficio centrale del Senato.

Non mi pare che gli argomenti, coi quali il collega Mortara, in nome della maggioranza dell'Ufficio centrale, ha difeso la proposta, possano persuadere coloro che partono dai concetti, che io pongo a fondamento del mio emendamento, proponendo il ritorno al progetto ministeriale. Il collega Mortara ha difeso la proposta dell'Ufficio centrale come se fosse diversa da quella che realmente è. La proposta dell'Ufficio centrale, ricordiamolo, è questa: che al termine del triennio il pretore, che è stato mantenuto per tre anni in esercizio, non possa acquistare la inamovibilità se non col parere del Consiglio giudiziario centrale.

Il Mortara ha detto che questa disposizione è quasi una garanzia del pretore amovibile; a me non pare. Io capirei una disposizione che dicesse, che nei tre anni durante i quali dura l'amovibilità, il pretore non potesse essere rimosso se non sentito il parere del Consiglio giudiziario; dando così ad esso una certa garanzia anche durante il triennio di prova; ma non è questo ciò che è scritto nel progetto di legge, che ci propone l'Ufficio centrale. Qui si tratta di un pretore, il quale ha già compiuto il suo triennio e che per ciò è stato lasciato al posto dall'autorità che aveva il diritto di rimuoverlo; ed è in quel momento che voi verreste negargli il diritto alla inamovibilità, solo perchè così sia sembrato al Consiglio centrale giudiziario. Questa a noi sembra una proposta non accettabile, perchè riteniamo che, se il pretore ha dato tale prova da essere conservato al suo posto per tre anni, egli debba ottenere senz'altro il diritto alla inamovibilità. Questo diritto gli deve venire dal fatto che per tre anni il Governo e i Consigli e gli Uffici che lo cir-

condano lo hanno ritenuto degno di conservare il proprio ufficio.

MORTARA. Domando la parola.

SCIALOJA. Con la proposta dell'Ufficio centrale noi veniamo dunque a ciò: che quel pretore il quale durante la prova non ha commesso nulla, nè moralmente, nè intellettualmente, di così grave da dover essere rimosso, continuerebbe a fare il pretore, ma nella condizione disgraziata di essere amovibile, mentre i suoi colleghi saranno inamovibili: cosa intollerabile e per lui e per coloro che da lui dovranno essere giudicati, perchè il diritto uguale per tutti i cittadini italiani è di essere giudicati da un buon giudice. Non capisco perchè si debba ammettere che gli abitanti di un mandamento abbiano diritto di essere giudicati da un giudice inamovibile, mentre quelli di un altro debbano sopportare le sentenze di un giudice, in cui non ha fiducia neppure il Consiglio centrale giudiziario. Ciò non si può tollerare. Dichiarate tutto quello che volete relativamente alle condizioni del pretore durante il primo triennio, dite che egli può essere sempre rimosso, sentito il parere del Consiglio centrale della Magistratura, ed io voterò la vostra proposta; ma quello che non posso ammettere, è che al momento in cui egli ha compiuto il triennio, e per conseguenza non è stato rimosso durante la prova che la legge gli impone, voi gli dobbiate poi negare ciò che di diritto gli spetta, solo perchè il Consiglio centrale non lo ha riconosciuto.

Se voi mi faceste un'altra proposta, per esempio, che al fine del triennio sopra tutti i pretori debba pronunziarsi il Consiglio centrale e si debbano mandar via coloro che non si ritengono degni di conservare l'ufficio, potrei ammetterla forse; ma ciò non significa che si possano conservare in carica oltre il triennio pretori amovibili accanto a pretori inamovibili; mentre è questo appunto ciò che ci propone l'Ufficio centrale.

Io per queste ragioni insisto sulla proposta di ritornare al primitivo testo ministeriale.

Si è detto: i voti del Consiglio centrale serviranno di norma al ministro, perchè egli potrà come crederà più opportuno o licenziare questi pretori o conservarli amovibili. Ma è appunto ciò che noi non possiamo ammettere. Dite che sarà necessario che lo licenzi e sarà

cosa logica; ma quello che non possiamo ammettere è che il ministro, in seguito al voto del Consiglio centrale, possa arbitrariamente o cacciar via il pretore perchè non lo ritiene degno, o mantenerlo dichiarando implicitamente che in quel mandamento la giustizia può essere meno bene amministrata: poichè questo sarebbe in sostanza il risultato della vostra proposta.

Per l'essenza delle cose, per la natura e per l'alta dignità della magistratura, che è rappresentata presso il nostro popolo soprattutto dal pretore, non possiamo tollerare che sia conservato in carica un pretore che non sia degno della inamovibilità; e per conseguenza non possiamo ammettere che alla fine della prova triennale si abbiano pretori amovibili e pretori inamovibili. Mandate via quelli che non ritenete degni dell'inamovibilità; ma tutti coloro che conservate, debbono essere inamovibili.

Nè i pareri del Consiglio centrale così come sono ordinati, a me pare che siano garanzia sufficiente per così grave proposta. Io ho già detto, quando ho avuto occasione di parlare nella discussione generale, che ritengo che debba introdursi in tutta questa materia la garanzia della più grande pubblicità. Non spero che la mia proposta possa essere accolta ora, perchè un certo misonicismo si manifesta sempre nei Parlamenti: ma ci si arriverà, io spero. Per ora, poichè voi non ci proponete la garanzia della pubblicità delle Commissioni e dei Consigli superiori, permettetemi di dire che io non posso avere piena fiducia in essi, perchè, come cittadino ho diritto di conoscere perchè a me sia mandato un giudice con qualità diverse da quelle più sicure e piene che sono prescritte dalla legge.

Io quindi insisto sul mio emendamento, e spero che voglia insistervi pure l'onorevole ministro, autore della proposta da me sostenuta.

MORTARA, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *dell'Ufficio centrale*. Ammiro la tenacia con cui l'on. Scialoja difende l'emendamento di un articolo di questo progetto di legge al quale egli darà la palla nera, qualunque emendamento possa essere apportato a questo o a quell'articolo. È una coerenza logica a cui il mio debole raziocinio non arriva, ma alla quale

pur devo tributare ammirazione, perchè è un parto del forte ingegno dell'onorevole senatore Scialoja.

L'onor. Scialoja in sostanza ha una grande fiducia in tutti i giovani che verranno ad esercitare la funzione di pretori, novellini, inesperti, senza altro controllo che quello che da lontano eserciterà il ministro, e che da vicino potranno esercitare certi poteri occulti, che sarebbe invece assai bene che non lo esercitassero; ha invece la più grande sfiducia nell'alta Magistratura, dallà quale si traggono i membri di quel Consiglio centrale giudiziario, che l'onorevole Scialoja ha fulminato adesso così implacabilmente, come l'aveva già fulminato nel suo antecedente discorso nella discussione generale.

Pare che l'onor. Scialoja, malgrado l'esperienza che deve aver fatto nel periodo in cui fu ministro, sia molto sicuro che i ministri si trovino in grado di esercitare con energia, con sollecitudine, con efficacia, quella vigilanza sopra il tirocinio che fanno i magistrati nei primordi della loro carriera, prima che scocchi il momento fatale in cui il potere del ministro va a cessare completamente.

Pare poi che l'onor. Scialoja veda nel numero mistico dei tre anni qualcosa di dommatico, di assoluto, per cui, se prima che si spiri il periodo dei tre anni il ministro esercita la facoltà di mandar via un pretore non commetterà un arbitrio, ma se invece la legge consente che il pretore sia giudicato il primo giorno successivo al compimento del triennio da un Consiglio di alti magistrati, chiamati a dar parere sulle attitudini e la condotta di lui, questo fatto sia illegittimo, perchè già a quel giorno il pretore deve, essendo spirati i tre anni, avere acquistato l'inamovibilità.

Questa la sostanza delle osservazioni fatte dall'onor. senatore Scialoja, per dimostrare che io avrei illustrato una disposizione diversa da quella che sta scritta nell'emendamento dell'Ufficio centrale.

L'Ufficio centrale, siccome ritiene che l'esperienza dimostri, e purtroppo lo dimostra esaurientemente, che il potere del ministro sopra i magistrati amovibili non si eserciti mai efficacemente, opinò che il giorno in cui il pretore deve acquistare l'inamovibilità sia mestieri istituire un controllo sopra la sua condotta du-

rante il triennio, esaminare se ha meritato di essere mantenuto nell'ufficio, di essere reso inamovibile, coperto di quest'altissima garanzia.

Che questo avvenga prima che sia spirato il triennio o che avvenga un giorno od anche un mese dopo, è una questione di nessuna importanza, perchè non è scritto in nessun decalogo riguardante la Magistratura che a capo dei tre anni non si debba più ammettere la discussione sopra l'acquisto della inamovibilità.

L'onor. Scialoja si preoccupa molto del diritto che hanno tutti i cittadini di avere dei buoni giudici. Ora queste sono frasi molto belle, molto impressionanti, ma ad avere per tutti i cittadini ed in tutte le sedi giudiziarie gli ottimi giudici che l'onor. senatore Scialoja vagheggia, bisognerebbe attuare quella grande riforma giudiziaria che egli a larghi tratti ci ha delineato nella discussione generale; effetto immediato della quale sarebbe l'espulsione dalla magistratura di 3900, forse, sui 4000 funzionari che ne fanno parte. Io non riesco a scorgere quale minima percentuale degli attuali magistrati risponda agli alti ideali dell'onorevole senatore Scialoja. Egli stesso mi ha confermato in una amichevole conversazione privata, subito dopo il rammentato suo discorso, che realmente assai pochi dei magistrati attuali potrebbero rimanere in funzioni quando si attuasse la grande riforma giudiziaria da lui vagheggiata. Onde è evidente che il suo ideale del buon magistrato è un ideale a cui la nostra Magistratura, cominciando da chi ha l'onore di parlarvi fino all'ultimo uditore, non potrebbe corrispondere.

Ma per questo noi non dobbiamo rinunciare al desiderio che i magistrati facciano quanto meglio è possibile il loro dovere, che le sedi giudiziarie abbiano alla meglio i magistrati migliori che si possono avere. Ond'è che noi cerchiamo di stabilire garanzie e cautele.

Sembra all'onor. senatore Scialoja, ed egli ha insistito in questa idea, che sarebbe un grande sfregio per una pretura se vi si mandasse ad amministrare giustizia un pretore che non avesse ottenuto il voto favorevole per la inamovibilità.

Io ho già detto che la gravità dei motivi per i quali si rifiutasse la inamovibilità ai pretori al termine del triennio, sarebbe ragione per

licenziarli, mentre la relativa tenuità di tali motivi sarebbe ragione per prorogare il giudizio ad un altro momento. Nell'intervallo, quel pretore sarà così menomato nella stima pubblica, sarà egli così indegno che il mandarlo ad amministrare giustizia, o il conservarlo, in un mandamento, sia un oltraggio ai cittadini di quel luogo?

Ma anche la teologia ammette i peccati capitali ed i peccati veniali; e, se li ammette la teologia, io non vedo perchè il senatore Scialoja non debba consentire nell'ordinamento giudiziario altro che peccati capitali o virtù celestiali, perchè non veda altro per i pretori che l'inferno o il paradiso, esclusivamente; la pena irrevocabile del licenziamento o la beatitudine perpetua della inamovibilità.

Veramente io non trovo che le argomentazioni dell'on. senatore Scialoja possano scuotere la convinzione della maggioranza dell'Ufficio centrale circa la proposta fatta, mentre essa rappresenta anche un termine di conciliazione tra quella corrente di idee ostile all'invio nelle preture di troppo giovani magistrati, che logicamente contraddice anche a questa parte del progetto ministeriale, e la corrente invece che porta a un risultato il quale io non chiamerò anarchico ma semplicemente demagogico, che vuol conferita, cioè, tutta la fiducia a chi non ha ancora dato prova di meritarsela e negata ogni fiducia a coloro che, se sono arrivati ai sommi gradi, se sono chiamati a così alte funzioni di vigilanza sui colleghi inferiori, hanno almeno il diritto che in Parlamento non si proclamino che il segreto in cui si avvolgono le loro deliberazioni li renda indegni della fiducia.

Mi dispiace di fare questa osservazione: l'onorevole Scialoja è stato ministro di grazia e giustizia; e mi duole che un antico ministro di grazia e giustizia proclamino davanti al Senato essere indegna la Magistratura superiore della fiducia di cui la legge l'investe.

(Interruzione dell'onorevole Scialoja).

Questi Consigli superiori non sono essi responsabili del modo come sono stati organizzati; è il Parlamento che li ha ordinati così e anche i voti del Senato hanno concorso ad ordinarli in questo modo.

Se volete introdurre emendamenti in questa materia e disporre che ne siano pubblicati!

verbali e le deliberazioni, io che del Consiglio superiore fo parte e che ho sempre adempiuto con tutta coscienza o rettitudine il mio ufficio, non avrò difficoltà ad accettare siffatta proposta, non avendo motivi per temere la luce.

Ma venire a dire che perchè non è stato provveduto a questo non si debba avere fiducia nella serena giustizia dei magistrati che fanno parte dei Consigli superiori è cosa che mi fa molto dispiacere udire dall'on. Scialoja il quale per sua scienza diretta deve ben sapere che il Consiglio superiore della Magistratura ha sempre adempiuto con grande rettitudine a tutti i suoi doveri. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore De Blasio.

DE BLASIO. Sono anch'io dell'avviso dell'onor. Scialoja che cioè si ritorni al primitivo progetto ministeriale, e che vi si ritorni non solo per le gravi imponenti ragioni che si sono addotte da lui e dall'onor. ministro, ma anche perchè mi pare che per un altro ordine di considerazioni non si possa accettare la modificazione proposta dall'Ufficio centrale del Senato, il quale anche questa volta, si è diviso in maggioranza ed in minoranza.

Dirò il mio pensiero con pochissimo parole, essendosi già troppo prolungata questa discussione, che, difficilmente, finirà in settimana...

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Speriamo di no!

DE BLASIO. Io non trovo nessuna relazione, nessun rapporto, nessun nesso, e direi anche nessuna analogia, tra la dignità del pretore e la prerogativa della inamovibilità. In altri termini io capisco che si dica: il pretore non è degno dell'ufficio, ha commesso, come si esprimeva l'onor. Mortara, un peccato mortale, sia perciò destituito. Capisco che in tal caso venga deferito al Consiglio superiore della Magistratura e che il Consiglio superiore lo giudichi e lo elimini. Capisco che si dica: ha commesso invece un lieve peccato un peccato veniale e gli si dia un'ammonizione; che si tenga conto di essa, per non dargli la promozione a cui aspira, il traslocamento che desidera; ma non capisco che gli si dica: poichè avete commesso una grave mancanza vi terremo bensì in carica e non vi daremo la inamovibilità. Non arriverei a comprendere un ragionamento di tal fatta, dal momento che l'inamovibilità non è infor-

mata al concetto di dar premi o castighi, ma di garantire il magistrato dalle mene dei partiti e da quello, vere od immaginarie influenze e pressioni che su di lui potrebbe esercitare il Governo.

Di talchè, ad accogliere quel che vuole la maggioranza dell'Ufficio centrale, si dovrebbe dire al pretore: poichè avete commesso una gravissima colpa, voi resterete pretore...

MORTARA. No, lo si caccia dall'ufficio.

DE BLASIO. Ed allora a che pro (se è espulso) il Consiglio dovrebbe esaminare se convenga o accordargli o no l'inamovibilità? Se ha commesso invece un lieve mancamento, è semplicemente assurdo che gli si dica: restate in ufficio: ma mentre gli altri pretori saranno garantiti dalle influenze partigiane e da quelle pressioni, vere od immaginarie che su di loro intendesse di usare il Governo, voi dovrete rimanere in balia di tutti i capricci dei partiti e di tutte le influenze del potere. Non c'è, come si vede chiaramente relazione, non c'è rapporto alcuno.

Non v'è analogia tra le due cose, tra la condotta cioè del magistrato e la prerogativa dell'inamovibilità.

La proposta del ministro è quindi giustissima.

E, se dopo tre anni si acquista l'inamovibilità dai giudici di tribunale, perchè non dovrebbero acquistarla ugualmente i pretori? Perchè si dovrebbe fare una eccezione per essi e subordinare il conferimento di quella prerogativa al parere favorevole del Consiglio giudiziario?

Perchè (si obietta) sono giovanotti ed è più facile che deviino dal retto sentiero.

Sia anche ciò vero (e pel magistrato non si dovrebbe presumerlo) vorrà dire che i pretori sono esposti più che i giudici alla eventualità di provvedimenti disciplinari; ma non vorrà dire affatto che abbiano, meno dei giudici bisogno di quella indipendenza che la legge loro assicura colla inamovibilità e molto meno vorrà dire che alcuni dei pretori vi abbiano diritto ed altri no e che per conseguirla occorra il beneplacito del Consiglio giudiziario. In altri termini, qualora si accogliesse la proposta della maggioranza dell'Ufficio centrale si stabilirebbe questo principio: che alcuni dei magistrati han diritto alla indipendenza, altri no, potendo que-

sti essere indipendenti soltanto col permesso dei superiori.

È giusto questo? A me non pare e quindi domando che si ritorni al primitivo progetto. Se è il caso di presentare un emendamento lo presenterò subito.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Aggiungerò brevi parole.

È chiaro il concetto, al quale si ispirò l'Ufficio centrale nel proporre l'aggiunta contenuta nell'ultimo comma dell'art. 5. La questione per me si riduce però ad una indagine molto semplice, che può eliminare la divergenza. Non si tratta, escludendo l'aggiunta dell'Ufficio centrale, di negare fiducia all'alto Consesso al quale si vuole affidare la deliberazione per la concessione dell'inamovibilità; ma di riconoscere che l'acquisto di una prerogativa sancita dalla legge non può essere sottoposto a vincoli e condizioni speciali.

Del resto, i pretori inamovibili, come i giudici inamovibili, si troveranno egualmente sottoposti alle medesime norme disciplinari. La inamovibilità non significa permanenza assoluta nell'ufficio, nel grado e nella sede; essa importa che il magistrato non può essere privato del grado, dello stipendio e della sede se non nei casi e colle forme determinate dalla legge. Se quindi il giudice inamovibile colla sua condotta si metterà in grado di meritare un provvedimento di rigore, il ministro avrà il dovere e il diritto di provvedere, previo il parere dei Consigli superiori creati dalla legge. Le norme riguardanti i giudici inamovibili saranno applicabili ai pretori, anche per il mutamento di sede quando il bisogno lo esigerà, previa l'osservanza delle norme prescritte dalla legge.

Ogni dubbio deve quindi cessare, perchè anche per i magistrati inamovibili il ministro, coll'autorità che gli appartiene, potrà, previo il parere dei Consigli competenti, provvedere in modo da restaurare l'ordine e la disciplina quando siano violati. È noto d'altronde che la legge ha costituito questi alti Consessi non per sostituire una responsabilità collettiva a quella personale del ministro, ma per coadiuvarlo nel

suo difficile compito coi pareri e i suggerimenti che l'esperienza può consigliare.

Onde a me pare che la questione possa ridursi a modesti confini. Se la deliberazione del Consiglio giudiziario centrale sarà cancellata pel previo giudizio sulla concessione dell'inamovibilità, rimane fermo tutto il complesso delle regole che governano l'esercizio del potere disciplinare sui giudici e sui pretori inamovibili, in conformità della legge.

Questo ho voluto dire per ridurre la questione nei suoi veri confini. L'aggiunta proposta dall'Ufficio centrale può quindi senza danno essere abbandonata. Ed è perciò che prego l'Ufficio centrale di voler consentire che la votazione si faccia sul testo proposto dal Governo.

Voci. Ai voti! Ai voti!

GAROFALO. Domando di parlare. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Ho domandato la parola perchè ho presentato un emendamento che potrebbe essere forse accolto, in quanto, senza pretendere di conciliare logicamente le opinioni opposte, esso rappresenta una transazione fra coloro che vogliono l'inamovibilità dei pretori e coloro che la escludono.

Il mio emendamento consisterebbe nel prolungare il periodo di prova, durante il quale i pretori non sono inamovibili, portandolo da tre a cinque anni...

Voci. Oh! oh! È inutile. (*Rumori*).

GAROFALO. Non è affatto inutile, perchè si tratta di giovani nella età di 22 anni, per i quali è molto opportuno che la prova duri per un tempo abbastanza lungo; tre anni sono un periodo troppo breve, perchè si possano valutare seriamente la intelligenza, il carattere e la correttezza del giovane magistrato. Senza dubbio, un esame di tal natura si può fare molto meglio in un tempo più lungo.

Se vi sono ragioni a favore della inamovibilità, non bisogna dimenticare che ve ne sono altre molto e gravi (e noi che siamo stati, o che siamo procuratori generali sappiamo bene quali esse siano), perchè non si dia troppo presto un così grande privilegio. Vi sono giovani i quali qualche volta, senza aver fatto nulla di molto grave, senza essere incorsi in

fatti per cui possano essere sottoposti a procedimento disciplinare, pure non sono abbastanza seri per il loro ufficio.

Raccomando perciò questa proposta all' Ufficio centrale ed all'onorevole ministro. (*Com-menti*).

Voci. Ai voti! Ai voti!

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. All'on. senatore Garofalo debbo esprimere il mio rammarico di non poter accogliere la sua proposta, che creerebbe una condizione di cose assolutamente antinamica. Spero pertanto che accoglierà la preghiera di non insistervi.

VACCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCA, *relatore*. L'Ufficio centrale dichiara di non potere accettare l'emendamento del senatore Garofalo.

La funzione del pretore è eguale a quella degli altri giudici; e, se per la disposizione dell'art. 69 dello Statuto, i giudici acquistano l'inamovibilità dopo tre anni di esercizio, non si possono porre i pretori in una condizione diversa col far loro acquistare questa prerogativa dopo cinque anni.

Voci. Ai voti! Ai voti!

PRESIDENTE. Domando all'on. Garofalo se insista nel suo emendamento.

GAROFALO. Siccome tanto l'Ufficio centrale quanto l'onor. ministro non hanno accolta la mia proposta, non vi insisto.

PRESIDENTE. La proposta dell'on. ministro sarebbe dunque quella di ritornare al testo ministeriale...

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei Culti*. No, onor. Presidente. Io dichiaro di accettare l'art. 5 così come l'ha proposto l'Ufficio centrale, meno l'ultimo comma per il quale chiedo che si ritorni al testo della proposta ministeriale...

POLACCO. Con quella modificazione di forma che avevo proposto io.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. ...Mi ero già rimesso all'Ufficio centrale per la modificazione di forma proposta dal senatore Polacco, e dichiaro di accettarla.

PRESIDENTE. Da parte dei senatori Polacco, Petrella e Basile è stata inviata alla Presidenza una proposta di emendamento al secondo capoverso.

Invece di dire: « L'esame consiste nella redazione di tre sentenze per ciascuna delle materie », ecc., si propone di dire: « L'esame consiste nella redazione di una sentenza per ciascuna delle materie », ecc.

Chi approva questo emendamento, voglia alzarsi.

(Approvato).

Ora si voterà l'articolo 5, emendato all'ultimo comma nel senso proposto dall'onorevole ministro.

DEL GIUDICE, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE, *dell'Ufficio centrale*. A me sembra che l'ultimo comma di quest'articolo 5 dovrebbe essere messo in votazione separatamente dal resto dell'articolo, e cioè si dovrebbe votar prima la prima parte dell'articolo, escluso l'ultimo comma, e poi questo comma.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Prego l'onor. senatore Del Giudice di non insistere, lasciando che, secondo la consuetudine, si voti prima l'emendamento e poi il testo dell'articolo.

DEL GIUDICE, *dell'Ufficio centrale*. Non ho difficoltà di aderire alla proposta dell'onorevole ministro, purchè la votazione avvenga separatamente.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole ministro di grazia e giustizia ha proposto che prima di procedere alla votazione dell'intero articolo, si metta in votazione l'emendamento da lui proposto al testo dell'Ufficio centrale.

Do quindi lettura dell'emendamento proposto dal senatore Scialoja, accettato dal Guardasigilli, e che consisterebbe nella sostituzione dell'ultimo comma dell'art. 5 con quest'altro:

« I pretori, dopo tre anni di esercizio delle loro funzioni, acquistano la inamovibilità stabilita nell'art. 69 dello Statuto ».

Chi approva questo emendamento, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Metto ora in votazione l'articolo 5 nel suo complesso e con gli emendamenti ad esso apportati.

Ne do nuovamente lettura:

Art. 5.

Dopo un anno di tirocinio effettivo, compreso il servizio come vice-pretore, l'uditore sarà, a sua domanda, nominato, con decreto Reale, pretore, previo un esame pratico.

L'esame consiste nella redazione di una sentenza per ciascuna delle materie, civile, commerciale e penale.

L'esame ha luogo in Roma con le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Agli aspiranti dichiarati idonei saranno rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno secondo le norme fissate per gli impiegati in missione.

L'uditore, il quale per due volte nel predetto esame sia dichiarato non idoneo, è dispensato dal servizio.

I pretori, dopo tre anni di esercizio delle loro funzioni, acquistano la inamovibilità stabilita nell'art. 69 dello Statuto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Presentazione di relazioni.

RICCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Approvazione della convenzione 16 giugno 1911, stipulata con gli Istituti fondatori della Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro ».

Pregherei l'onor. signor Presidente di voler disporre che la discussione di questo disegno di legge sia al più presto possibile iscritta all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Ricci della presentazione di questa relazione.

Nei limiti del possibile, si terrà conto della

raccomandazione da lui fatta per la sollecita discussione del disegno di legge, cui questa relazione si riferisce.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'Ordinamento giudiziario ».

Essendosi approvato l'art. 5, passeremo alla discussione dell'art. 6, che rileggo:

Art. 6.

Con decreto Reale sarà stabilito un numero di preture non eccedente quello di 250, alle quali saranno destinati i pretori di quarta categoria.

Per la determinazione di tali preture sarà tenuto conto:

- a) della popolazione del mandamento e delle sue condizioni economiche e morali;
- b) del numero degli affari nell'ultimo quinquennio.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Veramente, prima di parlare, dovrei quasi domandarne permesso all'egregio collega senatore Mortara, giacchè egli ritiene che io non possa parlare sopra il progetto di legge, sol perchè non l'approvo nelle sue linee generali. Ma a me pare invece un dovere di cercare di emendare il progetto di legge, anche se non sono poi disposto ad accettarlo in massima.

Ora, relativamente a questo articolo 6, io vorrei, più che proporre un emendamento, domandare uno schiarimento all'Ufficio centrale circa la modificazione da esso proposta al disegno di legge ministeriale.

L'Ufficio centrale ha proposto che con decreto Reale sia stabilito un numero di preture non eccedente quello di 250, alle quali saranno destinati i pretori di quarta categoria. Si determinano poscia le modalità con le quali si dovrà fare questa ripartizione delle preture.

Ma io vorrei sapere dall'Ufficio centrale che cosa significa il numero *non eccedente* i 250. Questo numero va evidentemente da 1 a 250.

Ora, chiunque ha un po' di esperienza di queste cose, sa quali difficoltà dovrà incontrare

l'amministrazione nel determinare queste classi di preture, e soprattutto nel fare l'operazione che imporrebbe questo articolo, quella cioè di determinare l'ultima classe. Non un mandamento d'Italia tollererà senza reclami e senza adoperare tutte le possibili sue forze amministrative e politiche l'assegnazione della sua pretura alla quarta classe. Certo io non vorrei stare al posto dell'onor. ministro nel momento in cui si dovranno determinare le preture di questa quarta classe.

Se voi nella legge stabilite obbligatoriamente un certo numero di preture di quarta classe, a tal numero si dovrà giungere a forza, e si farà la scelta di queste preture, ma se adoperate nella legge una formula così poco obbligatoria come questa di numero *non eccedente* i 250, correte il grave rischio di non trovare al termine delle operazioni alcuna pretura di quarta classe. Con ciò io non intendo di combattere affatto i concetti da cui è mossa la proposta dell'Ufficio centrale; ma vorrei essere rassicurato circa la forza della disposizione così formulata. Per ciò ho detto da principio che non propongo emendamenti, ma domando un chiarimento intorno alla formula dell'articolo.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Io debbo chiedere al Senato, se, vista l'ora tarda, non creda di rimandare la discussione, dovendo io esporre i criteri ai quali si ispira la proposta ministeriale e fare dichiarazioni le quali potranno essere utili per la risoluzione che il Senato dovrà prendere.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:
Arnaboldi, Astengo.

Barracco Giovanni, Basile, Biscaretti, Bodio, Bonasi, Borgatta.

Cadolini, Calabria, Carafa, Caravaggio, Casana, Castiglioni, Cavalli, Cavalola, Cefaly, Cen-

celli, Centurini, Coffari, Colonna Fabrizio, Comparetti, Cordopatri, Cruciani-Alibrandi.

Dalla Vedova, De Blasio, De Cesare, De Cupis, Del Giudice, De Sonnaz, Di Broglio, Di Carpegna, Di Collobiano, Doria Pamphili, Durante.

Fabrizi, Falconi, Filli-Astolfone, Filomusi-Guelfi, Finali, Fiocca.

Garavetti, Garofalo, Gherardini, Giordano-Apostoli, Giorgi, Goiran, Gorio, Guala, Gualterio.

Inghilleri.

Lanciani, Levi Ulderico, Lojodice, Luciani.

Majnoni d'Intignano, Malaspina, Malvezzi, Manassei, Martinez, Martuscelli, Massarucci, Maurigi, Mazziotti, Melodia, Morra, Mortara.

Paganini, Pagano, Papadopoli, Parpaglia, Paternò, Pedotti, Perla, Petrella, Placido, Polacco, Ponzio-Vaglia.

Reynaudi, Ricci, Ridolfi, Riolo.

Sacchetti, Salvarezza, San Martino Enrico, Scaramella-Manetti, Schupfer, Scialoja, Serena, Solinas-Apostoli.

Taverna, Torlonia, Torrigiani Luigi.

Vacca.

Zappi.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione dell'art. 6 dell'Ordinamento giudiziario.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Ho chiesto la parola per domandare un chiarimento. Non vorrei che mettessimo il carro avanti ai buoi. Noi infatti abbiamo sospeso la discussione sull'art. 1° e sulla annessa tabella, ove si parla di gradi, di classi, di categorie, di cose tutte che rimangono dunque ancora impregiudicate.

È sorto pertanto nell'animo mio il dubbio, condiviso da altri onorevoli colleghi, se questa sospensione dell'art. 1° e dell'annessa tabella non ci impedisca ora di venire a parlare di assegnazioni di un certo numero di pretori alla quarta categoria. E su ciò desideriamo di essere rassicurati.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Onor. senatore Polacco, è proprio il contrario. Se il Senato avesse approvato prima la tabella, varie quistioni sarebbero state implicitamente risolte. Il Senato invece rimane libero di discutere le varie di-

sposizioni della legge e la tabella sarà la esplicazione delle norme che verranno approvate.

POLACCO. Il mio dubbio era comune anche ad altri; era quindi bene chiarirlo. Di ciò ringrazio l'onor. ministro.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ripeto la preghiera già fatta, di rinviare a domani il seguito della discussione.

PRESIDENTE. Non facendosi obiezioni, il seguito della discussione è rinviato a domani

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1911-12:

Senatori votanti	95
Favorevoli	87
Contrari	8

Il Senato approva.

Sostituzione di buoni del tesoro quinquennali ai titoli redimibili 3.50 e 3 per cento netto autorizzati dalle vigenti leggi per provvedere a spese straordinarie della rete ferroviaria dello Stato e di nuove costruzioni di strade

ferrate e a riscatti di ferrovie e di debiti redimibili onerosi:

Senatori votanti	95
Favorevoli	89
Contrari	6

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Modificazioni all'ordinamento giudiziario (N. 583 *Seguito*);

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 397);

Sull'obbligo della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio della odontoiatria (N. 405-B);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 2 aprile 1912 (ore 11).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.